

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**N. 118**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 settembre 2019)**

---



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

**Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi**

*Ufficio studi, documentazione giuridica  
e qualità della regolazione*

*Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare*

DAGL | 52007 | 10.3.121

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI  
CON IL PARLAMENTO  
Alla c.a. del Capo Dipartimento

e p.c.

Ufficio Legislativo  
MINISTRO PER LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

**OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3,4 e 5, della legge 1 dicembre 2018, n.132.**

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2019, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare il parere della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, non appena perverranno a questo Dipartimento.

**Si segnala l'urgenza, attesa l'imminente scadenza del termine di delega (30 settembre 2019).**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
(Pres. Ermanno de Francisco)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 2, LETTERA A), 3, 4 E 5, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N. 132”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTO l’articolo 1, commi 2, lettera *a*), 3, 4 e 5, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’ articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
- VISTO l’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il “Codice dell’ordinamento militare”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
- SENTITO il Consiglio centrale di rappresentanza militare;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato nella seduta del \_\_\_\_\_;
- ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia;

EMANA  
il seguente decreto legislativo

Art. 1

*Disposizioni comuni a più categorie*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 622:

- 1) al comma 1, lettera c), le parole "ai sensi" sono sostituite dalle seguenti: "in applicazione";
- 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.";

b) all'articolo 627, comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli appartenenti al ruolo sergenti svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse.";

c) all'articolo 635:

- 1) al comma 1:
  - 1.1) alla lettera f), dopo le parole "per inidoneità psico-fisica", sono inserite le seguenti: "e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis)";
  - 1.2) alla lettera g) le parole ", ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi" sono soppresse;
  - 1.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:  
"g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;"

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali.

1-ter. "I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.";

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis) non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.";

d) all'articolo 640, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai





limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.”;

- e) all'articolo 645, alla rubrica dopo la parola “categorie” sono aggiunte le seguenti: “nei concorsi pubblici”;
- f) all'articolo 668, comma 1:
  - 1) alla lettera a), numero 1), le parole “generale di brigata” sono sostituite dalla seguente: “colonnello”;
  - 2) alla lettera b), numero 1), la parola “contrammiraglio” è sostituita dalla seguente: “capitano di vascello”;
  - 3) alla lettera c), numero 1), le parole “generale di brigata aerea” sono sostituite dalla seguente: “colonnello”;
- g) all'articolo 673, comma 2, lettera b), dopo la parola “armi,” è inserita la seguente: “corpi,”;
- h) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:

“Art. 705. *Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare* – 1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenente a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:

  - a) nei limiti delle vacanze organiche;
  - b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di stato maggiore;
  - c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.”;
- i) all'articolo 740, comma 1, lettera b), le parole “il diploma di laurea” sono sostituite dalle seguenti: “la laurea magistrale”;
- l) all'articolo 798-bis, comma 1, lettera b):
  - 1) al numero 1), le parole “1.500 primi marescialli, 4.600” sono sostituite dal seguente numero: “6.100”;
  - 2) al numero 2), le parole “1.350 primi marescialli, 3.950” sono sostituite dal seguente numero: “5.300”;
  - 3) al numero 3) le parole “1.800 primi marescialli, 5.300” sono sostituite dal seguente numero: “7.100”;



- m) all'articolo 843, comma 1, dopo la parola "specialità" sono inserite le seguenti: "o qualificazioni";
- n) all'articolo 858, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
 "3. La detrazione di anzianità per le cause di cui ai commi 1 e 2 e per altre cause stabilite dalla legge è pari al tempo trascorso nelle situazioni ivi previste e comporta l'inserimento in ruolo con l'anzianità di grado così rideterminata. A parità di anzianità di grado, il militare è inserito in ruolo dopo i parigrado aventi la medesima anzianità assoluta.";
- o) all'articolo 862:  
 1) ai commi 1 e 3, le parole: "L'ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "Il militare";  
 2) al comma 2, le parole "l'ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "il militare";  
 3) al comma 4:  
 3.1) le parole: "L'ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "Il militare";  
 3.2) dopo le parole: "dimissioni volontarie dal grado" sono inserite le seguenti: ", purché non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego";
- p) all'articolo 880, dopo il comma 6, è inserito il seguente:  
 "6-bis. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado.";
- q) dopo l'articolo 911, è inserito il seguente:  
 "Art. 911-bis. *Aspettativa per assenze indebitamente fruita* - 1. Il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa non è utile ai fini dell'anzianità di servizio.";
- r) all'articolo 914, comma 1, dopo la parola "penitenziario" sono inserite le seguenti: ",ovvero della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il periodo di espiazione della pena";
- s) all'articolo 919, comma 3, lettera b), le parole "ai sensi dell'articolo 1393" sono soppresse;
- t) all'articolo 923, al comma 5:  
 1) le parole "un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa" sono sostituite dalle seguenti: "la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause";  
 2) è inserito, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.";
- u) all'articolo 930:  
 1) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:  
 "1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato. Tale personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.";
- 2) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:  
 "1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego.



1-*quater*. Il transito è precluso o annullato nei seguenti casi:

- a) perdita del grado ai sensi dell'articolo 865 all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-*ter* ovvero ai sensi dell'articolo 862, comma 4;
- b) perdita del grado ai sensi dell'articolo 866;
- c) perdita dello stato di militare ai sensi dell'articolo 622.

1-*quinqües*. Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo 45, comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632.”;

2) dopo il comma 1-*quinqües*, è inserito il seguente:

“1-*sexies*. Il personale militare di cui al comma 1, che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, può presentare domanda di transito ai sensi del medesimo comma 1 manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-*quinqües*. Si applicano le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al comma 1.”;

v) all'articolo 1000, comma 1, le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

“a) Esercito italiano: 55 anni;

b) Marina militare: 55 anni;

c) Aeronautica militare:

1) ruolo naviganti:

1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;

1.2) ufficiali superiori: 52 anni;

2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;”;

z) dopo l'articolo 1051, è inserito il seguente:

“Art. 1051-*bis*. *Promozioni in particolari situazioni* - 1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare deceduto ovvero collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo essere stato inserito in aliquota di avanzamento ad anzianità e aver maturato la permanenza minima nel grado rivestito ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo il conseguimento del requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, promosso al grado superiore.”;

aa) l'articolo 1084-*bis* è sostituito dal seguente:

“Art. 1084-*bis*. *Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio* –

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di:

a) raggiungimento del limite di età;

b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;

c) infermità;

d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera *m-bis*).

2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso.

3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.

4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, è attribuita, ove prevista, la carica o qualifica speciale.



5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica speciale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.

6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione è attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.”;

*bb)* all'articolo 1275:

1) al comma 1, la parola “specializzazione” è sostituita dalla seguente: “specialità”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi di comando o incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.”;

3) il comma 6-*bis* è abrogato;

*cc)* all'articolo 1280:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da primo maresciallo a luogotenente della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

*a)* nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 9 anni;

*b)* tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;

*c)* nocchieri di porto: 6 anni;

*d)* incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.”;

2) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

“4-*ter*. Per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati, i periodi minimi indicati ai commi 2, lettera *b)*, 3, lettera *b)* e 4, lettera *b)*, sono ridotti rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni.

4-*quater*. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.”;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.”;

*dd)* all'articolo 1359, comma 3, le parole “nè a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione” sono soppresse;

*ee)* all'articolo 1373, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Il periodo di tempo trascorso tra la data del primo degli atti annullati e la data del provvedimento con cui è disposta la rinnovazione è scomputato ai fini del rispetto dei termini di cui all'articolo 1392, comma 3.”;

*ff)* all'articolo 1377, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.”;

*gg)* all'articolo 1381, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a:

*a)* generale di corpo d'armata o corrispondente, se il giudicando riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente;

*b)* generale di divisione o corrispondente, se il giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente.”;



- hh)* all'articolo 1389, comma 1, alla lettera *b)* le parole "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "90 giorni";
- ii)* all'articolo 1392:
- 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:  
"2-*bis*. Il procedimento disciplinare di stato ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, terzo periodo, è promosso o riattivato entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione è venuta in possesso di elementi nuovi sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.";
  - 2) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "I termini sono sospesi in caso di accertata incapacità psichica o fisica, tale da determinare la sospensione del procedimento per impossibilità temporanea dell'incolpato di esercitare in modo cosciente e volontario il diritto di difesa.";
  - 3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:  
"3-*bis*. Nei casi in cui il provvedimento che conclude il procedimento penale non consente una compiuta valutazione, i termini di cui ai commi 1 e 3 decorrono dalla data di acquisizione degli atti necessari all'istruttoria.";
- ll)* all'articolo 1393:
- 1) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto in tutto o in parte fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, può essere avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, nei termini di cui all'articolo 1392, comma 2. L'autorità competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto contestato al militare, può sospendere il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare può essere promosso ovvero riattivato se l'amministrazione viene in possesso di elementi nuovi sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.";
  - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
"1-*bis*. Se il procedimento disciplinare non è stato promosso e concluso ai sensi del comma 1, lo stesso è instaurato ovvero riavviato all'esito del procedimento penale, nei termini di cui all'articolo 1392, commi 1 e 3.";
  - 3) al comma 2:
    - 3.1) le parole: "non sospeso," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
    - 3.2) dopo le parole: "il militare non lo ha commesso," sono inserite le seguenti: "ovvero con provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato,";
    - 3.3) dopo le parole: "dall'irrevocabilità" sono aggiunte le seguenti: "o inoppugnabilità";
  - 4) al comma 3, dopo le parole "Se il procedimento disciplinare" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";
  - 5) al comma 4, le parole "1, primo periodo," sono soppresse;
- mm)* all'articolo 1398:
- 1) al comma 1-*bis*, la parola "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto";
  - 2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:  
"1-*ter*. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, terzo periodo, è instaurato senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione è venuta in possesso di elementi nuovi sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.";
- nn)* all'articolo 1494, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:  
"5-*bis*. Il personale femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza che si trova in stato di gravidanza durante la partecipazione ai concorsi per l'accesso a ruolo superiore e non può essere sottoposto agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-



attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, ove previsti, è ammesso d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso. Le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.

*5-ter.* Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma *5-bis* sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.”;

oo) all'articolo 2209-*septies*:

- 1) alla rubrica le parole “quadri al” sono sostituite dalle seguenti: “quadri per il”;
- 2) al comma 1, le parole “non dirigente” sono sostituite dalle seguenti: “fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti”;
- 3) al comma 3:
  - 3.1) la lettera *a)* è soppressa;
  - 3.2) alla lettera *c)*, la parola “luogotenente” è sostituita dalle seguenti: “primo luogotenente o della qualifica speciale”.

## Art. 2

### *Disposizioni a regime in materia di ufficiali*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 210:

- 1) alla rubrica le parole “e paramedico” sono soppresse;
- 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1.1 Nell'esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza, ad eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni.”;

b) all'articolo 652:

- 1) al comma 1, le parole “di uno dei diplomi di laurea, definiti” sono sostituite dalle seguenti: “di una delle lauree magistrali definite”;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-*bis*. In caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di età non superiore a 38 anni in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.”;

c) all'articolo 653, comma 1, alinea:

- 1) le parole “diploma di laurea” sono sostituite dalle seguenti: “laurea magistrale”;
- 2) dopo le parole “forze di completamento”, sono inserite le seguenti: “in possesso di laurea magistrale”;



- d) all'articolo 655, comma 1:
- 1) alla lettera a):
    - 1.1) al numero 4), le parole "purché in possesso" sono sostituite dalle seguenti: "e non hanno superato il 30° anno di età, purché in possesso dell'idoneità in attitudine militare e";
    - 1.2) al numero 4-bis), dopo le parole "terzo anno", sono inserite le seguenti: ", non hanno superato il 30°anno di età";
  - 2) alla lettera d):
    - 2.1) dopo le parole "accademie militari" sono inserite le seguenti: "iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico ovvero";
    - 2.2) le parole "ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico," sono soppresse;
- e) all'articolo 678, comma 3, dopo le parole "senza demerito", sono inserite le seguenti: "per almeno 18 mesi";
- f) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo le parole "dal ruolo dei sergenti," sono inserite le seguenti: "ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente,";
- g) all'articolo 724, comma 3, lettera b), la parola "undici" è sostituita dalla seguente: "quindici";
- h) all'articolo 725, comma 2, primo periodo, le parole "e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso" sono sostituite dalle seguenti: "e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta";
- i) all'articolo 801:
- 1) al comma 1 le parole "del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa";
  - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 

"3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai sensi del comma 2.";
- l) all'articolo 831:
- 1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 

"b) conseguito la laurea magistrale;"
  - 2) al comma 5:
    - 2.1) l'alinea e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti: "Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani e i maggiori che alla data di scadenza del bando hanno:
      - a) un'età non superiore a 50 anni;"
    - 2.2) la lettera c) è soppressa;
    - 2.3) alla lettera d), la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";
  - 3) al comma 6, primo periodo, dopo la parola "capitani", sono inserite le seguenti: "e i maggiori";
  - 4) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
 

"6-bis.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, su richiesta della Forza armata, è consentito il transito in tale ruolo, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura.";
  - 5) al comma 6-ter, primo periodo, le parole "al comma 6-bis" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 6-bis e 6-bis.1";
- m) l'articolo 859 è abrogato;



- n) all'articolo 900, comma 1, le parole "I tenenti colonnelli" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2029, i tenenti colonnelli";
- o) all'articolo 909, comma 4, le parole "che devono essere" sono soppresse;
- p) dopo l'articolo 965, è inserito il seguente:  
 "Art. 965-bis. Ammissione a dottorato di ricerca - 1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.";
- q) all'articolo 988-bis, comma 1, le parole "56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore", sono sostituite dalle seguenti: "60° anno di età";
- r) all'articolo 1009, comma 2, le parole "Il personale militare non direttivo e non dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "Il restante personale militare";
- s) all'articolo 1037, comma 1:
- 1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:  
 "a-bis) dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito;"
  - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
 "b) dai generali di corpo d'armata in servizio permanente che sono preposti ai comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia;"
  - 3) alla lettera c), le parole "alla lettera b), nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d'armata" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis) e b);
- t) all'articolo 1039, comma 1, lettera b), dopo la parola "unità", è inserita la seguente: "aerea";
- u) all'articolo 1064, dopo il comma 3, è inserito il seguente:  
 "3-bis. Il Ministro può richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento.";
- v) all'articolo 1071, comma 2, le parole "al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1° gennaio";
- z) all'articolo 1088, comma 1, le parole "riconosciuti dal Ministro con propria determinazione" sono sostituite dalla seguente: "comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza";
- aa) all'articolo 1094, dopo il comma 2, è inserito il seguente:  
 "2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza.";
- bb) alle tabelle 1, 2 e 3, al quadro I, la nota a) è soppressa;
- cc) alla tabella 1, a ciascuno dei quadri da I a IX, alla colonna 8 "Titoli, esami, corsi richiesti", in corrispondenza del grado di capitano, è inserito il seguente periodo: "Superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale (\*)";





- dd) alla tabella 1, in calce a ciascuno dei quadri da I a IX, è inserito, in fine, il seguente periodo:  
“(\*) Requisito richiesto a decorrere dall’anno successivo a quello di adozione del decreto ministeriale.”;
- ee) alla tabella 1:
- 1) a ciascuno dei quadri I, II e V, alla colonna 8 “Titoli, esami, corsi richiesti”, in corrispondenza del grado di tenente, le parole “il prescritto diploma di laurea specialistica” sono sostituite dalle seguenti: “la prescritta laurea magistrale”;
  - 2) al quadro III, alla colonna 8 “Titoli, esami, corsi richiesti”, in corrispondenza del grado di tenente, le parole “il diploma di laurea specialistica” sono sostituite dalle seguenti: “la laurea magistrale”;
- ff) alla tabella 2, al quadro I, alla colonna 8 “Titoli, esami, corsi richiesti”, in corrispondenza del grado di sottotenente di vascello, la parola “specialistica” è sostituita dalla seguente: “magistrale”;
- gg) alla tabella 3:
- 1) a ciascuno dei quadri I e II, alla colonna 8 “Titoli, esami, corsi richiesti”, in corrispondenza del grado di tenente, la parola “specialistica” è sostituita dalla seguente: “magistrale”
  - 2) a ciascuno dei quadri III e IV, alla colonna 8 “Titoli, esami, corsi richiesti”, in corrispondenza del grado di tenente, dopo le parole “Aver conseguito la laurea” è inserita la seguente: “magistrale”.

### Art. 3

#### *Disposizioni transitorie in materia di ufficiali*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2196-*bis*:

- 1) al comma 1-*quater*, le parole “alla data di pubblicazione del bando” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di presentazione della domanda”;
- 2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:  
“1-*quinquies*. Fino all'anno 2024, il limite di età di cui al comma 1, lettera a), può essere innalzato sino a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito Italiano.”;

b) all'articolo 2233-*quater*:

1) al comma 2:

1.2) all'alinea, le parole “e generale di brigata” sono soppresse;

1.3) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonché ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016;

b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di



maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato.”;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-*bis*. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera *b*), le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016.”;

c) all'articolo 2239, dopo il comma 3-*ter*, è inserito il seguente:

“3-*quater*. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il conseguimento della laurea specialistica è richiesto nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore.”;

d) all'articolo 2250-*ter*, comma 1, lettera *a*), le parole “per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni successivi fino al 2031”.

#### Art. 4

##### *Disposizioni a regime in materia di marescialli*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 655-*bis*, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-*bis*. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialità ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3.”;

b) all'articolo 682:

1) al comma 4:

1.1) alla lettera *a*), numero 3), le parole “nell'anno in cui è bandito il concorso” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria”;

1.2) alla lettera *b*), numero 1), le parole “nell'anno in cui è bandito il concorso” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria”;

2) al comma 5:

2.1) all'alinea, le parole “comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”;

2.2) alla lettera *a*):

2.2.1) al numero 1.4), le parole “nell'anno in cui è bandito il concorso” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria”;

2.2.2) al numero 2) il numero “40°” è sostituito dal seguente “45°”;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-*bis*, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.”;

c) all'articolo 760, comma 1-*bis*, le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”;



- d) all'articolo 816:
- 1) al comma 2, dopo le parole “ripartiti in” sono inserite le seguenti: “categorie e”;
  - 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:  
 “2-*bis*. Per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti, le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell’ambito di ciascuna categoria e specialità con l’attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità.”;
- e) all'articolo 972, comma 1, primo periodo:
- 1) le parole “a corsi di particolare livello tecnico” sono soppresse;
  - 2) dopo le parole “Aeronautica militare”, sono inserite le seguenti: “a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.”;
- f) all'articolo 1273:
- 1) al comma 1 le parole “dei sottufficiali” sono sostituite dalle seguenti: “del personale appartenente ai ruoli dei marescialli”;
  - 2) comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
 “a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota.”;
- g) all'articolo 1278:
- 1) al comma 1, lettera a), il numero “8” è sostituito dal seguente: “7”;
  - 2) al comma 3, lettera b), il numero “7” è sostituito dal seguente: “6”;
- h) all'articolo 1323:
- 1) al comma 1:
    - 1.1) l’alinea è sostituito dal seguente:  
 “1. Per l’attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un’aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti.”;
    - 1.2) alla lettera c):
      - 1.2.1) dopo la parola “precedente”, sono inserite le seguenti: “alla data di formazione dell’aliquota”;
      - 1.2.2) dopo la parola “equivalente” sono inserite le seguenti: “secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare”;
    - 1.3) alla lettera d), le parole “nell’ultimo biennio” sono sostituite dalle seguenti: “nel biennio precedente alla data di formazione dell’aliquota”;
  - 2) il comma 3 è abrogato;
  - 3) al comma 4, le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”;
  - 4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:  
 “4-*bis*. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.”;
- i) l'articolo 1325 è abrogato;
- l) all'articolo 1328, comma 2, le parole “primo maresciallo” sono sostituite dalla seguente: “luogotenente”;
- m) all'articolo 1517, comma 5:
- 1) alla lettera f), le parole “tromba in Sib basso” sono soppresse;
  - 2) alla lettera g), prima delle parole “trombone tenore”, sono inserite le seguenti: “tromba in Sib basso.”;
- n) all'articolo 1521, comma 2:
- 1) lettera a) le parole “sette anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”;



- 2) lettera b):
  - 2.1) al numero 1) le parole “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “un anno”;
  - 2.2) al numero 2) le parole “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;
  - 2.3) al numero 3) le parole “otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “sette anni”;
  - 2.4) al numero 4) le parole “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;
  - 2.5) al numero 5) le parole “otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “sette anni”;
- o) all’articolo 1522, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
 

“1-bis. I requisiti per l’attribuzione della qualifica di cui agli articoli 1323, comma 1, lettera c) e 1325-bis, comma 1, lettera c), sono riferiti all’ultimo biennio.”.

## Art. 5

### *Disposizioni transitorie in materia di marescialli*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 2197:
  - 1) al comma 1:
    - 1.1) le parole “Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino” sono sostituite dalla seguente: “Sino”;
    - 1.2) dopo le parole “articolo 679,”, sono inserite le seguenti: “comma 1,”;
    - 1.3) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
      - “a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico;
      - b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall’articolo 682, comma 5, escluso il requisito di anzianità per i volontari in servizio permanente, fissato in sette anni di servizio comunque prestato, di cui almeno tre in servizio permanente.”;
  - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
 

“1-bis. Fino al 2022 compreso, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 50 anni.”;
  - 3) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;
- b) all’articolo 2197-ter, comma 4, lettera c), dopo le parole “sede di servizio”, sono inserite le seguenti: “; se impiegati in ambito internazionale, all'estero e in Italia, è assicurata la permanenza nella sede fino al termine del mandato”;
- c) dopo l’articolo 2250-*quater*, è inserito il seguente:
 

“Art. 2250-*quinquies*. *Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti dell'Aeronautica militare* - 1. Le procedure di avanzamento di cui all’articolo 816, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell’anno 2019, esclusi i marescialli di 1<sup>a</sup> classe e i sergenti maggiori precedentemente giudicati idonei ma non promossi.”;
- d) all’articolo 2251-bis:
  - 1) alla rubrica le parole “fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021” sono soppresse;
  - 2) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
 

“7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2026, in deroga all’articolo 1278, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente:



- a) 8 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
- b) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
- c) 6 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;
- d) 6 anni per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).

7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate tre distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati:

- a) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2012;
- b) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2013;
- c) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2014.”;

e) all'articolo 2251-ter:

- 1) alla rubrica le parole “l'assunzione” sono sostituite dalle seguenti: “l'attribuzione”;
- 2) al comma 1, dopo le parole “in servizio” sono inserite le seguenti: “permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio,”;
- 3) al comma 2, le parole “dell'articolo 1282” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 1056, comma 2”;
- 4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2028, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente sono rispettivamente:

- a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;
- b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
- c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
- d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
- e) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento dell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016, di cui all'articolo 2251;
- f) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8, e all'articolo 2251-bis, comma 6;
- g) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019;
- h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);
- i) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);
- l) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera c).

3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

- a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
- b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
- c) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
- e) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.



*3-quater*. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2020 al 2023, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale è incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita al comma *3-bis*.

*3-quinquies*. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2023, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2022 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2251, comma 8;

b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2251-*bis*, comma 6.

*3-sexies*. Dal 2018 al 2022, in deroga all'articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma *3-bis*, lettere a), b), c), d) ed e) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056.”;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga all'articolo 1282, comma 3, il numero di promozioni al grado di luogotenente è pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.”;

f) all'articolo 2251-*quater*:

1) al comma 2:

1.1) le parole “commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti “commi 2, 3 e *3-bis*”;

1.2) alla lettera c), la parola “2008” è sostituita dalla seguente “2009”;

1.3) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

*c-bis*) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;

*c-ter*) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;

*c-quater*) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma *3-bis*, lettera a);

*c-quinquies*) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma *3-bis*, lettera b);

*c-sexies*) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma *3-bis*, lettera c);

*c-septies*) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma *3-bis*, lettera d).”;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

*2-bis*. Dal 2020 al 2026, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 3, i luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2 fino all'anno 2024 e dall'articolo 1323, comma 1, lettera a), a decorrere dall'anno 2025.

*2-ter*. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e *2-bis* per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

*2-quater*. I luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e *2-bis* per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.”;

g) all'articolo 2251-*quinquies*, comma 3, le parole “se in possesso di anzianità nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall'articolo 1522” sono soppresse;

h) dopo l'articolo 2251-*quinquies*, sono inseriti i seguenti:



“Art. 2251-*sexies*. *Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare* – 1. Per la composizione delle aliquote di valutazione dell'anno 2020, in deroga all'articolo 1278, comma 3, lettera *b*), i requisiti di anzianità richiesti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo capo e corrispondenti, sono rispettivamente:

a) 7 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

b) 6 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

2. Per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo capo dell'anno 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due aliquote, rispettivamente per i marescialli ordinari sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

3. I marescialli capi di cui al comma 2, lettera *b*), sono promossi con decorrenza giuridica il giorno successivo ai marescialli capi di cui al comma 2, lettera *a*).

Art. 2251-*septies*. *Regime transitorio per le promozioni degli orchestrali e archivisti* - 1. Il personale appartenente al ruolo dei musicisti, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che riveste il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, è incluso in una aliquota straordinaria al 1° gennaio 2020 e promosso al grado superiore, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento.

2. Per il personale che alla data del 1° gennaio 2020 riveste il grado di maresciallo capo, primo maresciallo e luogotenente, e gradi corrispondenti, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1521 e 1522, ai fini dell'avanzamento al grado superiore è computata la parte eccedente di anzianità maturata nei precedenti gradi.

3. Il personale che ha maturato l'anzianità prevista per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale è incluso in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutato dalla relativa commissione di avanzamento.”.

## Art. 6

### *Disposizioni a regime in materia di sergenti*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 690:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole “concorsi interni”, sono inserite le seguenti: “e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale.”;

1.2) alla lettera *a*), le parole “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento, e comunque non superiore all'85 per cento”;

1.3) alla lettera *b*), le parole “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento, e comunque non inferiore al 15 per cento”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.”;

b) l'articolo 691 è abrogato;



- c) all'articolo 773, comma 1, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";
- d) l'articolo 1284 è sostituito dal seguente:  
 "Art. 1284. *Forme di avanzamento* - 1. L'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti avviene ad anzianità.";
- e) all'articolo 1285, comma 1:  
 1) le parole " , richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta," sono soppresse;  
 2) le parole "4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni";
- f) all'articolo 1286:  
 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 "1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado di sergente maggiore sono determinati in 3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali il periodo indicato è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.";  
 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
 "1-bis. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono determinati in 2 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni.";
- g) all'articolo 1287:  
 1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:  
 "2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:  
 a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni;  
 b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni;  
 c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;  
 d) nocchieri di porto: 2 anni;  
 e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 5 anni.  
 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:  
 a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;  
 b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;  
 c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;  
 d) nocchieri di porto: 4 anni;  
 e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.";
- 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:  
 "4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.";
- h) all'articolo 1288, comma 1, le parole "4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "3 anni";
- i) all'articolo 1323-bis:  
 1) al comma 1:  
 1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:





“Per l’attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un’aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti:”;

1.2) alla lettera *a*), le parole “otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”;

1.3) alla lettera *c*):

1.3.1) dopo la parola “precedente”, sono inserite le seguenti: “alla data di formazione dell’aliquota”;

1.3.2) dopo la parola “equivalente” sono inserite le seguenti: “secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare”;

1.4) alla lettera *d*), le parole “nell’ultimo biennio” sono sostituite dalle seguenti: “nel biennio precedente alla data di formazione dell’aliquota”;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4, le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-*bis*. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.”.

## Art. 7

### *Disposizioni transitorie in materia di sergenti*

1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all’articolo 2254-*bis*:

1) dopo il comma 1. sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Per il conferimento delle promozioni relative alle aliquote di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell’avanzamento a scelta al grado di sergente maggiore capo, le promozioni sono così determinate:

*a*) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d’avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza prevista al comma 1-*ter*;

*b*) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l’avanzamento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo. Di essi:

1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera *a*), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera *a*);

2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera *a*), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno;

*c*) ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.

1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2019 i requisiti di anzianità richiesti per l’inserimento in aliquota per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono:

*a*) 7 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;

*b*) 6 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;

*c*) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;



- d) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.”;
- 2) al comma 2, alinea, le parole “nel 2017” sono sostituite dalle seguenti: “, al 31 dicembre 2017”;
- 3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:  
 “2-*bis*. Al 1° gennaio 2020, sono promossi al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti i sergenti maggiori con anzianità di grado 2014 e 2015, giudicati idonei ma non promossi nelle aliquote fino al 31 dicembre 2019, secondo il seguente ordine di iscrizione in ruolo:  
 a) la prima metà dei sergenti maggiori con anzianità 2015 non promossi in prima valutazione;  
 b) i sergenti maggiori con anzianità 2014;  
 c) la seconda metà dei sergenti maggiori con anzianità 2015 non promossi in prima valutazione.  
 2-*ter*. Per il conferimento delle promozioni ad anzianità al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2021 è formata l'aliquota di valutazione per i sergenti maggiori con anzianità nel grado 2016.  
 2-*quater*. Per il conferimento delle promozioni ad anzianità al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2022 sono formate le seguenti distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i sergenti maggiori:  
 a) con anzianità nel grado 1° gennaio 2017;  
 b) con anzianità nel grado 2 gennaio 2017;  
 c) con anzianità nel grado 3 gennaio 2017.”;
- 4) al comma 3, dopo le parole “corrispondenti” sono inserite le seguenti: “, in deroga al comma 1-*bis*, per l'anno 2017, ”;
- 5) al comma 4 le parole “nel 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2017”;
- b) all'articolo 2254-*ter*:
- 1) al comma 1, dopo le parole “1323-*bis*,” sono inserite le seguenti: “commi 1, lettere b), c) e d)” e dopo le parole “nel grado fino al” sono aggiunte le seguenti: “31 dicembre”;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 “2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2022, in deroga all'articolo 1323-*bis*, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:  
 a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016;  
 b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2254-*bis*, comma 2, lettere a) e b);  
 c) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2254-*bis*, comma 2, lettera c);  
 d) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2254-*bis*, comma 2, lettera d);  
 e) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019;  
 f) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;  
 g) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;  
 h) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-*bis*, comma 2-*quater*, lettera a);  
 i) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-*bis*, comma 2-*quater*, lettera b);



- l) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-*bis*, comma 2-*quater*, lettera c).”;
- 3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  
 “2-*bis*. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.  
 2-*ter*. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-*bis*, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.”;
- 4) il comma 3 è abrogato.
- c) all'articolo 2254-*quater*, comma 1, lettera a), dopo le parole “sergente maggiore capo”, sono inserite le seguenti: “e comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017”.

## Art. 8

### *Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 704:
- 1) al comma 1, la parola “Ministero” è sostituita dalla seguente: “Ministro”;
  - 2) al comma 1-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro della difesa sono altresì definite le modalità di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.”;
- b) all'articolo 782, comma 1:
- 1) le parole “All'atto dell'ammissione” sono sostituite dalle seguenti: “I volontari ammessi”;
  - 2) le parole “i volontari devono” sono sostituite dalle seguenti: “hanno l'obbligo di”;
  - 3) le parole “dalla conseguita specializzazione” sono soppresse;
- c) l'articolo 1049 è abrogato;
- d) all'articolo 1307-*bis*:
- 1) al comma 1:
    - 1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: “Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:”;
    - 1.2) alla lettera a), le parole “otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”;
    - 1.3) alla lettera c):
      - 1.3.1) dopo la parola “precedente”, sono inserite le seguenti: “alla data di formazione dell'aliquota”;
      - 1.3.2) dopo la parola “equivalente” sono aggiunte le seguenti: “secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare”;
    - 1.4) alla lettera d), le parole “nell'ultimo biennio” sono sostituite dalle seguenti: “nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota”;
  - 2) il comma 3 è abrogato;
  - 3) al comma 4, le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”;
  - 4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:



“4-bis. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.”;

- e) all'articolo 1308, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:  
“4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3, lettera d) i relativi periodi possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.  
4-ter. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria, con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.”;
- f) all'articolo 1309:  
1) al comma 1 la parola “specializzazione” è sostituita dalla seguente “specialità”;  
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
“5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte in tutto o in parte con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.”;
- g) all'articolo 1524, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni.”;

#### Art. 9

##### *Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2204-bis, la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure negli anni dal 2010 al 2016*”;
- b) l'articolo 2205 è abrogato;
- c) all'articolo 2255-ter:  
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
“2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:  
a) 7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;  
b) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;  
c) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;  
d) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);  
e) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d).”;



2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-*bis*. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

2-*ter*. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1307-*bis*, comma 1, lettere *c*) e *d*), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.”.

#### Art. 10

##### *Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1792, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al comma 1, ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al medesimo comma 1, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.”;

b) all'articolo 1808:

1) al comma 1, alinea:

1.1) la parola “ovvero” è soppressa;

1.2) dopo la parola “internazionali,” sono inserite le seguenti: “ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale.”;

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-*bis*. Il trattamento di cui al comma 1 è sospeso in caso di particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare ai sensi del comma 1.”;

c) all'articolo 1809, comma 1:

1) alla lettera *c*), la parola “contributo” è sostituita dalla seguente: “maggiorazione”;

2) le lettere *f*) ed *i*) sono soppresse;

3) alla lettera *h*), la parola “indennità” è sostituita dalla seguente: “contributo”;

2. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-*bis*. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente.”;

2) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“9-*bis*. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della



nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-*bis*, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.”;

b) all'articolo 11:

1) al comma 8:

1.1) all'alinea le parole “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2017” e le parole “entro il 31 dicembre 2017” sono soppresse;

1.2) dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

“*b-bis*) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado: euro 200,00;”;

2) al comma 14, lettera *c*), le parole “commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17”;

3) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

“14-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.”.

3. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30.

## Art. 11

### *Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali*

1. All'articolo 2262-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole “che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere da tale data”;

b) al comma 8:

1) le parole “, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, è effettuata alla” sono sostituite dalle seguenti: “e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e 1811-*bis*, comma 2, decorrono dalla”;

2) dopo le parole “a tenente”, sono inserite le seguenti: “o corrispondente, ove più favorevole”;

c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

“8-*bis*. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianità di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, è corrisposto un assegno lordo *una tantum* negli importi di seguito stabiliti:

a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti;

b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi scelti con qualifica speciale e corrispondenti;

c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.



8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis è altresì corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati:

- a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013;
- b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi scelti e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;
- c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.

8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi degli articoli 1273 e 1284 vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente comma, è corrisposto un assegno *una tantum* pari a euro 150,00.”.

2. A decorrere dal 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente decreto. Se dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente decreto, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a) , della legge 31 dicembre 2009, n 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

## ART. 12

### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in euro 9.427.750 per l'anno 2019, euro 38.040.356 per l'anno 2020, euro 39.238.419 per l'anno 2021, euro 39.411.391 per l'anno 2022, euro 47.700.840 per l'anno 2023, euro 46.035.694 per l'anno 2024, euro 33.127.924 per l'anno 2025, euro 32.071.647 per l'anno 2026, euro 34.649.316 per l'anno 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
  - a) quanto a euro 4.722.126 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
  - b) quanto a euro 4.705.624 per l'anno 2019, euro 38.040.356 per l'anno 2020, euro 39.238.419 per l'anno 2021, euro 39.411.391 per l'anno 2022, euro 47.700.840 per l'anno 2023, euro 46.035.694 per l'anno 2024, euro 33.127.924 per l'anno 2025, euro 32.071.647 per l'anno 2026, euro 34.649.316 per l'anno 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, come rimodulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104.
2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 640.815, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 2, LETTERA A), 3, 4 E 5, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N. 132”.

### PREMESSA

Il presente provvedimento è adottato sulla base della delega contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, a mente del quale il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

La legge delega prevede che, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, i decreti sono adottati osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244<sup>1</sup>, e i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la procedura prevista dall’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L. 31/12/2012, n. 244. *Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.* Art. 1 *Oggetto e modalità di esercizio della delega.* Comma 5 *Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.*

<sup>2</sup> L. 07/08/2015, n. 124 *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.* Art. 8. *Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato.* 1. *Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.*





In ragione del collegamento funzionale con il Decreto di riordino (D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 recante *Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*) il presente decreto legislativo è strutturato secondo il medesimo schema. In particolare, è composto di 12 articoli aventi la medesima rubrica delle omologhe disposizioni del Decreto di riordino e trattano, rispettivamente, le seguenti materie: Articolo 1 *Disposizioni comuni a più categorie*, Articolo 2 *Disposizioni a regime in materia di ufficiali*, Articolo 3 *Disposizioni transitorie in materia di ufficiali*, Articolo 4 *Disposizioni a regime in materia di marescialli*, Articolo 5 *Disposizioni transitorie in materia di marescialli*, Articolo 6 *Disposizioni a regime in materia di sergenti*, Articolo 7 *Disposizioni transitorie in materia di sergenti*, Articolo 8 *Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa*, Articolo 9 *Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa*, Articolo 10 *Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare*, Articolo 11 *Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali*, Articolo 12 *Copertura finanziaria*.

Di seguito vengono illustrati i contenuti dei 12 articoli.

**L'articolo 1, comma 1**, contiene *Disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza*, apportando modifiche al *Codice dell'ordinamento militare*, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni (di seguito *COM*).

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo 622 del *COM* allo scopo di chiarire che perde lo *status* di militare anche chi sia stato condannato a una pena superiore a due anni in applicazione dell'art. 32-*quinqües* del codice penale, così che la condanna determini gli effetti previsti dalla norma, sotto il profilo dello stato giuridico, anche se il personale non è più dotato di rapporto di impiego in quanto già in congedo. La modifica si rende necessaria in quanto:
  - si sono registrati casi di condanna a pene superiori a due anni da cui è scaturita l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 32-*quinqües* anche a personale già sprovvisto di rapporto di impiego. In tale caso, l'ambiguità del dato testuale dell'art. 622 potrebbe porre dei dubbi interpretativi in relazione alla possibilità di privare dello stato di militare il personale che sia già cessato dal servizio per altra causa;
  - il personale che sia già cessato dal rapporto d'impiego con la Amministrazione militare non è detto che non ne abbia instaurato un altro (o ne possa instaurare uno in futuro) con altra Amministrazione. In tal senso, l'attuale formulazione della norma potrebbe essere fuorviante in quanto sembrerebbe inspiegabilmente rivolta esclusivamente a quei militari che siano in servizio permanente e non anche a quelli già in congedo, in ciò differenziandosi vistosamente dalle altre cause di perdita dello stato di militare [cfr. art. 622, lettere a) e b)].

La norma illustrata viene, altresì, modificata attraverso l'introduzione di un **comma 1-bis** allo scopo di prevedere la possibilità, in caso di sospensione precauzionale, sia di retrodatare ai fini giuridici la causa di cessazione per perdita dello *status* di militare (ex art. 867, comma 5<sup>3</sup>), sia di riquificarla (art. 923, comma 5<sup>4</sup>);

---

<sup>3</sup> Articolo 867, comma 5, *La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio: a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1; b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2.*

<sup>4</sup> Articolo 923, comma 5, *Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.*



- la **lettera b)** integra l'articolo **627** al fine di chiarire che gli appartenenti al ruolo Sergenti, nell'ambito della funzioni loro assegnate, svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse ;
- la **lettera c)** modifica l'articolo **635** prevedendo che l'assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio, non costituiscono motivi ostativi al reclutamento nelle Forze armate. Viene introdotta, inoltre, la **lettera g-bis al comma 1** prevedendo quale ulteriore requisito per l'arruolamento che i candidati non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Si prevede, inoltre, l'introduzione dei **commi**:
  - **1-bis** il quale prevede che la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali;
  - **1-ter** il quale prevede che i tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, costituiscono causa di esclusione dai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, secondo quanto stabilito dai relativi bandi;
  - **2-bis** il quale prevede che se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis) non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare;
- la **lettera d)** modifica l'articolo **640** inserendo il comma:
  - **1-bis** che consente l'ammissione d'ufficio delle aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare allo svolgimento dei predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età. Il rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate;
    - 1-ter** il quale prescrive che le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

La norma illustrata, in linea con l'analogo intervento a favore del militare in servizio di cui all'art. 1494, ha lo scopo di evitare penalizzazioni delle aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate che si trovino in stato di temporaneo impedimento costituito dalla gravidanza ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
- la **lettera e)** rettifica la rubrica dell'articolo **645** al fine di precisare l'ambito di applicazione della norma, specificando che la riserva di posti ai congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio si riferisce ai concorsi pubblici;
- la **lettera f)** modifica l'articolo **668** allo scopo di ampliare il bacino del personale da impiegare quali presidenti di commissioni giudicatrici di concorsi, prevedendo di assegnare tale incarico ad ufficiali di grado non inferiore a Colonnello e gradi corrispondenti anziché a generali di brigata e gradi corrispondenti;
- la **lettera g)** integra l'articolo **673** prevedendo che i bandi concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono definire la ripartizione dei posti a concorso anche in base ai corpi, oltre che per armi, specialità o specializzazioni;



- la **lettera h)** modifica l'articolo **705** rimodulandone la rubrica (*Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare*) e il testo al fine di individuare quale requisito per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare di particolari categorie protette una percentuale minima (non inferiore all'ottanta per cento) di inabilità della capacità lavorativa del congiunto divenuto permanentemente inabile al servizio militare per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, a similitudine di quanto previsto dall'art. 709 per l'analogo reclutamento nell'Arma dei carabinieri. La modifica prevede, inoltre che l'arruolamento avvenga previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640 del Codice;
- la **lettera i)** integra il **comma 1, lettera b)** dell'articolo **740** al fine di adeguare il titolo di studio richiesto agli allievi ufficiali in ferma prefissata prevedendo la laurea magistrale per la nomina a tenente o sottotenente di vascello;
- la **lettera l)** modifica l'articolo **798-bis** prevedendo, nei limiti delle dotazioni organiche, una diversa ripartizione delle dotazioni organiche del ruolo marescialli che, a seguito della novella, comprende anche i primi marescialli. La modifica si rende necessaria allo scopo di razionalizzare le dotazioni e consentire una maggiore flessibilità applicativa;
- la **lettera m)** integra l'articolo **843** prevedendo che il Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata individua e disciplina con propria determinazione anche le "*qualificazioni*" di sottufficiali, graduati e militari di truppa ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio. Tale integrazione si rende necessaria al fine di uniformare la norma illustrata all'articolo 811<sup>5</sup> del Codice che suddivide il personale della Marina militare in categorie e specialità o "*qualificazioni*";
- la **lettera n)** sostituisce il **comma 3** dell'articolo **858** prevedendo che la detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in ciascuna delle situazioni che legittimano l'applicazione dell'istituto (detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale, sospensione disciplinare dall'impiego, aspettativa per motivi privati, ecc.) e comporta l'inserimento in ruolo con l'anzianità di grado così rideterminata. A parità di anzianità di grado, il militare è inserito in ruolo dopo i parigrado aventi la medesima anzianità assoluta. L'intervento che si illustra ha lo scopo di uniformare i criteri per il calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali stabiliti dall'art. 859 a quelli già previsti, in generale, dall'articolo 858 per il restante personale militare. Il meccanismo di detrazione previsto dall'art. 859 è risultato, nel tempo, particolarmente penalizzante per il militare che, a fronte di un determinato numero di mesi di "assenza dal servizio", è stato iscritto in ruolo con una minore anzianità giuridica, talvolta anche superiore all'anno. Attraverso la modifica in esame si evitano penalizzazioni prevedendo, anche per gli ufficiali, una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in ciascuna delle situazioni che legittimano l'applicazione dello stesso istituto, in linea con il meccanismo già previsto per il restante personale. Viene, inoltre, sanato l'attuale *deficit* normativo esistente per Generali di Corpo d'Armata, ai quali, non è attualmente applicabile il meccanismo di detrazione di anzianità previsto dall'articolo 859. La illustrata, quindi, commisurando la penalizzazione esclusivamente al tempo, agisce direttamente sull'anzianità assoluta in maniera tale che il militare viene inserito in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado avente medesima anzianità;
- la **lettera o)** modifica l'articolo **862** al fine di estendere a tutto il personale militare le disposizioni relative alle dimissioni volontarie, contemplate solo per gli ufficiali. La modifica assicura uniformità all'azione amministrativa e l'imparzialità della stessa, attraverso la sostituzione del termine *Ufficiale* con quello di *militare*. Si prevede, inoltre, al **comma 4**, un ulteriore intervento

<sup>5</sup> Art. 811 *Militari della Marina militare [...] All'interno di ciascun ruolo della Marina militare i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie, specialità o qualificazioni e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità.*



normativo, ricordato con quello relativo all'articolo 1377 del *COM*<sup>6</sup>, diretto a specificare che il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado, ha facoltà di presentare dimissioni dal grado purché non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego. L'attuale formulazione dell'art. 1377, infatti, non chiarisce se, nel caso di un ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, precedentemente sospeso precauzionalmente dall'impiego e che presenti dimissioni volontarie dal grado, tali dimissioni possano essere accolte (ma senza l'effetto di interrompere l'azione disciplinare) o meno. La nuova formulazione prevede che, in una simile ipotesi, le dimissioni volontarie non possono essere accolte, ciò anche al fine di evitare di proseguire l'iniziativa disciplinare nei confronti di personale che, avendo ormai rinunciato al grado, non sia più dotato del requisito soggettivo (per l'appunto, il grado) che lo rende assoggettabile alla disciplina. Le dimissioni volontarie, quali causa di perdita del grado, erano già previste, per la categoria Ufficiali, dall'art. 70 della legge 113/1954 (Stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). Non erano invece contemplate per il restante personale;

- la **lettera p)** inserisce il **comma 6-bis** all'articolo **880** prevedendo che l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado;
- la **lettera q)** introduce l'articolo **911-bis** prevedendo che il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto, e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa non è utile ai fini dell'anzianità di servizio. La norma supera talune criticità applicative emerse in ordine alla corretta qualificazione giuridica della posizione amministrativa del militare che abbia fruito indebitamente di periodi di congedo straordinario/permessi per esigenze specifiche e che si trova nell'impossibilità di convertirli in licenza ordinaria. A tal fine si precisa che tale personale, ove non possa o non voglia utilizzare la licenza ordinaria (così incidendo sul naturale diritto alle ferie finalizzato al recupero psico-fisico), potrà sanare la propria posizione amministrativa usufruendo di una specifica forma di aspettativa non retribuita;
- la **lettera r)** modifica l'**articolo 914** al fine di introdurre una specifica ipotesi di sospensione dall'impiego conseguente a condanna penale, da applicarsi anche durante l'espiazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, tenuto conto che, a seguito di pronuncia della Consulta sull'art. 866 del *COM* (Corte Cost., Sent. n. 268 del 2016), tale pena accessoria non comporta più la perdita del grado senza giudizio disciplinare (come tuttora previsto in caso di interdizione perpetua o rimozione);
- la **lettera s)** modifica l'articolo **919** al fine di coordinare il testo con la nuova formulazione dell'articolo 1393 del Codice che ha abolito la pregiudiziale penale in sede disciplinare. La modifica illustrata trova applicazione anche alle vicende di cui l'Amministrazione sia venuta a conoscenza durante la vigenza della previgente formulazione dell'art. 1393 del C.O.M., cui si applica ancora la predetta pregiudiziale anche in fase di sospensione ultra-quinquennale;
- la **lettera t)** modifica il **comma 5** dell'articolo **923** al fine di chiarire che la riqualificazione del titolo di cessazione dal servizio di cui al comma 5:
  - si applica anche ai casi di perdita dello stato di militare di cui all'articolo 622 del *COM*<sup>7</sup>. In particolare, si vuole confermare che quando un militare cessa dal servizio per una delle cause di cui al primo comma della norma in commento e successivamente (per una delle circostanze previste dall'articolo 622) perde la condizione di militare, l'interruzione del rapporto d'impiego

---

<sup>6</sup> Art. 1377, comma 5. *Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale*

<sup>7</sup> Art. 622 *Perdita dello stato di militare I. Lo stato di militare si perde esclusivamente: a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra; b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato; c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 32-quinquies del codice penale.*



si intende avvenuta per quest'ultima causa, come peraltro già espressamente previsto per le ipotesi di perdita del grado (sanzione meno grave rispetto a quella in commento);

- opera anche nel caso in cui il procedimento penale pendente al momento della cessazione dal servizio non si conclude con l'applicazione della pena accessoria della perdita del grado e che tale provvedimento sia assunto in esito alla successiva instaurazione di un procedimento disciplinare di stato.
- la **lettera u)** modifica l'articolo **930**, mediante l'inserimento di ulteriori cinque commi, al fine di:
  - consentire anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato. Tale personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente (**comma 1-bis**)
  - prevedere la sospensione della procedura di transito qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego (**comma 1-ter**);
  - precludere o annullare il transito nei casi di perdita del grado ovvero di perdita dello stato di militare (**comma 1-quater**);
  - inquadrare il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632 (**comma 1-quinquies**);
  - consentire al personale militare che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, di presentare domanda di transito manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-quinquies (**comma 1-sexies**);
- la **lettera v)** modifica l'articolo **1000** stabilendo nuovi e più omogenei limiti di età al raggiungimento dei quali gli ufficiali della categoria di complemento sono collocati nella riserva di complemento;
- la **lettera z)** introduce l'articolo **1051-bis** *Promozioni in particolari situazioni*, prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 2017, il militare deceduto ovvero collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo essere stato inserito in aliquota di avanzamento ad anzianità e aver maturato la permanenza minima nel grado rivestito ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo il conseguimento del requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, promosso al grado superiore. La norma consente la promozione ad anzianità a tutti i militari inseriti in aliquota, purché idonei, e prevede che la promozione ad anzianità sia conferita solo se la decorrenza è pari o anteriore alla data di congedo;
- la **lettera aa)** sostituisce l'articolo **1084-bis** *Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio*, al fine di individuare in maniera più precisa la decorrenza della promozione a titolo onorifico per il personale che cessa dal servizio nel caso di raggiungimento del limite di età, collocamento in ausiliaria o riserva, infermità, rinuncia al transito nell'impiego civile o di decesso;
- la **lettera bb)** modifica l'articolo **1275** al fine di rettificare un mero errore semantico riferito alla parola "*specializzazione*", che viene sostituita con "*specialità*", al fine di non ingenerare confusione tra i due termini. E' prevista, inoltre, la modifica del **comma 6** e la soppressione del **comma 6-bis** al fine di adeguare le attribuzioni specifiche della categoria dei nocchieri di porto alle attuali competenze del Corpo delle Capitanerie di porto;
- la **lettera cc)** modifica il **comma 4** dell'articolo **1280** al fine di armonizzare il testo con le norme attinenti all'istituzione del nuovo grado di "luogotenente", prevedendo l'aumento dei periodi



minimi di imbarco in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza. La modifica prevede, altresì, l'inserimento dei commi:

- **4-ter** che prevede una diminuzione per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati al fine di contemperare le esigenze di impiego ed assicurare una adeguata flessibilità nei periodi di servizio prestati a bordo ed in incarichi a terra;
- **4-quater** che introduce una clausola di salvaguardia prevedendo che l'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli;
- la **lettera dd)** modifica l'articolo **1359** eliminando il riferimento alle "*particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione*" della sanzione disciplinare del richiamo al fine di armonizzare la norma con l'art. 1398, comma 5, del Codice ove si prevede che "*al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo*";
- la **lettera ee)** introduce il **comma 1-bis** all'articolo **1373** al fine di chiarire la corretta modalità di calcolo dei termini di durata del procedimento disciplinare a seguito di annullamento, anche in via di autotutela, di alcuni atti. Si prevede, in tali casi, che i termini dell'istruttoria riprendono dal primo degli atti annullati e, pertanto, il tempo trascorso tra il primo degli atti annullati e il provvedimento di rinnovazione deve conseguentemente essere scomputato ai fini del rispetto del termine dei 270 giorni entro cui concludere il procedimento;
- la **lettera ff)** modifica il **comma 5** dell'articolo **1377** al fine di coordinare il testo con le modifiche apportate all'articolo 862 del *COM* ove viene specificato che il militare ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado, purché non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego;
- la **lettera gg)** modifica l'articolo **1381** al fine di adeguare il grado del presidente della Commissione di disciplina a quello del giudicando, prevedendo che il presidente deve essere un generale di corpo d'armata o corrispondente se il giudicando è un generale di brigata, ovvero un generale di divisione se il giudicando è un colonnello;
- la **lettera hh)** modifica l'articolo **1389** relativamente alla procedura in tema di decisioni del Ministro in sede sanzionatoria di stato che viene modificata al fine di adeguare il termine di conclusione del procedimento da 60 a 90 giorni;
- la **lettera ii)** modifica l'articolo **1392** operando un coordinamento con le novellate disposizioni del successivo articolo 1393 del Codice. In particolare, l'intervento è teso a specificare che:
  - il procedimento disciplinare di stato è promosso o riattivato entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione è venuta in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo;
  - i termini del procedimento disciplinare di stato sono **sospesi** in caso di accertata incapacità psichica o fisica, tale da determinare la sospensione del procedimento per impossibilità temporanea dell'incolpato di esercitare in modo cosciente e volontario il diritto di difesa;
  - nei casi in cui il provvedimento che conclude il procedimento penale non consente una compiuta valutazione, i termini decorrono dalla data di acquisizione degli atti necessari all'istruttoria;
- la **lettera ll)** modifica l'articolo **1393** introducendo la possibilità di riattivare il procedimento disciplinare già sospeso o rinviato, qualora l'Amministrazione prima del giudicato penale acquisisca elementi nuovi e sufficienti per concluderlo, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. In particolare, le modifiche sono necessarie al fine di:
  - scongiurare l'eccessiva dilazione della tempistica per la valutazione disciplinare all'atto della definitività del pronunciamento giudiziario;
  - allineare tale disciplina alla recente novella che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 75/2017 ha apportato alla speculare normativa vigente per il pubblico impiego, di cui all'art. 55-ter del



decreto legislativo n. 165/2001, dalla quale già deriva l'attuale impostazione dell'art. 1393, introdotta dalla legge n. 124 del 2015;

- la **lettera mm)** modifica l'articolo **1398** in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 1393 del Codice. La modifica prevede l'inserimento del **comma 1-ter** a mente del quale il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, terzo periodo, è instaurato senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione è venuta in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo;
- la **lettera nn)** modifica l'articolo **1494** prevedendo, in analogia all'articolo 640, disposizioni a favore del personale femminile in stato di gravidanza delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza che intenda accedere ai concorsi interni per la promozione al grado superiore, previste solo per il personale in servizio e frequentante i corsi delle accademie, istituti e scuole delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1494, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010. In tal senso, in linea con quanto previsto per il personale in servizio ordinario e per quello frequentatore di corsi, l'introduzione di tutele a salvaguardia della maternità potrebbe esplicare effetti che, pur prescindere dagli stringenti limiti anagrafici, ne consentano l'applicazione tenendo comunque conto dell'interesse dell'Amministrazione. La modifica illustrata, quindi, consente alle aspiranti all'arruolamento nelle Forze Armate, nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza e temporaneamente impedito a sostenere, nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, gli accertamenti psicofisici, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio nelle specializzazioni del Corpo, se previsti, di essere ammesse, d'ufficio, anche in deroga – per una sola volta – ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Nella medesima ottica, la concorrente risultata idonea in seguito agli accertamenti ovvero alle prove effettuate nel concorso successivo viene avviata alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del successivo analogo concorso e le è attribuita la medesima anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha originariamente presentato domanda di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato;
- la **lettera oo)** rimodula la rubrica ed il testo dell'articolo **2209-septies** al fine di precisare che le disposizioni transitorie dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri che normalmente si applicano a generali e colonnelli, sono riferite al personale fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti, fugando eventuali dubbi interpretativi dovuti alla precedente formulazione che faceva riferimento al "personale non dirigente". Viene modificato anche il comma 3 eliminando la preclusione per il personale collocato in arq dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. La modifica prevede, inoltre l'esclusione dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di primo luogotenente o della qualifica speciale con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

**L'Articolo 2** reca *Disposizioni a regime in materia di ufficiali*, novellando le disposizioni del *codice dell'ordinamento militare* di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica la rubrica dell'articolo **210** eliminando il riferimento al personale paramedico. Viene inserito, inoltre il **comma 1.1** prevedendo che nell'esercizio delle attività libero professionali i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza, ad eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni;





- la **lettera b)** modifica il **comma 1** dell'articolo **652** al fine di specificare che gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali tratti con il grado di tenente mediante concorso per titoli ed esami, devono essere in possesso di una delle lauree magistrali definite per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647. La modifica, inoltre, introduce il **comma 2-bis** prevedendo che in caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami tra i cittadini di età non superiore a 38 anni che risultino già in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso;
- la **lettera c)** integra l'articolo **653** prevedendo il possesso della laurea magistrale per gli ufficiali ausiliari che intendono partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento dei ruoli normali;
- la **lettera d)** modifica l'articolo **655** uniformando il requisito del limite di età (non superiore a 30 anni) per l'accesso al concorso per ufficiali dei ruoli speciali da parte dei frequentatori dei corsi normali delle accademie militari. La modifica prevede, altresì, che l'accesso al concorso è subordinato al possesso dell'idoneità in attitudine militare. Viene precisato, inoltre, che il possesso del titolo di studio non inferiore alla laurea non è riferito ad una generica iscrizione a corsi universitari quinquennali a ciclo unico, ma unicamente agli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che prevedano l'iscrizione a corsi universitari quinquennali a ciclo unico. Tale precisazione si rende necessaria al fine di escludere la possibilità che l'Ufficiale allievo possa invocare, anche in sede giurisdizionale, il diritto ad accedere alla procedura di transito nel ruolo speciale in ragione di una sopravvenuta iscrizione ad un generico corso universitario quinquennale a ciclo unico;
- la **lettera e)** modifica l'articolo **678** prevedendo per gli ufficiali ausiliari che partecipano ai concorsi per ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta un periodo minimo di almeno 18 mesi di servizio prestato senza demerito quale requisito per avere diritto alla riserva di posti;
- la **lettera f)** integra l'articolo **723** estendendo al personale proveniente dai ruoli dei volontari in servizio permanente l'applicazione della norma che prevede il rientro nella categoria di provenienza del personale vincitore di concorso che non supera il corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali;
- la **lettera g)** modifica l'articolo **724** prevedendo l'innalzamento da 11 a 15 anni degli obblighi di servizio per gli Ufficiali iscritti a corsi di laurea della durata di sei anni al fine di salvaguardare l'interesse pubblico connesso con gli investimenti nel settore formativo da parte delle Forze Armate;
- la **lettera h)** modifica l'articolo **725** stabilendo che i sottotenenti dei ruoli normali frequentatori degli Istituti di formazione dell'Esercito che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta. Ciò significa che la rideterminazione dell'anzianità assoluta avviene solo al momento della promozione al grado di tenente senza alcuna indicazione della posizione in ruolo. L'integrazione illustrata si rende necessaria in quanto prima della promozione al grado di Tenente, ovvero prima dell'iscrizione in quadro di avanzamento, per gli Ufficiali dell'Esercito frequentatori del corso di applicazione, interviene la rideterminazione dell'anzianità relativa sulla base della graduatoria di merito redatta dall'Istituto di formazione al termine del quadriennio (sessennio per il Corpo sanitario) formativo. L'anzianità relativa viene rideterminata tra Ufficiali aventi pari anzianità assoluta. Il sottotenente "ripetente", il quale mantiene, secondo la norma, la propria anzianità assoluta, che termina positivamente il quadriennio/sessennio formativo, si trova compreso nella relativa graduatoria di merito unitamente ai sottotenenti appartenenti al corso in cui è confluito, aventi, però, un'anzianità assoluta inferiore di un anno. Conseguentemente, le differenti anzianità assolute non consentono di procedere alla rideterminazione dell'anzianità/posizione in ruolo, a meno di intervenire, in maniera forzata, con la rideterminazione di tutti i sottotenenti (ripetenti e non, appartenenti al medesimo Corso/Corpo), solo dopo la loro promozione a tenente. In analogia a quanto previsto per la Marina Militare dall'articolo 728, comma 4, il testo del novellato articolo 725 prevede per gli Ufficiali ammessi a ripetere l'anno di corso, il transito al corso successivo a quello di





appartenenza e l'iscrizione in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso nel quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta e consentire, così, all'atto del superamento del corso di applicazione, la rideterminazione dell'anzianità relativa tra sottotenenti aventi pari anzianità assoluta;

- la **lettera i)** modifica l'articolo **801** prevedendo che il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unità, è stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa anziché del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Viene, inoltre, modificato il **comma 3** nel quale si stabilisce che il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa prevista dal comma 2;
- la **lettera l)** modifica il **comma 1** dell'articolo **831** al fine di specificare che per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali è necessario il conseguimento della laurea magistrale, anziché del diploma di laurea specialistica, alla data di scadenza del bando. Viene modificato, inoltre, il **comma 5** prevedendo l'innalzamento dei limiti di età fino a 50 anni, il conseguimento della laurea magistrale (anziché il diploma di laurea specialistica) e l'aumento del periodo fino a 5 anni nel quale il candidato deve aver riportato una qualifica non inferiore ad "eccellente". Non è più richiesto, invece, l'espletamento dei periodi di comando o attribuzioni specifiche. Viene, inoltre, inserito il **comma 6-bis** che, in presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano consente, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel menzionato ruolo normale degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale, anziché specialistica, in ingegneria o architettura;
- la **lettera m)** abroga l'articolo **859** del Codice la cui disciplina è stata assorbita nella nuova formulazione dell'articolo 858;
- la **lettera n)** integra l'articolo **900** spostando dal 2019 al 2029 l'applicazione dell'istituto del collocamento nel servizio permanente a disposizione (spad) dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro. L'intervento consente la progressiva anemizzazione dell'istituto dello spad, fino a cessare completamente nel 2031, ultimo anno utile per il collocamento in spad dei tenenti colonnelli che raggiungeranno il limite di età il terzo anno successivo a quello di vigenza dell'istituto;
- la **lettera o)** rettifica il **comma 4** dell'articolo **909** perfezionando il testo al fine di specificare che la cessazione dal servizio permanente a domanda può essere chiesta dagli Ufficiali già collocati in aspettativa per riduzione quadri (a.r.q.) e non da quelli che devono essere ancora collocati;
- la **lettera p)** introduce l'articolo **965-bis** prevedendo uno speciale obbligo di servizio - analogamente a quanto già previsto in caso di avvio di ufficiali medici a corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie per esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 964 del *COM* - anche nei confronti degli ufficiali che, per esigenze dell'amministrazione, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca. In tal caso, il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare;
- la **lettera q)** modifica l'articolo **988-bis** innalzando il limite di età a 60 anni per il richiamo in servizio dalla riserva di complemento al fine di incrementare le possibilità di richiamo;
- la **lettera r)** rettifica l'articolo **1009** allo scopo di adeguare la formulazione alle novità introdotte dal Decreto di riordino, espungendo il riferimento al personale non direttivo e non dirigente che, alla luce delle categorie indicate al comma 1 (ufficiali generali, superiori ed inferiori), viene correttamente indicato come il "restante personale";
- la **lettera s)** modifica il **comma 1** dell'articolo **1037** mediante l'inserimento della **lettera a-bis** e la modifica della **lettera b)**, al fine di adeguare la composizione della Commissione Superiore



d'Avanzamento (C.S.A.) dell'Esercito italiano alle novità apportate all'organizzazione dell'Esercito dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 recante *Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*. In particolare, si prevede che la CSA sia composta dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito (comma 1, lettera a-bis) dai generali di corpo d'armata in servizio permanente che sono preposti a comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia (comma 1, lettera b)) oltre che dagli altri membri indicati dall'articolo 1037. Viene modificata, inoltre, la **lettera c)** al fine di adeguare il testo alla nuova formulazione del comma 1. La novella illustrata si rende necessaria poiché, sino all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 91/2016, la composizione della CSA, per quanto concerne i membri preposti al comando di "Alti Comandi" ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale, risultava congrua alla struttura della Forza Armata. Infatti: il Comando delle Forze Operative Terrestri rappresentava il Vertice dell'organizzazione operativa della Forza Armata, ai sensi dell'art. 102 del COM (ricomprendendo, nel suo ambito anche il NATO *Rapid Deployable Corps*); il Comando Logistico dell'Esercito e il Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, rappresentavano (e continuano a rappresentare) rispettivamente il Vertice logistico e il Vertice addestrativo-scolastico dell'Esercito; il Comando Militare della Capitale rappresentava il Vertice dell'organizzazione territoriale. A seguito delle modifiche apportate alla struttura organizzativa della Forza Armata dal menzionato decreto legislativo si è verificato un disallineamento tra le disposizioni contenute negli artt. 1037 e 1041 del COM (che sono rimaste inalterate) e la rimodulazione degli "Alti Comandi" che l'art. 447 del TUOM definisce "*i comandi periferici di vertice di Forza Armata (...) con funzioni logistiche e amministrative, con competenza territoriale (...) con a capo Alti Comandanti rivestenti il grado di Ufficiali Generali o Ammiragli*". L'interpretazione sistematica delle norme sopra citate (art. 1037 del COM e art. 447 del TUOM) conduce a risultati poco coerenti con il principio di "rappresentatività" che la CSA deve necessariamente garantire in quanto nella definizione di "Alto Comando" di cui all'art. 447 del TUOM, da un lato è difficilmente sussumibile il Comando delle Forze Operative Terrestri/Comando Operativo Esercito ed il Comando Militare della Capitale, dall'altro risulta discutibile l'estromissione di altri Comandi (es. Comando Truppe Alpine, Comando delle Forze Operative Nord, Comando delle Forze Operative Sud) nel cui ambito prestano servizio una elevata percentuale di valutandi. Il testo del novellato articolo 1037 stabilisce quindi una diversa composizione della C.S.A. che, nella attuale formulazione, prevede la partecipazione, oltre che del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, di tutti i Generali di Corpo d'Armata, in servizio permanente effettivo, che dipendono direttamente dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e si trovano in posizione di comando, con l'esclusione dei comandi multinazionali in Italia e all'estero. Tale rimodulazione è volta ad attribuire all'Alto Collegio la massima rappresentatività di tutte le articolazioni della Forza Armata;

- la **lettera t)** integra l'articolo 1039 mediante un perfezionamento della formulazione, evitando possibili dubbi interpretativi mediante l'inserimento della specifica definizione di "grande unità aerea";

la **lettera u)** inserisce il **comma 3-bis** all'articolo 1064 prevedendo che il Ministro può richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento;

- la **lettera v)** modifica l'articolo 1071 prevedendo che gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi. L'intervento mira a stabilire una decorrenza unica per le promozioni a scelta allo scopo di:
  - evitare disparità tra ufficiali promossi nello stesso anno per effetto di decorrenze diversificate connesse a un fattore esogeno costituito dal momento in cui si verificano le vacanze;
  - semplificare le procedure di avanzamento, adottando un unico provvedimento di promozione per tutti gli aventi titolo;



- snellire l'attività amministrativa evitando di instaurare procedimenti amministrativi volti a rideterminare la decorrenza della promozione nei confronti di più ufficiali nei casi in cui si verificano vacanze organiche i cui effetti giuridici decorrono da una data antecedente alla formalizzazione dei provvedimenti che le determinano. Tale disposizione trova applicazione soltanto con riferimento alle promozioni tabellari poiché quelle aggiuntive e di anticipo di quadro restano disciplinate dall'attuale regime;
- la **lettera z)** modifica l'articolo **1088** prevedendo che i motivi di servizio che hanno determinato la maturazione tardiva dei requisiti per la valutazione dell'ufficiale debbano essere comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza senza più la necessità che vengano riconosciuti con una determinazione del Ministro al fine di snellire il procedimento amministrativo;
- la **lettera aa)** inserisce il **comma 2-bis** all'articolo **1094** prevedendo che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza;
- la **lettera bb)** sopprime alle tabelle 1, 2, e 3, al quadro I, la nota *a*);
- la **lettera cc)** modifica la tabella 1 di ciascuno dei Quadri da I a IX prevedendo, alla colonna 8, per l'avanzamento dei Capitani il superamento dei corsi previsti da apposito decreto ministeriale;
- la **lettera dd)** modifica la tabella 1 in calce a ciascuno dei quadri da I a IX precisando che il requisito per l'avanzamento dei Capitani previsto alla colonna 8, tabella 1 di ciascuno dei Quadri da I a IX è richiesto a decorrere dall'anno successivo a quello di adozione del decreto ministeriale;
- la **lettera ee)** modifica la **tabella 1**, prevedendo alla **colonna 8**:
  - di ciascuno dei **quadri I, II e V**, la laurea magistrale, anziché il diploma di laurea specialistica, tra i "*Titoli, esami, corsi richiesti*" in corrispondenza del grado di tenente;
  - del **quadro III** la laurea magistrale, anziché il diploma di laurea specialistica, tra "*Titoli, esami, corsi richiesti*" in corrispondenza del grado di tenente;
- la **lettera ff)** modifica la **tabella 2**, prevedendo, alla **colonna 8 del quadro I**, la laurea magistrale, anziché la specialistica, tra i "*Titoli, esami, corsi richiesti*" in corrispondenza del grado di sottotenente di vascello;
- la **lettera gg)** modifica la **tabella 3**, prevedendo alla **colonna 8**:
  - di ciascuno dei **quadri I e II**, la laurea magistrale, anziché specialistica, tra i "*Titoli, esami, corsi richiesti*" in corrispondenza del grado di tenente;
  - di ciascuno dei **quadri III e IV**, il conseguimento della laurea magistrale, anziché specialistica, tra i "*Titoli, esami, corsi richiesti*" in corrispondenza del grado di tenente.

L'Articolo 3 reca *Disposizioni transitorie in materia di ufficiali*, apportando modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

In particolare:

- la **lettera a)** modifica il **comma 1-quater** dell'articolo **2196-bis** prevedendo, nel caso del reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il possesso dei titoli entro la data di presentazione della domanda, anziché alla data di pubblicazione del bando, analogamente a quanto disposto in via generale per il reclutamento nelle Forze armate. Viene inserito, inoltre, il **comma 1-quinquies** prevedendo, fino al 2024, per le esigenze funzionali dell'Esercito italiano, l'innalzamento fino a 55 anni del limite di età per l'accesso al ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano;
- la **lettera b)** modifica l'articolo **2233-quater** senza alcuna innovazione ma in funzione esplicativa al fine di assicurare l'applicazione uniforme tra le Forze Armate del regime transitorio sulla formazione delle aliquote degli ufficiali, garantendo che l'incremento della permanenza in un grado, quale compensazione per il beneficio ottenuto per gli effetti del primo comma, sia graduale e non superi un anno per ogni grado;
- la **lettera c)** modifica il **comma 3-ter** dell'articolo **2239** al fine di specificare che a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore dei capitani dell'aeronautica aventi anzianità di grado 2010, è richiesto il requisito del conseguimento della laurea magistrale, anziché specialistica, previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II. Viene inserito, inoltre, il **comma 3-**



*quater* prevedendo che sino all'anno 2024 per l'avanzamento dei capitani del Ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica e del Ruolo normale delle Armi dell'aeronautica militare è richiesto il conseguimento della laurea magistrale, anziché specialistica;

- la **lettera d)** integra l'articolo **2250-ter** al fine di armonizzare il regime transitorio delle promozioni in servizio permanente a disposizione (spad) con l'art. 900 (nel testo novellato) si prevede di mantenere la possibilità di conferire le promozioni, secondo le modalità descritte dall'articolo, fino al 2031 allineando, peraltro, la fine del periodo con quanto previsto per l'Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza. Rimane ferma la possibilità, per i tenenti colonnelli con anzianità nel grado di almeno 13 anni, di essere promossi al grado superiore ai sensi dell'art. 1072-bis. Rimane invariata, inoltre, la decorrenza dell'attribuzione delle citate promozioni al 1° luglio dell'anno di riferimento.

**L'articolo 4** reca *Disposizioni a regime in materia di marescialli* apportando al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le seguenti modificazioni:

- la **lettera a)** inserisce il **comma 3-bis** all'articolo **655-bis** prevedendo che i primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami nel ruolo speciale limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialità ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite con decreto del Ministro della difesa;
- la **lettera b)** integra l'articolo **682** prevedendo che ai concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli di cui all'articolo 679 possono partecipare i giovani che sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria. La norma illustrata prevede anche l'innalzamento del limite di età da 40 a 45 anni nelle ipotesi di concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo sergenti di cui all'articolo 679 comma 1, lettera b). Si prevede, inoltre, che le norme per lo svolgimento dei concorsi, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto;
- la **lettera c)** integra l'articolo **760** prevedendo, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, l'abbassamento del periodo minimo di formazione da sei a tre mesi per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1 del Codice;
- la **lettera d)** modifica il comma 2 dell'articolo **816** prevedendo che i militari dell'Aeronautica militare all'interno di ciascun ruolo possono essere ripartiti anche in categorie oltre che specialità. Viene inserito, inoltre, il **comma 2-bis** prevedendo, per il personale del ruolo marescialli e sergenti dell'Aeronautica militare, un sistema di avanzamento a scelta per categorie e specialità con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità;
- la **lettera e)** modifica l'articolo **972** prevedendo l'individuazione mediante decreto del Ministro della difesa da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dei corsi di particolare livello tecnico cui possono partecipare i marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- la **lettera f)** modifica il **comma 1** dell'articolo **1273** mediante il riferimento all'avanzamento a scelta del personale appartenente al ruolo dei marescialli anziché alla categoria dei sottufficiali. La modifica prevede, inoltre, la sostituzione della **lettera a)** del comma 2, prevedendo che, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota;
- la **lettera g)** integra l'articolo **1278** prevedendo una riduzione delle permanenze nei gradi (da 8 a 7 per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e da 7 a 6 per l'avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti). La novella è volta a uno sviluppo più armonico e dinamico della progressione di carriera dei Marescialli, creando un incentivo al transito dai ruoli inferiori e un'ulteriore spinta a concorrere per l'accesso al ruolo superiore;
- la **lettera h)** modifica l'articolo **1323** allo scopo di definire le procedure per l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente. La modifica prevede il riordino delle competenze e delle attività demandate alla Direzione generale per il personale militare (DGPM) e alle Commissioni di avan-



zamento, specificando da quando decorre il periodo relativo alle verifiche che devono essere effettuate. La modifica prevede, inoltre, l'abrogazione del **comma 3**. Viene inserito, altresì, il **comma 4-bis** al fine di prevedere che i luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione dei requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data;

- la **lettera i)** abroga l'articolo **1325** in quanto non più attuale per effetto degli interventi apportati con il Decreto di riordino;
- la **lettera l)** modifica l'articolo **1328** al fine di recepire l'introduzione del nuovo grado di luogotenente previsto dal Decreto di riordino specificando che il grado di aiutante di battaglia è superiore al grado di luogotenente e corrispondenti;
- la **lettera m)** modifica l'articolo **1517** adeguando la norma allo scopo di un più razionale posizionamento delle classi di strumenti musicali nell'ambito dell'organizzazione delle bande musicali;
- la **lettera n)** modifica l'articolo **1521** prevedendo una riduzione dei periodi di permanenza dei sottufficiali del ruolo musicisti in coerenza con le riduzioni di permanenza previste per il personale dei ruoli Ispettori;
- la **lettera o)** inserisce il **comma 1-bis** all'articolo **1522** al fine di armonizzare le previsioni relative ai requisiti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale al personale dei ruoli dei musicisti con la permanenza minima prevista nel grado di luogotenente per l'accesso alla predetta qualifica, prevedendo che i requisiti per l'attribuzione sono riferiti all'ultimo biennio.

**L'Articolo 5** reca *Disposizioni transitorie in materia di marescialli* apportando modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Nell'elaborazione del transitorio viene presa in esame la carriera dei marescialli nel suo sviluppo complessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica di luogotenente, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal correttivo. Lo sviluppo transitorio del correttivo si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalco. Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito la qualifica di primo luogotenente, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum.

In particolare, vengono apportate le seguenti modificazioni:

- la **lettera a)** novella l'articolo **2197** armonizzando i contenuti alle modifiche dell'articolo 682 relative al reclutamento nel ruolo marescialli, evitando ogni possibile dubbio interpretativo. A tal fine, la norma illustrata, prevede di mantenere fino al 2024 la flessibilità nella ripartizioni dei posti tra concorsi pubblici e concorsi interni, nonché la deroga ai requisiti per la partecipazione al concorso interno del personale volontario in servizio permanente che può accedere con sette anni di servizio, di cui tre in servizio permanente, a fronte dei dieci di servizio, di cui sette in servizio permanente, previsti dalla normativa a regime (art. 682, comma 5, lettera b). Viene inserito, inoltre, il **comma 1-bis** prevedendo l'innalzamento del limite di età a 50 anni, fino al 2022 compreso, per la partecipazione al concorso interno riservato a sergenti e volontari in servizio permanente di cui al comma 1, lettera b). La modifica prevede, inoltre, l'abrogazione dei **commi 2-bis e 2-ter**;
- la **lettera b)** modifica il **comma 4, lettera c)** dell'articolo **2197-ter** prevedendo che ai vincitori del concorso straordinario per marescialli, se impiegati in ambito internazionale, all'estero e in Italia, è assicurata la permanenza nella sede fino al termine del mandato;
- la **lettera c)** introduce, dopo l'articolo **2250-quater**, l'articolo **2250-quinquies** *Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti dell'Aeronautica militare* prevedendo che le procedure di avanzamento introdotte dall'articolo 816, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2019, esclusi i marescialli di 1<sup>a</sup> classe e i sergenti maggiori precedentemente giudicati idonei ma non promossi;



- la **lettera d)** modifica la rubrica dell'articolo **2251-bis**, eliminando il riferimento al 2021 per il termine del regime transitorio dell'articolo. Viene inoltre inserito il **comma 7-bis** all'articolo 2251-bis, che dettaglia le anzianità minime necessarie per l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2026. Infine il **comma 7-ter** disciplina le promozioni dell'anno 2020, prevedendo tre distinte aliquote di valutazione rispettivamente per i marescialli capi con anzianità 2012, 2013 e 2014;
- la **lettera e)** modifica l'**articolo 2251-ter** perfezionando la formulazione della rubrica, integra il comma 1 al fine di consentire l'inclusione nella fattispecie normativa ai Sottufficiali del ruolo d'onore richiamati dal congedo. Viene introdotta, altresì, una precisazione al comma 2 in merito alla modalità di promozione al grado di luogotenente nell' aliquota straordinaria del 1° gennaio 2017, che viene di fatto valutato ad anzianità, e quindi con rinvio all'articolo 1056, comma 2. La norma consente la promozione a luogotenente a tutti i sottufficiali promossi primi marescialli prima dell'entrata in vigore del Decreto di riordino (D. Lgs. 29/05/2017, n. 94 recante Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244). Il **comma 3-bis** definisce in dettaglio per gli anni dal 2020 al 2028, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera b) e in aderenza ai principi di sviluppo del transitorio, le permanenze minime per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente. Il **comma 3-quater** prevede dal 2020 al 2023 una riduzione dei tempi per la valutazione del personale che, per effetto dell'anzianità al primo gennaio, verrebbe altrimenti inserito in aliquota di valutazione 364 giorni dopo la maturazione del requisito previsto. Il comma 3-quinquies, disciplina in dettaglio la composizione dell' aliquota di valutazione dell'anno 2023.

Il **comma 3-sexies** prevede negli anni dal 2018 al 2022 che le promozioni al grado di luogotenente avvengano ad anzianità per i primi marescialli precedentemente valutati a scelta secondo la disciplina ante riordino. La modifica al **comma 5** estende fino al 2029 la promozione al 75% dell' aliquota di valutazione al fine di poter gestire l'incremento numerico delle aliquote causato dall'acorpamento di diverse annualità conseguente alle riduzioni delle permanenze;

- la **lettera f)** novella l'articolo **2251-quater** prevedendo la modifica della **lettera c) del comma 2** e l'introduzione delle successive **lettere da c-bis) a c-septies)** al fine di disciplinare in aderenza al principio adottato per lo sviluppo del transitorio i requisiti minimi di anzianità per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente negli anni dal 2020 al 2024. Il **comma 2-bis** all'articolo 2251-quater prevedendo che fino all'anno 2026, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 3, i luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita dall'articolo 1323, comma 1, lettera a). La norma illustrata ha lo scopo di consentire, in fase transitoria, una riduzione dei tempi per la valutazione del personale che, per effetto di una anzianità al primo gennaio, verrebbe inserito in aliquota di valutazione 364 giorni dopo la maturazione dell'anzianità prevista. I **commi 2-ter e 2-quater** disciplinano le modalità di rinnovo della valutazione per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente;
- la **lettera g)** modifica l'articolo **2251-quinquies** rettificando il testo della norma al fine di correggere un vizio di formulazione che creava una sperequazione nell'attribuzione del grado di luogotenente al personale del ruolo musicisti, creando possibili scavalcamenti;
- la **lettera h)** inserisce, dopo l'articolo **2251-quinquies**:
  - l'articolo **2251-sexies** recante *Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*. La norma illustrata prevede che per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo capo per l'anno 2020, al 31 dicembre 2019 sono formate due aliquote, nelle quali sono inseriti i marescialli ordinari, rispettivamente con anzianità nel grado 2013 e con anzianità nel grado 2014. Le promozioni al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti sono rispettivamente conferite con le decorrenze giuridiche e amministrative 1° gennaio 2020 e 2 gennaio 2020;
  - l'articolo **2251-septies** al fine di introdurre disposizioni transitorie e di coordinamento con le modifiche previste in tema di riduzione delle permanenze per il personale del ruolo musicisti.



L'articolo 6 reca *Disposizioni a regime in materia di sergenti* apportando al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **690** integrando le modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti. In particolare, si prevede una un abbassamento dal 50 al 40 per cento del limite minimo (comunque non superiore all'85 per cento) dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente e un innalzamento dal 50 al 60 per cento (comunque non inferiore al 15 per cento) del limite minimo dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo. Viene, inoltre, sostituito il comma 3 prevedendo che le modalità per lo svolgimento dei concorsi, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto;
- la **lettera b)** abroga l'articolo **691** in ragione della dei contenuti del novellato articolo 690;
- la **lettera c)** modifica l'articolo **773** prevedendo una riduzione da tre a due mesi della durata del Corso di aggiornamento e formazione professionale per i volontari in servizio permanente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica;
- la **lettera d)** sostituisce l'articolo **1284** prevedendo che l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti avviene anzianità;
- la **lettera e)** modifica l'articolo **1285** innalzando da 4 a 5 anni il periodo di permanenza minimo per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti al fine di garantire uno sviluppo più armonico e dinamico della progressione di carriera dei Sergenti, creando un incentivo al transito dal ruolo inferiore e un'ulteriore spinta a concorrere per l'accesso al ruolo superiore;
- la **lettera f)** modifica l'articolo **1286** riducendo i periodi di attribuzione specifica dei Sergenti dell'Esercito in ragione della riduzione di permanenza nei gradi prevista dal Decreto di riordino. In particolare, la modifica:
  - integra il **comma 1** prevedendo che Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali il periodo minimo di attribuzioni specifiche è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.
  - inserisce il **comma 1-bis** a mete del quale i periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono determinati in 2 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni;
- la **lettera g)** modifica l'articolo **1287** riducendo i periodi minimi di imbarco per l'espletamento degli obblighi giuridici in armonia agli anni di permanenza nei gradi del ruolo sergenti previsti dal Decreto di riordino. La novella introduce, inoltre, al **comma 4-bis**, una clausola di salvaguardia nei casi in cui sia stato disposto lo spostamento di una specialità da una categoria ad un'altra con differenti periodi minimi di imbarco, prevedendo l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli;
- la **lettera h)** modifica l'articolo **1288** riducendo da 4 a 3 anni i periodi di attribuzione specifica per l'avanzamento dei Sergenti dell'Aeronautica in ragione della riduzione di permanenza nei gradi prevista dal Decreto di riordino;
- la **lettera i)** modifica l'articolo **1323-bis** relativo all'attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo, prevedendo riferimenti procedurali e temporali chiari in merito alla formazione dell'aliquota e per le valutazioni di eventuali provvedimenti disciplinari. Si prevede, inoltre, la riduzione da 8 a 6 anni della permanenza nel grado di Sergente maggiore capo per l'accesso alla qualifica speciale al fine di uno sviluppo maggiormente dinamico del ruolo creando un incentivo ulteriore al transito dal ruolo di base. Viene inserito, inoltre, un **comma 4-bis** il quale prevede che i sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti, sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione dei requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.





**L'articolo 7** reca *Disposizioni transitorie in materia di sergenti*, apportando modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Nell'elaborazione del transitorio viene presa in esame la carriera dei sergenti nel suo sviluppo complessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica special, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal correttivo. Lo sviluppo transitorio del correttivo si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalco. Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito al qualifica speciale, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **2254-bis** inserendo i commi:
  - **1-bis** che consente di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 2019 la disciplina di avanzamento per terzi, eliminata con la modifica dell'articolo 1273;
  - **1-ter** che disciplina in dettaglio, in armonia con i principi del transitorio, le anzianità richieste per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo;
  - **2-bis** che stabilisce i criteri di iscrizione in ruolo delle aliquote promosse nell'anno 2020, in cui confluisce il personale non ancora promosso con le precedenti valutazioni per terzi;
  - **2-ter** che definisce per l'anno 2021 l'adozione dell'avanzamento ad anzianità stabilendo l'anzianità dell'aliquota da valutare;
  - **2-quater** che provvede a dettagliare la composizione delle distinte aliquote da formare nell'anno 2022;
- la **lettera b)** modifica l'articolo **2254-ter** riducendo e definendo nel dettaglio per gli anni dal 2017 al 2022; secondo i principi del transitorio, i requisiti di anzianità per l'attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capi. I commi 2-bis e 2-ter disciplinano le modalità di rinnovo della valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale. La modifica prevede, inoltre, l'abrogazione del **comma 3**;
- la **lettera c)** modifica l'articolo **2254-quater** allo scopo di chiarire la decorrenza del parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per i sergenti maggiori capo con quattro anni di anzianità nel grado, precisando che l'emolumento in questione è attribuito, per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, all'atto della promozione a sergente maggiore capo e comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017.

**L'articolo 8** reca *Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa*, apportando al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le seguenti modificazioni:

- la **lettera a)** modifica il **comma 1-bis** dell'articolo **704** prevedendo le modalità di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato vengono definite con Decreto del Ministro della difesa;
- la **lettera b)** modifica l'articolo **782** specificando, ai fini degli speciali obblighi di servizio per i volontari, l'inizio della decorrenza e della scadenza dei vincoli di ferma e dei rinnovi o estensione delle ferme;





- la **lettera c)** abroga l'articolo **1049** poiché trattasi di una norma superata dalle innovazioni apportate dal riordino all'articolo 1047 del Codice che disciplina le commissioni di avanzamento permanenti;
- la **lettera d)** modifica l'articolo **1307-bis** prevedendo, ai fini del procedimento di attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti, riferimenti procedurali e temporali più chiari circa la formazione dell'aliquota e le valutazioni di eventuali provvedimenti disciplinari. Si prevede, inoltre, la riduzione da otto a sei anni del requisito di anzianità di grado. Viene inserito, inoltre, il **comma 4-bis** che disciplina le modalità di rinnovo della valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale.
- la **lettera e)** inserisce il **comma 4-bis** l'articolo **1308** recependo anche per i volontari in servizio permanente gli incarichi relativi alla categoria nocchieri di porto di attribuzioni specifiche. Si prevede anche l'inserimento del **comma 4-ter** che introduce una clausola di salvaguardia nei casi in cui sia stato disposto lo spostamento di una specialità da una categoria ad un'altra con differenti periodi minimi di imbarco prevedendo l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli;
- la **lettera f)** modifica l'articolo **1309** al fine di correggere un mero errore semantico contenuto nel testo dell'articolo, recependo la corretta formulazione letteraria del termine *specialità*, in luogo del termine *specializzazione*. La modifica si rende necessaria al fine di non ingenerare confusione con le differenti abilitazioni. Viene modificato, inoltre, il **comma 5** al fine di adeguare gli incarichi relativi alla categoria dei nocchieri di porto alle attuali competenze acquisite dal Corpo;
- la **lettera g)** integra il **comma 2** dell'articolo **1524** prevedendo che il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni, analogamente al limite massimo stabilito per il reclutamento degli atleti.

**L'articolo 9** reca *Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa* apportando al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le seguenti modificazioni:

Nell'elaborazione del transitorio viene presa in esame la carriera dei graduati nel suo sviluppo complessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica special, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal correttivo. Lo sviluppo transitorio del correttivo si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalco. Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito al qualifica speciale, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum.

In particolare, vengono apportate le seguenti modificazioni:

- la **lettera a)** modifica la rubrica dell'articolo **2204-bis** *Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure negli anni dal 2010 al 2016* perfezionandone il testo al fine di evitare dubbi interpretativi. Il testo novellato, infatti, non fa più riferimento "all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente", come nella precedente versione, ma alla "riammissione alle procedure di immissione" di quei volontari in ferma quadriennale o in rafferma biennale esclusi in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato;
- la **lettera b)** abroga l'articolo **2205** in quanto trattasi di norma non più attuale;
- la **lettera c)** modifica l'articolo **2255-ter** prevedendo il riferimento temporale del termine della disciplina transitoria e la riduzione dei requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento nell'aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale in deroga all'articolo 1307-bis. La modifica si rende necessaria al fine di risolvere una problematica insorta nella previgente formulazione della norma



che non includeva, di fatto, i sergenti maggiori con anzianità 2012 promossi sergenti maggiori capo il 1° gennaio e il 1° aprile 2017 e che quindi, non rientrando nel regime transitorio previsto dai commi 1 e 2, avrebbero dovuto permanere nel grado 8 anni anziché 7 per l'attribuzione della qualifica speciale. Viene inoltre disciplinato, nel periodo transitorio, una forma compensativa che consente il bilanciamento delle permanenze in funzione del criterio di raggiungimento della qualifica speciale dopo una permanenza minima nel ruolo di almeno 15 anni (4+4+7). I **commi 2-bis e 2-ter** disciplinano le modalità di rinnovo della valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale.

L'**articolo 10** reca disposizioni relative al *Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare* e consta di tre commi.

Al **comma 1** reca modificazioni al decreto legislativo n. 66 del 2010. In particolare:

- la **lettera a)** inserisce il **comma 1-bis** all'**articolo 1792** introducendo una norma di favore in caso di decesso del personale in ferma. Il comma in questione prevede che se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo, ferma restando la corresponsione della prevista indennità, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti;
- la **lettera b)** modifica l'**articolo 1808** al fine di armonizzare la previsione del COM alle evoluzioni della normativa comunitaria in materia di "concorso alle spese per il personale da parte di organismi terzi alla Difesa che vengono impiegati senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione". La modifica prevede che l'assegno di lungo servizio all'estero è sospeso in caso di particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi. In tali situazioni si provvede ad integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi od organismi fino a concorrenza di quanto effettivamente spettate al militare, fermo restando il rispetto del tetto annuale di spesa, di 81,6 M€, fissato dalla Commissione Permanente di Finanziamento in occasione della riunione del 14 dicembre 2007. Tale Organo (istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,) è composto -tra l'altro- da un magistrato della Corte dei conti e da rappresentanti della Ministero dell'economia e delle finanze e riceve periodicamente i consuntivi di spesa relativi alle competenze accessorie del personale in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare; provvedimento senza oneri;
- la **lettera c)** modifica il **comma 1** dell'**articolo 1809**, al fine di rendere coerente sul piano formale la formulazione delle relative disposizioni con le modifiche del trattamento economico del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero, intervenute dal 2010 a oggi (cui rinvia l'alinella del suddetto articolo 1809). In particolare:
  - il n. 1) coordina la lettera *e)* dell'articolo 1809 con la nuova formulazione dell'articolo 178 del DPR n. 18/1967, introdotta dall'articolo 1, comma 319, lettera l), della legge n. 190/2014;
  - il n. 2) sopprime le lettere *f)* ed *i)* dell'articolo 1809 in riferimento all'avvenuta abrogazione dell'articolo 171-bis, comma 5, del DPR n. 18/1967 (stabilita dall'art. 16-bis, comma 4, lettera e), del DL n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89/2014);
  - il n. 3) coordina la lettera *h)* dell'articolo 1809 con l'articolo 199 del DPR n. 18/1967, come modificato dall'articolo 9-bis del DL n. 101/2013 (convertito dalla legge n. 125/2013);

Si precisa che gli interventi rispondono solo a esigenze di coordinamento formale dei testi normativi vigenti, in quanto il trattamento economico del personale militare in servizio presso rappresentanze diplomatiche è in ogni caso automaticamente allineato a quello corrisposto "ai limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri" (art. 1809, comma 1, alinea).

Al **comma 2**, reca modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. In particolare:

- la **lettera a)** inserisce il **comma 8-bis** all'**articolo 10** prevedendo che ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel



periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente. La norma illustrata ha lo scopo di armonizzare il trattamento economico fondamentale del personale appartenente al ruolo dei graduati in servizio permanente che, nelle more di vedersi attribuita la qualifica speciale, è stato promosso al grado di sergente e quindi beneficiario di un assegno *ad personam* inferiore. L'assegno funzionale attribuito non è cumulabile con quello eventualmente percepito dal grado apicale dei graduati con 8 anni di anzianità di grado in ragione della normativa vigente ante riordino. La modifica prevede, inoltre, l'inserimento del **comma 9-bis** prevedendo che il compenso per lavoro straordinario per i capitani che alla data del 1° gennaio 2018 non hanno maturato una anzianità di tredici anni dalla nomina ad ufficiale è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n)<sup>8</sup>, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;

- la **lettera b)** inserisce la **lettera b-bis** al comma 8 dell'**articolo 11** prevedendo un assegno lordo *una tantum* al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 30 settembre 2017 il grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado. La modifica si rende necessaria al fine di riconoscere un emolumento al personale del ruolo che comunque ha una notevole anzianità di servizio derivante dall'alimentazione proveniente dall'inferiore ruolo graduati. Al fine di completare l'estensione delle norme di concertazione al personale dirigente viene:

- modificato il **comma 14, lettera c)**, prevedendo l'applicazione agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, di alcuni istituti previsti dall'articolo 11, commi 11 e 12 e dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Viene inserito;
- inserito il **comma 14-bis** prevedendo che sono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2019 agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.

Al **comma 3**, prevede che, fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30. La misura mira a rendere progressiva in modo omogeneo con gli altri ruoli la misura dell'assegno funzionale per il ruolo dei volontari in servizio permanente anche in relazione alle nuove maggiori funzioni previste per tale ruolo dal provvedimento di riordino di cui al decreto legislativo n. 94/2017.

**L'articolo 11** reca *Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali*.

Al **comma 1**, sono apportate modifiche all'articolo **2262-bis** del COM recante Disposizioni transitorie e di *coordinamento in tema di riordino*. In particolare:

- la **lettera a)** modifica il **comma 3** dell'articolo prevedendo che agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, è corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Le modifiche sono necessarie al fine di evitare disparità di trattamento tra ufficiali fino al grado di capitano che matura il requisito dei 13 anni di servizio dalla nomina di ufficiale/aspirante prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente. In mancanza della modifica il suddetto personale si

---

<sup>8</sup> Articolo 1810-bis, comma 8, lettera n), "maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante";



vedrebbe attribuiti due diversi istituti retributivi. Nel primo caso un assegno *ad personam* riassorbibile che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale. La predetta penalizzazione non interessa il personale di cui al secondo caso al quale è attribuito un assegno personale di riordino non riassorbibile. La modifica consente di attribuire il medesimo istituto retributivo al personale che si trovi nelle condizioni previste dalla norma. La norma non comporta maggiori oneri in quanto la misura iniziale degli assegni è la stessa.

- la **lettera b)** modifica il **comma 8** prevedendo che agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3<sup>9</sup>, e 1811-bis, comma 2<sup>10</sup>, decorrono dalla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente o corrispondente, ove più favorevole;
- la **lettera c)** aggiunge i seguenti commi:
  - **8-bis** al fine di attribuire un assegno lordo *una tantum* di importo commisurato al grado a favore del personale che non beneficerà di alcuna riduzione di anzianità per il conseguimento del grado apicale prevista a regime dal presente atto normativo (caporal maggiori capo scelto qualifica speciale, sergenti maggiori capo qualifica speciale e primi luogotenenti con anzianità di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019);
  - **8-ter** che estende il citato beneficio economico al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020;
  - **8-quater** prevedendo la corresponsione di un assegno *una tantum* ai sergenti maggiore capo promossi ai sensi degli articoli 1273 e 1284 del *COM*, quale compensazione per il ritardo nella promozione a scelta per terzi.

Al **comma 2** prevede che a decorrere dal 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente decreto. Se dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente decreto, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

**L'articolo 12** reca disposizioni per la copertura finanziaria.

---

<sup>9</sup> Articolo 1811, comma 3. Agli ufficiali superiori con più di 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio è effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.

<sup>10</sup> Articolo 1811-bis, comma 2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante.



## RELAZIONE TECNICA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 2, LETTERA A), 3, 4 E 5, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N. 132”.

### PREMESSA

Il presente provvedimento è adottato sulla base della delega contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, a mente del quale il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

La legge delega prevede che, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, i decreti sono adottati osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244<sup>1</sup>, e i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la procedura prevista dall’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>L. 31/12/2012, n. 244. *Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.* Art. 1 *Oggetto e modalità di esercizio della delega.* Comma 5 *Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.*

<sup>2</sup>L. 07/08/2015, n. 124 *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.* Art. 8. *Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato.* 1. *Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i*



In ragione del collegamento funzionale con il Decreto di riordino (D.Lgs. 29/05/2017, n. 94 recante *Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*) il presente decreto legislativo è strutturato secondo il medesimo schema del Decreto di riordino. In particolare, è composto di 12 articoli aventi la medesima rubrica delle omologhe disposizioni del Decreto di riordino e trattano, rispettivamente, le seguenti materie: Articolo 1 *Disposizioni comuni a più categorie*, Articolo 2 *Disposizioni a regime in materia di ufficiali*, Articolo 3 *Disposizioni transitorie in materia di ufficiali*, Articolo 4 *Disposizioni a regime in materia di marescialli*, Articolo 5 *Disposizioni transitorie in materia di marescialli*, Articolo 6 *Disposizioni a regime in materia di sergenti*, Articolo 7 *Disposizioni transitorie in materia di sergenti*, Articolo 8 *Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa*, Articolo 9 *Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa*, Articolo 10 *Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare*, Articolo 11 *Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali*, Articolo 12 *Copertura finanziaria*.

Il presente schema di decreto legislativo, dunque, sotto il profilo strutturale contiene principalmente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare (di seguito nominato Codice), necessarie a raggiungere lo scopo prefisso. L'intervento di cui al presente schema di decreto è correlato e contestuale a quello previsto per le Forze di polizia, ed è volto ad assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e 3, comma, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

La contestualità degli interventi normativi in questione è supportata dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle suddette finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale del comparto sicurezza-difesa. A tal fine è stato istituito apposito fondo finanziato con le risorse derivanti dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ed alla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012. Il predetto fondo è stato successivamente incrementato con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Da tale stanziamento complessivo vanno decurtati i fondi destinati alla copertura finanziaria del Decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle risorse finanziarie complessive disponibili per la copertura degli oneri di entrambi i decreti legislativi per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate.

---

*profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.*



Anno	Risparmi razionalizzazione FdP *	Risparmi revisione strumento militare FA **	Articolo 1, comma 451, legge 30/12/2018, n. 145	Oneri D.Lgs. 5/10/2018, n. 126	Rimodulazione D.Lgs. 21/09/18, n. 104	TOTALE RISORSE DISPONIBILI
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	e=a+b+c+d+e
2019	60.213.882,00	10.000.000,00	0	-1.514.590	-8.000.000,00	60.699.292,00
2020	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-923.613	-7.000.000,00	112.080.774,00
2021	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-1.032.429	-6.000.000,00	112.971.958,00
2022	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-789.425	-7.000.000,00	112.214.962,00
2023	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-702.360	17.000.000,00	136.302.027,00
2024	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-723.419	11.000.000,00	130.280.968,00
2025	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-1.015.370	0	118.989.017,00
2026	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-816.467	0	119.187.920,00
2027	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-1.100.429	0	118.903.958,00
2028	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-730.884	0	119.273.503,00

\* Articolo 7, comma 2, lettera a del Decreto Legislativo 16 ottobre 2017, n. 148 come convertito con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172. Lo stanziamento complessivo per il 2019 è composto da: 30.120.313 riferiti all'anno 2017, 15.089.182 riferiti all'anno 2018 e 15.004.375 riferiti all'anno 2019.

\*\* Articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Lo stanziamento complessivo per il 2019 è composto da: 5.000.000 riferiti all'anno 2018 e 5.000.000 riferiti all'anno 2019.

La ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di riordino per Corpi e Forze è la seguente:

RIPARTIZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
Anno	FF.PP.	FF.AA.	TOTALE
2019	51.271.542,00	9.427.750,00	60.699.292,00
2020	74.040.418,00	38.040.356,00	112.080.774,00
2021	73.733.539,00	39.238.419,00	112.971.958,00
2022	72.803.571,00	39.411.391,00	112.214.962,00
2023	88.601.187,00	47.700.840,00	136.302.027,00
2024	84.245.274,00	46.035.694,00	130.280.968,00
2025	85.861.093,00	33.127.924,00	118.989.017,00
2026	87.116.273,00	32.071.647,00	119.187.920,00
2027	84.254.642,00	34.649.316,00	118.903.958,00
2028	88.375.178,00	30.898.325,00	119.273.503,00

A completamento del quadro finanziario di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, occorre considerare che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione del



presente provvedimento correttivo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e armate, complessivamente stimati in 1,84 milioni di euro annui, lordo amministrazione (di cui 0,64 milioni per le forze armate), a decorrere dall'anno 2020 che dovranno essere allocati sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,022% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconoscere ai sensi della normativa vigente al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa, in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del conto annuale 2017, ammonta a circa 8,2 miliardi di euro a lordo degli oneri riflessi. La copertura degli oneri indiretti, con riferimento alle Forze armate, è stata prevista nell'ambito del successivo articolo 12

Di seguito vengono illustrati i contenuti dei 12 articoli.

**L'articolo 1, comma 1**, contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, apportando modifiche al *codice dell'ordinamento militare*, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **622** del *COM* allo scopo di chiarire che perde lo *status* di militare anche chi sia stato condannato a una pena superiore a due anni in applicazione dell'art. 32-*quinquies* del codice penale, così che la condanna determini gli effetti previsti dalla norma, sotto il profilo dello stato giuridico, anche se il personale non è più dotato di rapporto di impiego in quanto già in congedo. La precisazione si rende necessaria in quanto:
  - si sono registrati casi di condanna a pene superiori a due anni da cui è scaturita l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 32-*quinques* anche a personale già sprovvisto di rapporto di impiego. In tale caso, l'ambiguità del dato testuale dell'art. 622 potrebbe porre dei dubbi interpretativi in relazione alla possibilità di privare dello stato di militare il personale che sia già cessato dal servizio per altra causa;
  - il personale che sia già cessato dal rapporto d'impiego con la Amministrazione militare non è detto che non ne abbia instaurato un altro (o ne possa instaurare uno in futuro) con altra Amministrazione. In tal senso, l'attuale formulazione della norma potrebbe essere fuorviante in quanto sembrerebbe inspiegabilmente rivolta esclusivamente a quei militari che siano in servizio permanente e non anche a quelli già in congedo, in ciò differenziandosi vistosamente dalle altre cause di perdita dello stato di militare [cfr. art. 622, lettere a) e b)].

La norma illustrata viene, altresì, modificata attraverso l'introduzione di un **comma 1-bis** allo scopo di prevedere la possibilità, in caso di sospensione precauzionale, sia di retrodatare ai fini giuridici la causa di cessazione per perdita dello *status* di militare (ex art. 867, comma 5<sup>3</sup>), sia di riquificarla (art. 923, comma 5<sup>4</sup>); provvedimento senza oneri;

---

<sup>3</sup> Articolo 867, comma 5, *La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un*





- la **lettera b)** integra l'articolo **627** al fine di chiarire che gli appartenenti al ruolo Sergenti, nell'ambito della funzioni loro assegnate, svolgono mansioni anche qualificate e complesse; provvedimento senza oneri;
- la **lettera c)** modifica l'articolo **635** prevedendo che l'assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il mancato superamento dei corsi basilici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio, non costituiscono motivi ostativi al reclutamento nelle Forze armate. Viene introdotta, inoltre, la **lettera g-bis al comma 1** prevedendo quale ulteriore requisito per l'arruolamento che i candidati non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Si prevede, inoltre, l'introduzione dei **commi**:
  - **1-bis** il quale prevede che la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali;
  - **1-ter** il quale prevede che i tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico comunque non conseguenti a patologie o a interventi di natura sanitaria, se non conformi ai doveri di dignità e decoro del militare secondo quanto stabilito dai bandi, costituiscono causa di esclusione dai concorsi;
- **2-bis** il quale prevede che se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis) non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare. Provvedimento senza oneri;
- la **lettera d)** modifica l'articolo **640**, inserendo il comma:
  - **1-bis** che consente l'ammissione d'ufficio delle aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare allo svolgimento dei predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età. Il rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di

---

*procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio: a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1; b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2.*

<sup>4</sup> *Articolo 923, comma 5, Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.*



partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate;

- **1-teril** quale prescrive che le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento;

La norma illustrata, in linea con l'analogo intervento a favore del militare in servizio di cui all'art. 1494, ha lo scopo di evitare penalizzazioni delle aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate che si trovino in stato di temporaneo impedimento costituito dalla gravidanza ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Provvedimento senza oneri;

- la **lettera e)** rettifica la rubrica dell'articolo **645** al fine di precisare l'ambito di applicazione della norma, specificando che la riserva di posti ai congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio si riferisce ai concorsi pubblici; provvedimento senza oneri;
- la **lettera f)** modifica l'articolo **668** allo scopo di ampliare il bacino del personale da impiegare quali presidenti di commissioni giudicatrici di concorsi, prevedendo di assegnare tale incarico ad ufficiali di grado non inferiore a Colonnello e gradi corrispondenti anziché a generali di brigata e gradi corrispondenti; provvedimento senza oneri;
- la **lettera g)** integra l'articolo **673** prevedendo che i bandi concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere la ripartizione dei posti a concorso anche in base ai corpi, oltre che per armi, specialità o specializzazioni; provvedimento senza oneri;
- la **lettera h)** modifica l'articolo **705** rimodulandone la rubrica (*Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare*) e il testo al fine di individuare quale requisito per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare di particolari categorie protette una percentuale minima (non inferiore all'ottanta per cento) di inabilità della capacità lavorativa del congiunto divenuto permanentemente inabile al servizio militare per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, a similitudine di quanto previsto dall'art. 709 per l'analogo reclutamento nell'Arma dei carabinieri. La modifica prevede, inoltre che l'arruolamento avvenga previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640 del Codice; provvedimento senza oneri;
- la **lettera i)** integra il **comma 1, lettera b)** dell'articolo **740** al fine di adeguare il titolo di studio richiesto agli allievi ufficiali in ferma prefissata prevedendo la laurea magistrale per la nomina a tenente o sottotenente di vascello; provvedimento senza oneri;
- la **lettera l)** modifica l'articolo **798-bis** prevedendo, nei limiti delle dotazioni organiche, una diversa ripartizione delle dotazioni organiche del ruolo marescialli che, a seguito della novella, comprende anche i primi marescialli. La modifica si rende necessaria allo scopo di razionalizzare le dotazioni e consentire una maggiore flessibilità applicativa; provvedimento senza oneri;



- la **lettera m)** integra l'articolo **843** prevedendo che il Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata individua e disciplina con propria determinazione anche le "qualificazioni" di sottufficiali, graduati e militari di truppa ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio. Tale integrazione si rende necessaria al fine di uniformare la norma illustrata all'articolo 811<sup>5</sup> del Codice che suddivide il personale della Marina militare in categorie e specialità o "qualificazioni"; provvedimento senza oneri;
- la **lettera n)** sostituisce il **comma 3** dell'articolo **858** prevedendo che la detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in ciascuna delle situazioni che legittimano l'applicazione dell'istituto (detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale, sospensione disciplinare dall'impiego, aspettativa per motivi privati, ecc,) e comporta l'inserimento in ruolo con l'anzianità di grado così rideterminata. A parità di anzianità di grado, il militare è inserito in ruolo dopo i parigrado aventi la medesima anzianità assoluta. L'intervento che si illustra ha lo scopo di uniformare i criteri per il calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali stabiliti dall'art. 859 a quelli già previsti, in generale, dall'articolo 858 per il restante personale militare. Il meccanismo di detrazione previsto dall'art. 859 è risultato, nel tempo, particolarmente penalizzante per il militare che, a fronte di un determinato numero di mesi di "assenza dal servizio", è stato iscritto in ruolo con una minore anzianità giuridica, talvolta anche superiore all'anno. Attraverso la modifica in esame si evitano penalizzazioni prevedendo, anche per gli ufficiali, una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in ciascuna delle situazioni che legittimano l'applicazione dello stesso istituto, in linea con il meccanismo già previsto per il restante personale. Viene, inoltre, sanato l'attuale *deficit* normativo esistente per Generali di Corpo d'Armata, ai quali, non è attualmente applicabile il meccanismo di detrazione di anzianità previsto dall'articolo 859. La illustrata, quindi, commisurando la penalizzazione esclusivamente al tempo, agisce direttamente sull'anzianità assoluta in maniera tale che il militare viene inserito in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado avente medesima anzianità. Provvedimento senza oneri;
- la **lettera o)** modifica l'articolo **862** al fine di estendere a tutto il personale militare le disposizioni relative alle dimissioni volontarie, contemplate solo per gli ufficiali. La modifica assicura uniformità all'azione amministrativa e l'imparzialità della stessa, attraverso la sostituzione del termine Ufficiale con quello di militare. Si prevede, inoltre, al **comma 4**, un ulteriore intervento normativo, raccordato con quello relativo all'articolo 1377 del *COM*<sup>6</sup>, diretto a specificare che il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado, ha facoltà di presentare dimissioni dal grado purché non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego. L'attuale formulazione dell'art. 1377, infatti, non chiarisce se, nel caso di un ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, precedentemente sospeso precauzionalmente dall'impiego e che presenti dimissioni volontarie dal grado, tali dimissioni

<sup>5</sup>Art. 811 *Militari della Marina militare [...] All'interno di ciascun ruolo della Marina militare i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie, specialità o qualificazioni e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità.*

<sup>6</sup>Art. 1377, comma 5. *Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale*



possano essere accolte (ma senza l'effetto di interrompere l'azione disciplinare) o meno. La nuova formulazione prevede che, in una simile ipotesi, le dimissioni volontarie non possono essere accolte, ciò anche al fine di evitare di proseguire l'iniziativa disciplinare nei confronti di personale che, avendo ormai rinunciato al grado, non sia più dotato del requisito soggettivo (per l'appunto, il grado) che lo rende assoggettabile alla disciplina. Le dimissioni volontarie, quali causa di perdita del grado, erano già previste, per la categoria Ufficiali, dall'art. 70 della legge 113/1954 (Stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). Non erano invece contemplate per il restante personale. Provvedimento senza oneri;

- la **lettera p)** inserisce il **comma 6-bis** all'articolo **880** prevedendo che l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado. Provvedimento senza oneri;
- la **lettera q)** introduce l'articolo **911-bis** prevedendo che il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto, e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa in questione non è utile ai fini dell'anzianità di servizio. La norma supera talune criticità applicative emerse in ordine alla corretta qualificazione giuridica della posizione amministrativa del militare che abbia fruito indebitamente di periodi di congedo straordinario/permessi per esigenze specifiche e che si trova nell'impossibilità di convertirli in licenza ordinaria. A tal fine si precisa che tale personale, ove non possa o non voglia utilizzare la licenza ordinaria (così incidendo sul naturale diritto alle ferie finalizzato al recupero psico-fisico), potrà sanare la propria posizione amministrativa usufruendo di una specifica forma di aspettativa non retribuita, priva di effetti sull'avanzamento. Provvedimento senza oneri;
- la **lettera r)** modifica l'**articolo 914** al fine di introdurre una specifica ipotesi di sospensione dall'impiego conseguente a condanna penale, da applicarsi anche durante l'espiazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, tenuto conto che, a seguito di pronuncia della Consulta sull'art. 866 del *COM* (Corte Cost., Sent. n. 268 del 2016), tale pena accessoria non comporta più la perdita del grado senza giudizio disciplinare (come tuttora previsto in caso di interdizione perpetua o rimozione). Provvedimento senza oneri;
- la **lettera s)** modifica l'articolo **919** al fine di coordinare il testo con la nuova formulazione dell'articolo 1393 del Codice che ha abolito la pregiudiziale penale in sede disciplinare. La modifica illustrata trova applicazione anche alle vicende di cui l'Amministrazione sia venuta a conoscenza durante la vigenza della previgente formulazione dell'art. 1393 del C.O.M., cui si applica ancora la predetta pregiudiziale anche in fase di sospensione ultra-quinquennale. Provvedimento senza oneri;
- la **lettera t)** modifica il **comma 5** dell'articolo **923** al fine di chiarire che la riqualificazione del titolo di cessazione dal servizio di cui al comma 5:
  - si applica anche ai casi di perdita dello stato di militare di cui all'articolo 622 del *COM*<sup>7</sup>. In particolare, si vuole confermare che quando un militare cessa dal servizio per una delle cause

---

<sup>7</sup>Art. 622 *Perdita dello stato di militare 1. Lo stato di militare si perde esclusivamente: a) per indegnità a seguito di*



di cui al primo comma della norma in commento e successivamente (per una delle circostanze previste dall'articolo 622) perde la condizione di militare, l'interruzione del rapporto d'impiego si intende avvenuta per quest'ultima causa, come peraltro già espressamente previsto per le ipotesi di perdita del grado (sanzione meno grave rispetto a quella in commento);

- opera anche nel caso in cui il procedimento penale pendente al momento della cessazione dal servizio non si conclude con l'applicazione della pena accessoria della perdita del grado e che tale provvedimento sia assunto in esito alla successiva instaurazione di un procedimento disciplinare di stato.

Provvedimento senza oneri;

- la **lettera u)** modifica l'articolo **930**, mediante l'inserimento di ulteriori cinque commi, al fine di:
  - consentire anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato. Tale personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente (**comma 1-bis**);
  - prevedere la sospensione della procedura di transito qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego (**comma 1-ter**);
  - precludere o annullare il transito nei casi di perdita del grado ovvero di perdita dello stato di militare (**comma 1-quater**);
  - inquadrare il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632 (**comma 1-quinquies**);
  - consentire al personale militare che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, di presentare domanda di transito manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-quinquies (**comma 1-sexies**);

Provvedimento senza oneri;

- la **lettera v)** modifica l'articolo **1000** stabilendo nuovi e più omogenei limiti di età al raggiungimento dei quali gli ufficiali della categoria di complemento sono collocati nella riserva di complemento; provvedimento senza oneri;

---

*degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra; b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato; c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 32-quinquies del codice penale.*



- la **lettera z)** introduce l'articolo **1051-bis** *Promozioni in particolari situazioni*, prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 2017, il militare deceduto ovvero collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo essere stato inserito in aliquota di avanzamento ad anzianità e aver maturato la permanenza minima nel grado rivestito ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo il conseguimento del requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, promosso al grado superiore. La norma consente la promozione ad anzianità a tutti i militari inseriti in aliquota, purché idonei, e prevede che la promozione ad anzianità sia conferita solo se la decorrenza è pari o anteriore alla data di congedo; **gli oneri sono riportati nell'annesso 1 Tabella 2 relativamente agli oneri delle Forze armate e Tabella 2-bis relativamente agli oneri dell'Arma dei Carabinieri;**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
48.889	23.448	25.977	28.506	31.035	33.564	36.093	38.622	41.151	43.680
30.877	15.351	17.037	18.723	20.409	22.095	23.781	25.467	27.153	28.839

- la **lettera aa)** sostituisce l'articolo **1084-bis** *Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio*, al fine di individuare in maniera più precisa la decorrenza della promozione a titolo onorifico per il personale che cessa dal servizio nel caso di raggiungimento del limite di età, collocamento in ausiliaria o riserva, infermità, rinuncia al transito nell'impiego civile o di decesso; provvedimento senza oneri;
- la **lettera bb)** modifica l'articolo **1275** al fine di rettificare un mero errore semantico riferito alla parola "*specializzazione*", che viene sostituita con "*specialità*", al fine di non ingenerare confusione tra i due termini. E' prevista, inoltre, la modifica del **comma 6** e la soppressione del **comma 6-bis** al fine di adeguare le attribuzioni specifiche della categoria dei nocchieri di porto alle attuali competenze del Corpo delle Capitanerie di porto; provvedimento senza oneri;
- la **lettera cc)** modifica il **comma 4** dell'articolo **1280** al fine di armonizzare il testo con le norme attinenti all'istituzione del nuovo grado di "luogotenente", prevedendo l'aumento dei periodi minimi di imbarco in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza. La modifica prevede, altresì, l'inserimento dei commi:
  - **4-ter** che prevede una diminuzione per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati al fine di contemperare le esigenze di impiego ed assicurare una adeguata flessibilità nei periodi di servizio prestati a bordo ed in incarichi a terra;
  - **4-quater** che introduce una clausola di salvaguardia prevedendo che l'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli;
Provvedimento senza oneri;
- la **lettera dd)** modifica l'articolo **1359** eliminando il riferimento alle "*particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione*" della sanzione disciplinare del *richiamo* al fine di armonizzare la norma con l'art. 1398, comma 5, del Codice ove si prevede che "*al trasgressore è*



*comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo”*; provvedimento senza oneri;

- la **lettera ee)** introduce il **comma 1-bis** all'articolo **1373** al fine di chiarire la corretta modalità di calcolo dei termini di durata del procedimento disciplinare a seguito di annullamento, anche in via di autotutela, di alcuni atti. Si prevede, in tali casi, che i termini dell'istruttoria riprendono dal primo degli atti annullati e, pertanto, il tempo trascorso tra il primo degli atti annullati e il provvedimento di rinnovazione deve conseguentemente essere scomputato ai fini del rispetto del termine dei 270 giorni entro cui concludere il procedimento; provvedimento senza oneri;
- la **lettera ff)** modifica il **comma 5** dell'articolo **1377** al fine di coordinare il testo con le modifiche apportate all'articolo 862 del *COM* ove viene specificato che il militare ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado, purché non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego; provvedimento senza oneri;
- la **lettera gg)** modifica l'articolo **1381** al fine di adeguare il grado del presidente della Commissione di disciplina a quello del giudicando, prevedendo che il presidente deve essere un generale di corpo d'armata o corrispondente se il giudicando è un generale di brigata, ovvero un generale di divisione se il giudicando è un colonnello; provvedimento senza oneri;
- la **lettera hh)** modifica l'articolo **1389** relativamente alla procedura in tema di decisioni del Ministro in sede sanzionatoria di stato che viene modificata al fine di adeguare il termine di conclusione del procedimento da 60 a 90 giorni; provvedimento senza oneri;
- la **lettera ii)** modifica l'articolo **1392** operando un coordinamento con le novellate disposizioni del successivo articolo 1393 del Codice. In particolare, l'intervento è teso a specificare che:
  - il procedimento disciplinare di stato è promosso o riattivato entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione è venuta in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo;
  - i termini del procedimento disciplinare di stato sono **sospesi** in caso di accertata incapacità psichica o fisica, tale da determinare la sospensione del procedimento per impossibilità temporanea dell'incolpato di esercitare in modo cosciente e volontario il diritto di difesa;
  - nei casi in cui il provvedimento che conclude il procedimento penale non consente una compiuta valutazione, i termini decorrono dalla data di acquisizione degli atti necessari all'istruttoria.

Provvedimento senza oneri;

la **lettera ll)** modifica l'articolo **1393** introducendo la possibilità di riattivare il procedimento disciplinare già sospeso o rinviato, qualora l'Amministrazione prima del giudicato penale acquisisca elementi nuovi e sufficienti per concluderlo, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. In particolare, le modifiche sono necessarie al fine di:

- scongiurare l'eccessiva dilazione della tempistica per la valutazione disciplinare all'atto della definitività del pronunciamento giudiziario;
- allineare tale disciplina alla recente novella che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 75/2017 ha apportato alla speculare normativa vigente per il pubblico impiego, di cui all'art. 55-ter del



decreto legislativo n. 165/2001, dalla quale già deriva l'attuale impostazione dell'art. 1393, introdotta dalla legge n. 124 del 2015;

Provvedimento senza oneri;

- la **lettera mm)** modifica l'articolo **1398** in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 1393 del Codice. La modifica prevede l'inserimento del **comma 1-ter** a mente del quale il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, terzo periodo, è instaurato senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione è venuta in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo; provvedimento senza oneri;
- la **lettera nn)** modifica l'**articolo 1494** prevedendo, in analogia all'articolo 640, disposizioni a favore del personale femminile in stato di gravidanza delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza che intenda accedere ai concorsi interni per la promozione al grado superiore, previste solo per il personale in servizio e frequentante i corsi delle accademie, istituti e scuole delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1494, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010. In tal senso, in linea con quanto previsto per il personale in servizio ordinario e per quello frequentatore di corsi, l'introduzione di tutele a salvaguardia della maternità potrebbe esplicare effetti che, pur a prescindere dagli stringenti limiti anagrafici, ne consentano l'applicazione tenendo comunque conto dell'interesse dell'Amministrazione. La modifica illustrata, quindi, consente alle aspiranti all'arruolamento nelle Forze Armate, nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza e temporaneamente impedito a sostenere, nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, gli accertamenti psicofisici, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio nelle specializzazioni del Corpo, se previsti, di essere ammesse, d'ufficio, anche in deroga – per una sola volta – ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Nella medesima ottica, la concorrente risultata idonea in seguito agli accertamenti ovvero alle prove effettuate nel concorso successivo viene avviata alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del successivo analogo concorso e le è attribuita la medesima anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha originariamente presentato domanda di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato; provvedimento senza oneri;
- la **lettera oo)** rimodula la rubrica ed il testo dell'articolo **2209-septies** al fine di precisare che le disposizioni transitorie dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri che normalmente si applicano a generali e colonnelli, sono riferite al personale fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti, fugando eventuali dubbi interpretativi dovuti alla precedente formulazione che faceva riferimento al "personale non dirigente". Viene modificato anche il comma 3 eliminando la preclusione per il personale collocato in arq dalla disponibilità all'eventuale





impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. La modifica prevede, inoltre l'esclusione dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di primo luogotenente o della qualifica speciale con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri; provvedimento senza oneri;

**L'Articolo 2** reca *Disposizioni a regime in materia di ufficiali*, novellando le disposizioni del *codice dell'ordinamento militare* di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica la rubrica dell'articolo **210** eliminando il riferimento al personale paramedico. Viene inserito, inoltre il comma 1.1 prevedendo che nell'esercizio delle attività libero professionali i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza, ad eccezione di incarichi in favore di tali Amministrazioni; provvedimento senza oneri;
- la **lettera b)** introduce il **comma 2-bis** all'articolo **652** prevedendo che in caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di età non superiore a 38 anni che risultino già in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso. Provvedimento senza oneri;
- la **lettera c)** integra l'articolo **653** prevedendo il possesso della laurea magistrale per gli ufficiali ausiliari che intendono partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento dei ruoli normali; provvedimento senza oneri;
- la **lettera d)** modifica l'articolo **655** uniformando il requisito del limite di età (non superiore a 30 anni) per l'accesso al concorso per ufficiali dei ruoli speciali da parte dei frequentatori dei corsi normali delle accademie militari. La modifica prevede, altresì, che l'accesso al concorso è subordinato al possesso dell'idoneità in attitudine militare. Viene precisato, inoltre, che il possesso del titolo di studio non inferiore alla laurea non è riferito ad una generica iscrizione a corsi universitari quinquennali a ciclo unico, ma unicamente agli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che prevedano l'iscrizione a corsi universitari quinquennali a ciclo unico. Tale precisazione si rende necessaria al fine di escludere la possibilità che l'Ufficiale allievo possa invocare, anche in sede giurisdizionale, il diritto ad accedere alla procedura di transito nel ruolo speciale in ragione di una sopravvenuta iscrizione ad un generico corso universitario quinquennale a ciclo unico; provvedimento senza oneri.
- la **lettera e)** modifica l'articolo **678** prevedendo per gli ufficiali ausiliari che partecipano ai concorsi per ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta un periodo minimo di almeno 18 mesi di servizio prestato senza demerito quale requisito per avere diritto alla riserva di posti; provvedimento senza oneri.
- la **lettera f)** integra l'articolo **723** estendendo al personale proveniente dai ruoli dei volontari in servizio permanente l'applicazione della norma che prevede il rientro nella categoria di provenienza del personale vincitore di concorso che non supera il corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali; provvedimento senza oneri.



- la **lettera g)** modifica l'articolo **724** prevedendo l'innalzamento da 11 a 15 anni degli obblighi di servizio per gli Ufficiali iscritti a corsi di laurea della durata di sei anni al fine di salvaguardare l'interesse pubblico connesso con gli investimenti nel settore formativo da parte delle Forze Armate; provvedimento senza oneri.
- la **lettera h)** modifica l'articolo **725** stabilendo che i sottotenenti dei ruoli normali frequentatori degli Istituti di formazione dell'Esercito che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta. Ciò significa che la rideterminazione dell'anzianità assoluta avviene solo al momento della promozione al grado di tenente senza alcuna indicazione della posizione in ruolo. L'integrazione illustrata si rende necessaria in quanto prima della promozione al grado di Tenente, ovvero prima dell'iscrizione in quadro di avanzamento, per gli Ufficiali dell'Esercito frequentatori del corso di applicazione, interviene la rideterminazione dell'anzianità relativa sulla base della graduatoria di merito redatta dall'Istituto di formazione al termine del quadriennio (sessennio per il Corpo sanitario) formativo. L'anzianità relativa viene rideterminata tra Ufficiali aventi pari anzianità assoluta. Il sottotenente "ripetente", il quale mantiene, secondo la norma, la propria anzianità assoluta, che termina positivamente il quadriennio/sessennio formativo, si trova compreso nella relativa graduatoria di merito unitamente ai sottotenenti appartenenti al corso in cui è confluito, aventi, però, un'anzianità assoluta inferiore di un anno. Conseguentemente, le differenti anzianità assolute non consentono di procedere alla rideterminazione dell'anzianità/posizione in ruolo, a meno di intervenire, in maniera forzata, con la rideterminazione di tutti i sottotenenti (ripetenti e non, appartenenti al medesimo Corso/Corpo), solo dopo la loro promozione a tenente. In analogia a quanto previsto per la Marina Militare dall'articolo 728, comma 4, il testo del novellato articolo 725 prevede per gli Ufficiali ammessi a ripetere l'anno di corso, il transito al corso successivo a quello di appartenenza e l'iscrizione in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso nel quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta e consentire, così, all'atto del superamento del corso di applicazione, la rideterminazione dell'anzianità relativa tra sottotenenti aventi pari anzianità assoluta; il provvedimento non presenta oneri.
- la **lettera i)** modifica l'articolo **801** prevedendo che il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unità, è stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa anziché del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Viene, inoltre, modificato il **comma 3** nel quale si stabilisce che il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa prevista dal comma 2; provvedimento senza oneri aggiuntivi.
- la **lettera l)** modifica l'articolo **831** prevedendo l'innalzamento dei limiti di età fino a 50 anni e l'aumento del periodo fino a 5 anni nel quale il candidato deve aver riportato una qualifica non inferiore ad eccellente. Non è più richiesto, invece, l'espletamento dei periodi di comando o attribuzioni specifiche. Viene, inoltre, inserito il **comma 6-bis** che, in presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano consente, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel menzionato ruolo normale degli ufficiali di



grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura. Provvedimento senza oneri;

- la **lettera m)** abroga l'**articolo 859** del Codice la cui disciplina è assorbita nella nuova formulazione dell'articolo 858; provvedimento senza oneri;
- la **lettera n)** integra l'**articolo 900** spostando dal 2019 al 2029 l'applicazione dell'istituto del collocamento nel servizio permanente a disposizione (spad) dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro. L'intervento consente la progressiva anemizzazione dell'istituto dello spad, fino a cessare completamente nel 2031, ultimo anno utile per il collocamento in spad dei tenenti colonnelli che raggiungeranno il limite di età il terzo anno successivo a quello di vigenza dell'istituto; **gli oneri connessi, derivanti dalle promozioni aggiuntive determinate anche da quanto disposto dall'art. 3 lettera c) del presente provvedimento, sono riportati nell'annesso 1 tabella 6;**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	0	0	682.915	846.221	846.221	890.759	905.605	950.143	935.297

- la **lettera o)** rettifica il comma 4 dell'**articolo 909** perfezionando il testo al fine di specificare che la cessazione dal servizio permanente a domanda può essere chiesta dagli Ufficiali già collocati in aspettativa per riduzione quadri (a.r.q.) e non da quelli che devono essere ancora collocati; provvedimento senza oneri;
- la **lettera p)** introduce l'**articolo 965-bis** prevedendo uno speciale obbligo di servizio - analogamente a quanto già previsto in caso di avvio di ufficiali medici a corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie per esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 964 del COM – anche nei confronti degli ufficiali che, per esigenze dell'amministrazione, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca. In tal caso, il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare. Provvedimento senza oneri;
- la **lettera q)** modifica l'**articolo 988-bis** innalzando il limite di età a 60 anni per il richiamo in servizio dalla riserva di complemento al fine di incrementare le possibilità di richiamo; provvedimento senza oneri;
- la **lettera r)** rettifica l'**articolo 1009** allo scopo di adeguare la formulazione alle novità introdotte dal Decreto di riordino, espungendo il riferimento al personale non direttivo e non dirigente che, alla luce delle categorie indicate al comma 1 (ufficiali generali, superiori ed inferiori), viene correttamente indicato come il "restante personale"; provvedimento senza oneri;
- la **lettera s)** modifica il **comma 1** dell'**articolo 1037** mediante l'inserimento della **lettera a-bis** e la modifica della **lettera b)**, al fine di adeguare la composizione della Commissione Superiore d'Avanzamento (C.S.A.) dell'Esercito italiano alle novità apportate all'organizzazione dell'Esercito dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 recante *Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*. In particolare, si prevede che la CSA sia composta dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito (comma 1, lettera a-bis) dai generali di corpo d'armata in servizio permanente che sono preposti a comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali



all'estero e in Italia (comma 1, lettera *b*) oltre che dagli altri membri indicati dall'articolo 1037. Viene modificata, inoltre, la **lettera c**) al fine di adeguare il testo alla nuova formulazione del comma 1. La novella illustrata si rende necessaria poiché, sino all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 91/2016, la composizione della CSA, per quanto concerne i membri preposti al comando di "Alti Comandi" ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale, risultava congrua alla struttura della Forza Armata. Infatti: il Comando delle Forze Operative Terrestri rappresentava il Vertice dell'organizzazione operativa della Forza Armata, ai sensi dell'art. 102 del COM (ricomprendendo, nel suo ambito anche il NATO *Rapid Deployable Corps*); il Comando Logistico dell'Esercito e il Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, rappresentavano (e continuano a rappresentare) rispettivamente il Vertice logistico e il Vertice addestrativo-scolastico dell'Esercito; il Comando Militare della Capitale rappresentava il Vertice dell'organizzazione territoriale. A seguito delle modifiche apportate alla struttura organizzativa della Forza Armata dal menzionato decreto legislativo si è verificato un disallineamento tra le disposizioni contenute negli artt. 1037 e 1041 del COM (che sono rimaste inalterate) e la rimodulazione degli "Alti Comandi" che l'art. 447 del TUOM definisce "*i comandi periferici di vertice di Forza Armata (...) con funzioni logistiche e amministrative, con competenza territoriale (...) con a capo Alti Comandanti rivestenti il grado di Ufficiali Generali o Ammiragli*". L'interpretazione sistematica delle norme sopra citate (art. 1037 del COM e art. 447 del TUOM) conduce a risultati poco coerenti con il principio di "rappresentatività" che la CSA deve necessariamente garantire in quanto nella definizione di "Alto Comando" di cui all'art. 447 del TUOM, da un lato è difficilmente sussumibile il Comando delle Forze Operative Terrestri/Comando Operativo Esercito ed il Comando Militare della Capitale, dall'altro risulta discutibile l'estromissione di altri Comandi (es. Comando Truppe Alpine, Comando delle Forze Operative Nord, Comando delle Forze Operative Sud) nel cui ambito prestano servizio una elevata percentuale di valutandi. Il testo del novellato articolo 1037 stabilisce quindi una diversa composizione della C.S.A. che, nella attuale formulazione, prevede la partecipazione, oltre che del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, di tutti i Generali di Corpo d'Armata, in servizio permanente effettivo, che dipendono direttamente dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e si trovano in posizione di comando, con l'esclusione dei comandi multinazionali in Italia e all'estero. Tale rimodulazione è volta ad attribuire all'Alto Collegio la massima rappresentatività di tutte le articolazioni della Forza Armata; provvedimento senza oneri;

- la **lettera t**) integra l'articolo **1039** mediante un perfezionamento della formulazione, evitando possibili dubbi interpretativi mediante l'inserimento della specifica definizione di "grande unità aerea". Provvedimento senza oneri;
- la **lettera u**) inserisce il **comma 3-bis** all'articolo **1064** prevedendo che il Ministro può richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento. Provvedimento senza oneri;
- la **lettera v**) modifica l'articolo **1071** prevedendo che gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi. L'intervento mira a stabilire una decorrenza unica per le promozioni a scelta allo scopo di:
  - evitare disparità tra ufficiali promossi nello stesso anno, per effetto di decorrenze diversificate connesse a un fattore esogeno costituito dal momento in cui si verificano le vacanze;
  - semplificare le procedure di avanzamento, adottando un unico provvedimento di promozione per tutti gli aventi titolo;
  - snellire l'attività amministrativa evitando di instaurare procedimenti amministrativi volti a rideterminare la decorrenza della promozione nei confronti di più ufficiali nei casi in cui si verificano vacanze organiche i cui effetti giuridici decorrono da una data antecedente alla formalizzazione dei provvedimenti che le determinano. Tale disposizione trova applicazione soltanto con



riferimento alle promozioni tabellari poiché quelle aggiuntive e di anticipo di quadro restano disciplinate dall'attuale regime. **Gli oneri connessi, sono riportati nell'annesso 1 tabella 8 per le Forze Armate e annesso 1 Tabella 8-bis per l'Arma dei Carabinieri;**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	1.202.052	1.202.052	1.202.052	1.202.052	1.202.052	1.202.052	1.202.052	1.202.052	1.202.052
0	218.050	218.050	218.050	218.050	218.050	218.050	218.050	218.050	218.050

- la **lettera z)** modifica l'articolo **1088** prevedendo che i motivi di servizio che hanno determinato la maturazione tardiva dei requisiti per la valutazione dell'ufficiale debbano essere comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza senza più la necessità che vengano riconosciuti con una determinazione del Ministro al fine di snellire il procedimento amministrativo. Provvedimento senza oneri;
- la **lettera aa)** inserisce il **comma 2-bis** all'articolo **1094** prevedendo che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza; **gli oneri sono riportati alla tabella 4;**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	42.915	42.915	42.915	42.915	42.915	42.915	42.915	42.915	42.915

- la **lettera bb)** sopprime alle tabelle 1, 2, e 3, al quadro I, la nota a); provvedimento senza oneri;
- la **lettera cc)** modifica la tabella 1 di ciascuno dei Quadri da I a IX prevedendo, alla colonna 8, per l'avanzamento dei Capitani il superamento dei corsi previsti da apposito decreto ministeriale; provvedimento senza oneri;
- la **lettera dd)** modifica la tabella 1 in calce a ciascuno dei quadri da I a IX precisando che il requisito introdotto dalla precedente lettera bb) è richiesto a decorrere dall'anno successivo a quello di adozione del decreto. Provvedimento senza oneri.
- la **lettera ee)** modifica la **tabella 1**, prevedendo alla **colonna 8**:
  - di ciascuno dei **quadri I, II e V**, la laurea magistrale, anziché il diploma di laurea specialistica, tra i "**Titoli, esami, corsi richiesti**" in corrispondenza del grado di tenente;
  - del **quadro III** la laurea magistrale, anziché il diploma di laurea specialistica, tra "**Titoli, esami, corsi richiesti**" in corrispondenza del grado di tenente;
 Provvedimento senza oneri.
- la **lettera ff)** modifica la, prevedendo, alla **colonna 8 del quadro I**, la laurea magistrale, anziché la specialistica, tra i "**Titoli, esami, corsi richiesti**" in corrispondenza del grado di sottotenente di vascello; provvedimento senza oneri;
- la **lettera gg)** modifica la **tabella 3**, prevedendo alla **colonna 8**:
  - di ciascuno dei **quadri I e II**, la laurea magistrale, anziché specialistica, tra i "**Titoli, esami, corsi richiesti**" in corrispondenza del grado di tenente;
  - di ciascuno dei **quadri III e IV**, il conseguimento della laurea magistrale, anziché specialistica, tra i "**Titoli, esami, corsi richiesti**" in corrispondenza del grado di tenente.
 Provvedimento senza oneri.



**L'Articolo 3** reca *Disposizioni transitorie in materia di ufficiali*, apportando modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

In particolare:

- la **lettera a)** modifica il **comma 1-quater** dell'articolo **2196-bis** prevedendo, nel caso del reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il possesso dei titoli entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria anziché alla data di pubblicazione del bando, analogamente a quanto disposto in via generale per il reclutamento nelle Forze armate. Viene inserito, inoltre, il **comma 1-quinquies** prevedendo, fino al 2024, per le esigenze funzionali dell'Esercito italiano, l'innalzamento fino a 55 anni del limite di età per l'accesso al ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano; provvedimento senza oneri;
- la **lettera b)** modifica l'articolo **2233-quater** senza alcuna innovazione ma in funzione esplicativa al fine di assicurare l'applicazione uniforme tra le Forze Armate del regime transitorio sulla formazione delle aliquote degli ufficiali, garantendo che l'incremento della permanenza in un grado, quale compensazione per il beneficio ottenuto per gli effetti del primo comma, sia graduale e non superi un anno per ogni grado; provvedimento senza oneri;
- la **lettera c)** inserisce il **comma 3-quater** all'articolo **2239** prevedendo che sino all'anno 2024 per l'avanzamento dei capitani del Ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica e del Ruolo normale delle Armi dell'aeronautica militare è richiesto il conseguimento della laurea specialistica; provvedimento senza oneri;
- la **lettera d)** integra l'articolo **2250-teral** fine di armonizzare il regime transitorio delle promozioni in servizio permanente a disposizione (spad) con l'art. 900 (nel testo novellato) si prevede di mantenere la possibilità di conferire le promozioni, secondo le modalità descritte dall'articolo, fino al 2031 allineando, peraltro, la fine del periodo con quanto previsto per l'Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza. Rimane ferma la possibilità, per i tenenti colonnelli con anzianità nel grado di almeno 13 anni, di essere promossi al grado superiore ai sensi dell'art. 1072-bis. Rimane invariata, inoltre, la decorrenza dell'attribuzione delle citate promozioni al 1° luglio dell'anno di riferimento. **Gli oneri connessi sono riportati nell'annesso 1 tabella 6;**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	0	0	682.915	846.221	846.221	890.759	905.605	950.143	935.297

**L'articolo 4** reca *Disposizioni a regime in materia di marescialli* apportando al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le seguenti modificazioni:

- la **lettera a)** inserisce il **comma 3-bis** all'articolo **655-bis** prevedendo che i primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami nel ruolo speciale limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialità ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite con decreto del Ministro della difesa. Provvedimento senza oneri;
- la **lettera b)** integra l'articolo **682** prevedendo che ai concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli di cui all'articolo 679 possono partecipare i giovani che sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro il termine stabilito dal bando di concorso e comunque non oltre la data di approvazione della graduatoria. La norma illustrata prevede anche l'innalzamento del limite di età da 40 a 45 anni nelle ipotesi di concorso



interno riservato agli appartenenti al ruolo sergenti di cui all'articolo 679 comma 1, lettera b). Si prevede, inoltre, che le norme per lo svolgimento dei concorsi, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. Provvedimento senza oneri;

- la **lettera c)** integra l'articolo **760** prevedendo, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, l'abbassamento del periodo minimo di formazione da sei a tre mesi per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1 del Codice; provvedimento senza oneri;
- la **lettera d)** modifica il comma 2 dell'articolo **816** prevedendo che i militari dell'Aeronautica militare all'interno di ciascun ruolo possono essere ripartiti anche in categorie oltre che specialità. Viene inserito, inoltre, il **comma 2-bis** prevedendo, per il personale del ruolo marescialli e sergenti dell'Aeronautica militare, un sistema di avanzamento a scelta per categorie e specialità con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità; provvedimento senza oneri;
- la **lettera e)** modifica l'articolo **972** prevedendo l'individuazione mediante decreto del Ministro della difesa da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dei corsi di particolare livello tecnico cui possono partecipare i marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; provvedimento senza oneri;
- la **lettera f)** sostituisce il **comma 2, lettera a)** dell'articolo **1273** modifica la rubrica mediante il riferimento all'avanzamento a scelta del personale appartenente al ruolo dei marescialli anziché, genericamente, alla categoria dei sottufficiali. La modifica prevede, inoltre, la sostituzione della **lettera a)** del comma 2, prevedendo che, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota; provvedimento senza oneri;
- la **lettera g)** integra l'articolo **1278** prevedendo una riduzione delle permanenze nei gradi (da 8 a 7 per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e da 7 a 6 per l'avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti). La novella è volta a uno sviluppo più armonico e dinamico della progressione di carriera dei Marescialli, creando un incentivo al transito dai ruoli inferiori e un'ulteriore spinta a concorrere per l'accesso al ruolo superiore. **Gli oneri connessi sono riportati nell'annesso 1 tabelle 16, 17 e 18;**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tab.16		358.624	394.241	404.066	377.046	377.046	377.046	377.046	377.046	866.601
Tab.17		1.592.730	1.314.422	1.109.881	908.695	1.703.406	2.743.801	2.751.323	2.031.377	2.160.731
Tab.18		12.954.225	13.929.157	11.805.835	20.107.190	18.178.898	5.248.196	4.252.677	7.779.818	6.254.266

**Gli oneri per incremento spese previdenziali derivanti da riduzione permanenze sono riportati nell'annesso 1 tabella 47;**

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale oneri	-	-	-	-	-	-	162.299	283.242	249.804	122.202



- la **lettera h)** modifica l'articolo **1323** allo scopo di definire le procedure per l'attribuzione delle qualifica di primo luogotenente. La modifica prevede il riordino delle competenze e delle attività demandate alla Direzione generale per il personale militare (DGPM) e alle Commissioni di avanzamento, specificando da quando decorre il periodo relativo alle verifiche che devono essere effettuate. La modifica prevede, inoltre, l'abrogazione del **comma 3**. Viene inserito, altresì, il **comma 4-bis** al fine di prevedere che i luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione dei requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. Provvedimento senza oneri;
- la **lettera i)** abroga l'articolo **1325** in quanto non più attuale per effetto degli interventi apportati con il Decreto di riordino; provvedimento senza oneri;
- la **lettera l)** modifica l'articolo **1328** al fine di recepire l'introduzione del nuovo grado di luogotenente previsto dal Decreto di riordino specificando che il grado di aiutante di battaglia è superiore al grado di luogotenente e corrispondenti; provvedimento senza oneri;
- la **lettera m)** modifica l'articolo **1517** adeguando la norma allo scopo di un più razionale posizionamento delle classi di strumenti musicali nell'ambito dell'organizzazione delle bande musicali; provvedimento senza oneri;
- la **lettera n)** modifica l'articolo **1521** prevedendo una riduzione dei periodi di permanenza dei sottufficiali del ruolo musicisti in coerenza con le riduzioni di permanenza previste per il personale dei ruoli Ispettori. **Gli oneri connessi, relativi al personale del ruolo musicisti delle Forze armate sono riportati nell'annesso 1 alle tabelle 16, 17 e 18.**

**Gli oneri dei marescialli musicisti dell'Arma dei Carabinieri sono riportati alle tabelle 17-bis e 18-bis dell'Annesso 1;**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	7.978	17.481	12.347	26.064	16.764	12.612	2.272	5.449	17.167

- la **lettera o)** inserisce il **comma 1-bis** all'articolo **1522** al fine di armonizzare le previsioni relative ai requisiti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale al personale dei ruoli dei musicisti con la permanenza minima prevista nel grado di luogotenente per l'accesso alla predetta qualifica, prevedendo che i requisiti per l'attribuzione sono riferiti all'ultimo biennio; provvedimento senza oneri.

**L'Articolo 5** reca *Disposizioni transitorie in materia di marescialli* apportando modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Nell'elaborazione del transitorio viene presa in esame la carriera dei marescialli nel suo sviluppo complessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica di luogotenente, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal correttivo. Lo sviluppo transitorio del correttivo si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalco. Il





personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito al qualifica di primo luogotenente, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum.

In particolare, vengono apportate le seguenti modificazioni:

- la **lettera a)** novella l'articolo **2197** armonizzando i contenuti alle modifiche dell'articolo 682 relative al reclutamento nel ruolo marescialli, evitando ogni possibile dubbio interpretativo. A tal fine, la norma illustrata, prevede di mantenere fino al 2024 la flessibilità nella ripartizioni dei posti tra concorsi pubblici e concorsi interni, nonché la deroga ai requisiti per la partecipazione al concorso interno del personale volontario in servizio permanente che può accedere con sette anni di servizio, di cui tre in servizio permanente, a fronte dei dieci di servizio, di cui sette in servizio permanente, previsti dalla normativa a regime (art. 682, comma 5, lettera b). Viene inserito, inoltre, il **comma 1-bis** prevedendo l'innalzamento del limite di età a 50 anni, fino al 2022 compreso, per la partecipazione al concorso interno riservato a sergenti e volontari in servizio permanente di cui al comma 1, lettera b). La modifica prevede, inoltre, l'abrogazione dei **commi 2-bis e 2-ter**; provvedimento senza oneri;
- la **lettera b)** modifica il **comma 4, lettera c)** dell'articolo **2197-ter** prevedendo che ai vincitori del concorso straordinario per marescialli, se impiegati in ambito internazionale, all'estero e in Italia, è assicurata la permanenza nella sede fino al termine del mandato; provvedimento senza oneri;
- la **lettera c)** introduce, dopo l'articolo 2250-quater, l'articolo **2250-quinquies** *Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti dell'Aeronautica militare* prevedendo che le procedure di avanzamento introdotte dall'articolo 816, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2019, esclusi i marescialli di 1<sup>a</sup> classe e i sergenti maggiori precedentemente giudicati idonei ma non promossi; provvedimento senza oneri;
- la **lettera d)** modifica la rubrica dell'articolo **2251-bis**, eliminando il riferimento al 2021 per il termine del regime transitorio dell'articolo. Viene inoltre inserito il **comma 7-bis** all'articolo 2251-bis, che dettaglia le anzianità minime necessarie per l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2026. Infine il **comma 7-ter** disciplina le promozioni dell'anno 2020, prevedendo tre distinte aliquote di valutazione rispettivamente per i marescialli capi con anzianità 2012, 2013 e 2014. **Gli oneri connessi sono riportati nell'annesso 1 alla tabella 17;**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1.592.730	1.314.422	1.109.881	908.695	1.703.406	2.743.801	2.751.323	2.031.377	2.160.731

- la **lettera e)** modifica l'articolo **2251-ter** perfezionando la formulazione della rubrica, integra il comma 1 al fine di consentire l'inclusione nella fattispecie normativa ai Sottufficiali del ruolo d'onore richiamati dal congedo. Viene introdotta, altresì, una precisazione al comma 2 in merito alla modalità di promozione al grado di luogotenente nell'aliquota straordinaria del 1° gennaio 2017, che viene di fatto valutato ad anzianità, e quindi con rinvio all'articolo 1056, comma 2. La norma consente la promozione a luogotenente a tutti i sottufficiali promossi primi marescialli prima dell'entrata in vigore del Decreto di riordino (D. Lgs. 29/05/2017, n. 94 recante Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244). Il **comma 3-**



**bis** definisce in dettaglio per gli anni dal 2020 al 2028, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera b) e in aderenza ai principi di sviluppo del transitorio, le permanenze minime per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente. Il **comma 3-quater** prevede dal 2020 al 2023 una riduzione dei tempi per la valutazione del personale che, per effetto dell'anzianità al primo gennaio, verrebbe altrimenti inserito in aliquota di valutazione 364 giorni dopo la maturazione del requisito previsto. Il comma 3-quinquies, disciplina in dettaglio la composizione dell'aliquota di valutazione dell'anno 2023. Il **comma 3-sexies** prevede negli anni dal 2018 al 2022 che le promozioni al grado di luogotenente avvengano ad anzianità per i primi marescialli precedentemente valutati a scelta secondo la disciplina ante riordino. La modifica al **comma 5** estende fino al 2029 la promozione al 75% dell'aliquota di valutazione al fine di poter gestire l'incremento numerico delle aliquote causato dall'accorpamento di diverse annualità conseguente alle riduzioni delle permanenze; **gli oneri connessi sono riportati nell'annesso 1 alla tabella 18 e, per la parte relativa al personale appartenente al ruolo d'onore nell'annesso 1 alla tabella 23;**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tab. 18		12.954.225	13.929.157	11.805.835	20.107.190	18.178.898	5.248.196	4.252.677	7.779.818	6.254.266
Tab. 23		4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965

- la **lettera f)** novella l'articolo **2251-quater** prevedendo la modifica della **lettera c del comma 2** e l'introduzione delle successive **lettere da c-bis) a c-septies)** al fine di disciplinare in aderenza al principio adottato per lo sviluppo del transitorio i requisiti minimi di anzianità per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente negli anni dal 2020 al 2024. Il **comma 2-bis** all'articolo 2251-quater prevedendo che fino all'anno 2026, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 3, i luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita dall'articolo 1323, comma 1, lettera a). La norma illustrata ha lo scopo di consentire, in fase transitoria, una riduzione dei tempi per la valutazione del personale che, per effetto di una anzianità al primo gennaio, verrebbe inserito in aliquota di valutazione 364 giorni dopo la maturazione dell'anzianità prevista. I **commi 2-ter e 2-quater** disciplinano le modalità di rinnovo della valutazione per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente. **Gli oneri connessi sono riportati nell'annesso 1 alla tabella 18;**
- la **lettera g)** modifica l'articolo **2251-quinquies** rettificando il testo della norma al fine di correggere un vizio di formulazione che creava una sperequazione nell'attribuzione del grado di luogotenente al personale del ruolo musicisti, creando possibili scavalcamenti; provvedimento senza oneri;
- la **lettera h)** inserisce, dopo l'articolo **2251-quinquies**, i seguenti:
  - **articolo 2251-sexies** recante *Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.* La norma illustrata prevede che per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo capo per l'anno 2020, al 31 dicembre 2019 sono formate due aliquote, nelle quali sono inseriti i marescialli ordinari, rispettivamente con anzianità nel grado 2013 e con anzianità nel grado 2014. Le promozioni al grado di marescial-



lo capo e gradi corrispondenti sono rispettivamente conferite con le decorrenze giuridiche e amministrative 1° gennaio 2020 e 2 gennaio 2020. **Gli oneri connessi sono riportati nell'annesso 1 alla tabella 16;**

- **articolo 2251-septies**, al fine di introdurre disposizioni transitorie e di coordinamento con le modifiche previste in tema di riduzione delle permanenze per il personale del ruolo musicisti. **Gli oneri connessi, relativi al personale del ruolo musicisti delle Forze armate sono riportati nell'annesso 1 alle tabelle 16, 17 e 18 mentre gli oneri dei marescialli musicisti dell'Arma dei Carabinieri sono riportati alle tabelle 17-bis e 18-bis.**

**L'articolo 6** reca *Disposizioni a regime in materia di sergenti* apportando al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **690** integrando le modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti. In particolare, si prevede una un abbassamento dal 50 al 40 per cento del limite minimo (comunque non superiore all'85 per cento) dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente e un innalzamento dal 50 al 60 per cento (comunque non inferiore al 15 per cento) del limite minimo dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo. Viene, inoltre, sostituito il comma 3 prevedendo che le modalità per lo svolgimento dei concorsi, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto; provvedimento senza oneri;
- la **lettera b)** abroga l'articolo **691** in ragione della dei contenuti del novellato articolo 690; provvedimento senza oneri;
- la **lettera c)** modifica l'articolo **773** prevedendo una riduzione da tre a due mesi della durata del Corso di aggiornamento e formazione professionale per i volontari in servizio permanente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica; **gli oneri connessi sono riportati nell'annesso 1 alla tabella 30;**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	175.295	175.295	175.295	175.295	175.295	175.295	175.295	175.295	175.295

- la **lettera d)** sostituisce l'articolo **1284** prevedendo che l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti avviene anzianità; **il provvedimento risulta essere senza oneri in quanto la promozione avviene al 5° anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4° anno (1° terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6° anno (3° terzo); risparmi ed oneri si compensano;**
- la **lettera e)** modifica l'articolo **1285** innalzando da 4 a 5 anni il periodo di permanenza minimo per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti al fine di garantire uno sviluppo più armonico e dinamico della progressione di carriera dei Sergenti, creando un incentivo al transito dal ruolo inferiore e un'ulteriore spinta a concorrere per l'accesso al ruolo superio-



re; il provvedimento risulta essere senza oneri in quanto la promozione avviene al 5° anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4° anno (1° terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6° anno (3° terzo); risparmi ed oneri si compensano;

- la **lettera f)** modifica l'articolo **1286** riducendo i periodi di attribuzione specifica dei Sergenti dell'Esercito in ragione della riduzione di permanenza nei gradi prevista dal Decreto di riordino. In particolare, la modifica:
  - integra il **comma 1** prevedendo che Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali il periodo minimo di attribuzioni specifiche è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.
  - inserisce il **comma 1-bis** a mete del quale i periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono determinati in 2 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni;

Provvedimento senza oneri;

- la **lettera g)** modifica l'articolo **1287** riducendo i periodi minimi di imbarco per l'espletamento degli obblighi giuridici in armonia agli anni di permanenza nei gradi del ruolo sergenti previsti dal Decreto di riordino. La novella introduce, inoltre, al **comma 4-bis**, una clausola di salvaguardia nei casi in cui sia stato disposto lo spostamento di una specialità da una categoria ad un'altra con differenti periodi minimi di imbarco, prevedendo l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli; provvedimento senza oneri;
- la **lettera h)** modifica l'articolo **1288** riducendo da 4 a 3 anni i periodi di attribuzione specifica per l'avanzamento dei Sergenti dell'Aeronautica in ragione della riduzione di permanenza nei gradi prevista dal Decreto di riordino; provvedimento senza oneri;
- la **lettera i)** modifica l'articolo **1323-bis** relativo all'attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo, prevedendo riferimenti procedurali e temporali chiari in merito alla formazione dell'aliquota e per le valutazioni di eventuali provvedimenti disciplinari. Si prevede, inoltre, la riduzione da 8 a 6 anni della permanenza nel grado di Sergente maggiore capo per l'accesso alla qualifica speciale al fine di uno sviluppo maggiormente dinamico del ruolo creando un incentivo ulteriore al transito dal ruolo di base. Viene inserito, inoltre, un **comma 4-bis** il quale prevede che i sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti, sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione dei requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data; **gli oneri sono riportati nell'annesso 1 alla tabella 25.**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1.733.415	3.465.382	3.437.867	2.987.498	2.580.573	2.806.481	2.518.303	2.317.012	2.842.685

L'articolo 7 reca *Disposizioni transitorie in materia di sergenti*, apportando modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Nell'elaborazione del transitorio viene presa in esame la carriera dei sergenti nel suo sviluppo complessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in



funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica speciale, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal correttivo. Lo sviluppo transitorio del correttivo si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalco. Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito al qualifica speciale, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'articolo **2254-bis** inserendo i commi:
  - **1-bis** che consente di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 2019 la disciplina di avanzamento per terzi, eliminata con la modifica dell'articolo 1273;
  - **1-ter**che disciplina in dettaglio, in armonia con i principi del transitorio, le anzianità richieste per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo;
  - **2-bis**che stabilisce i criteri di iscrizione in ruolo delle aliquote promosse nell'anno 2020, in cui confluisce il personale non ancora promosso con le precedenti valutazioni per terzi;
  - **2-ter** che definisce per l'anno 2021 l'adozione dell'avanzamento ad anzianità stabilendo l'anzianità dell'aliquota da valutare;
  - **2-quater** che provvede a dettagliare la composizione delle distinte aliquote da formare nell'anno 2022;

**Gli oneri connessi**, derivanti dall'anticipo al 1° gennaio della promozione al grado di Sergente maggiore capo dei corsi già valutati "per terzi" **sono riportati nell'annesso 1 alla tabella 27.**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	863.473	259.168	0	0	0	0	0	0	0

- la **lettera b)** modifica l'articolo **2254-ter** riducendo e definendo nel dettaglio per gli anni dal 2017 al 2022, secondo i principi del transitorio, i requisiti di anzianità per l'attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capi. I commi 2-bis e 2-ter disciplinano le modalità di rinnovo della valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale. La modifica prevede, inoltre, l'abrogazione del **comma 3**; **Gli oneri connessi sono riportati nell'annesso 1 alla tabella 25;**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1.733.415	3.465.382	3.437.867	2.987.498	2.580.573	2.806.481	2.518.303	2.317.012	2.842.685

- la **lettera c)** modifica l'articolo **2254-quater** allo scopo di chiarire la decorrenza del parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per i sergenti maggiori capo con quattro anni di anzianità nel grado, precisando che l'emolumento in questione è attribuito, per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, all'atto della promozione a sergente maggiore capo e comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017; provvedimento senza oneri.



**L'articolo 8** reca *Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa* apportando al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le seguenti modificazioni:

- la **lettera a)** modifica il **comma 1-bis** dell'articolo **704** prevedendo le modalità di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato vengono definite con Decreto del Ministro della difesa; provvedimento senza oneri;
- la **lettera b)** modifica l'articolo **782** specificando, ai fini degli speciali obblighi di servizio per i volontari, l'inizio della decorrenza e della scadenza dei vincoli di ferma e dei rinnovi o estensione delle ferme; provvedimento senza oneri;
- la **lettera c)** abroga l'articolo **1049** poiché trattasi di una norma superata dalle innovazioni apportate dal riordino all'articolo 1047 del Codice che disciplina le commissioni di avanzamento permanenti; provvedimento senza oneri;
- la **lettera d)** modifica l'articolo **1307-bis** prevedendo, ai fini del procedimento di attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti, riferimenti procedurali e temporali più chiari circa la formazione dell'aliquota e le valutazioni di eventuali provvedimenti disciplinari. Si prevede, inoltre, la riduzione da otto a sei anni del requisito di anzianità di grado. Viene inserito, inoltre, il **comma 4-bis** che disciplina le modalità di rinnovo della valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale; **gli oneri connessi sono riportati nell'annesso 1 alla tabella 32.**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4.833.604	3.965.938	5.268.057	5.939.598	6.937.599	5.315.226	6.817.193	7.727.063	5.999.180

- la **lettera e)** inserisce il **comma 4-bis** l'articolo **1308** recependo anche per i volontari in servizio permanente gli incarichi relativi alla categoria nocchieri di porto di attribuzioni specifiche. Si prevede anche l'inserimento del **comma 4-ter** che introduce una clausola di salvaguardia nei casi in cui sia stato disposto lo spostamento di una specialità da una categoria ad un'altra con differenti periodi minimi di imbarco prevedendo l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli; provvedimento senza oneri;
- la **lettera f)** modifica l'articolo **1309** al fine di correggere un mero errore semantico contenuto nel testo dell'articolo, recependo la corretta formulazione letteraria del termine *specialità*, in luogo del termine *specializzazione*. La modifica si rende necessaria al fine di non ingenerare confusione con le differenti abilitazioni. Viene modificato, inoltre, il **comma 5** al fine di adeguare gli incarichi relativi alla categoria dei nocchieri di porto alle attuali competenze acquisite dal Corpo; provvedimento senza oneri;
- la **lettera g)** integra il **comma 2** dell'articolo **1524** prevedendo che il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni, analogamente al limite massimo stabilito per il reclutamento degli atleti; provvedimento senza oneri.



L'articolo 9 reca *Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa* apportando al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le seguenti modificazioni:

Nell'elaborazione del transitorio viene presa in esame la carriera dei graduati nel suo sviluppo complessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica speciale, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal correttivo. Lo sviluppo transitorio del correttivo si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalco. Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito al qualifica speciale, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum. In particolare, vengono apportate le seguenti modificazioni:

- la **lettera a)** modifica la rubrica dell'articolo **2204-bis** *Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure negli anni dal 2010 al 2016 perfezionandone il testo al fine di evitare dubbi interpretativi. Il testo novellato, infatti, non fa più riferimento "all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente", come nella precedente versione, ma alla "riammissione alle procedure di immissione" di quei volontari in ferma quadriennale o in rafferma biennale esclusi in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato; provvedimento senza oneri;*
- la **lettera b)** abroga l'articolo **2205** in quanto trattasi di norma non più attuale; provvedimento senza oneri;
- la **lettera c)** modifica l'articolo **2255-ter** prevedendo il riferimento temporale del termine della disciplina transitoria e la riduzione dei requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento nell'aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale in deroga all'articolo 1307-bis. La modifica si rende necessaria al fine di risolvere una problematica insorta nella previgente formulazione della norma che non includeva, di fatto, i sergenti maggiori con anzianità 2012 promossi sergenti maggiori capo il 1° gennaio e il 1° aprile 2017 e che quindi, non rientrando nel regime transitorio previsto dai commi 1 e 2, avrebbero dovuto permanere nel grado 8 anni anziché 7 per l'attribuzione della qualifica speciale. Viene inoltre disciplinato, nel periodo transitorio, una forma compensativa che consente il bilanciamento delle permanenze in funzione del criterio di raggiungimento della qualifica speciale dopo una permanenza minima nel ruolo di almeno 15 anni (4+4+7). I **commi 2-bis e 2-ter** disciplinano le modalità di rinnovo della valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale. **Gli oneri connessi sono riportati nell'annesso 1 alla tabella 32.**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4.833.604	3.965.938	5.268.057	5.939.598	6.937.599	5.315.226	6.817.193	7.727.063	5.999.180



L'articolo 10 reca disposizioni relative al *Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare* e consta di tre commi.

Al **comma 1** recamodificazioni al decreto legislativo n. 66 del 2010. In particolare:

- la **lettera a)** inserisce il **comma 1-bis** all'articolo 1792 prevedendo che se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo, ferma restando la corresponsione della prevista indennità, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti; **gli oneri connessi sono riportati nell'annesso 1 tabella 34;**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	5.003	5.001	5.003	5.004	5.005	5.005	5.006	5.006	5.007

- la **lettera b)** modifica l'articolo 1808 al fine di armonizzare la previsione del COM alle evoluzioni della normativa comunitaria in materia di "concorso alle spese per il personale da parte di organismi terzi alla Difesa che vengono impiegati senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione". La modifica prevede che l'assegno di lungo servizio all'estero è sospeso in caso di particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi. In tali situazioni si provvede ad integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi od organismi fino a concorrenza di quanto effettivamente spettate al militare, fermo restando il rispetto del tetto annuale di spesa, di 81,6 M€, fissato dalla Commissione Permanente di Finanziamento in occasione della riunione del 14 dicembre 2007. Tale Organo (istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,) è composto -tra l'altro- da un magistrato della Corte dei conti e da rappresentanti della Ministero dell'economia e delle finanze e riceve periodicamente i consuntivi di spesa relativi alle competenze accessorie del personale in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare; provvedimento senza oneri;
- la **lettera c)** modifica il **comma 1** dell'articolo 1809, al fine di rendere coerente sul piano formale la formulazione delle relative disposizioni con le modifiche del trattamento economico del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero, intervenute dal 2010 a oggi (cui rinvia l'alinea del suddetto articolo 1809). In particolare:
  - il n. 1) coordina la lettera *e)* dell'articolo 1809 con la nuova formulazione dell'articolo 178 del dPR n. 18/1967, introdotta dall'articolo 1, comma 319, lettera l), della legge n. 190/2014;
  - il n. 2) sopprime le lettere *f)* ed *i)* dell'articolo 1809 in riferimento all'avvenuta abrogazione dell'articolo 171-bis, comma 5, del dPR n. 18/1967 (stabilita dall'art. 16-bis, comma 4, lettera e), del DL n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89/2014);
  - il n. 3) coordina la lettera *h)* dell'articolo 1809 con l'articolo 199 del dPR n. 18/1967, come modificato dall'articolo 9-bis del DL n. 101/2013 (convertito dalla legge n. 125/2013);

Si precisa che gli interventi rispondono solo a esigenze di coordinamento formale dei testi normativi vigenti, in quanto il trattamento economico del personale militare in servizio presso rap-





presentanze diplomatiche è in ogni caso automaticamente allineato a quello corrisposto “ai limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri” (art. 1809, comma 1, alinea); provvedimento senza oneri;

Al **comma 2**, reca modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. In particolare:

- **la lettera a)** inserisce il **comma 8-bis** all’articolo **10** prevedendo che ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente. La norma illustrata ha lo scopo di armonizzare il trattamento economico fondamentale del personale appartenente al ruolo dei graduati in servizio permanente che, nelle more di vedersi attribuita la qualifica speciale, è stato promosso al grado di sergente e quindi beneficiario di un assegno *ad personam* inferiore. L’assegno funzionale attribuito non è cumulabile con quello eventualmente percepito dal grado apicale dei graduati con 8 anni di anzianità di grado in ragione della normativa vigente ante riordino. **Gli oneri connessi sono riportati nell’annesso 1 alla tabella 36**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.100	2.524	2.524	1.165	0	0	0	0	0	0

La modifica prevede, inoltre, l’inserimento del **comma 9-bis** prevedendo che il compenso per lavoro straordinario per i capitani che alla data del 1° gennaio 2018 non hanno maturato una anzianità di tredici anni dalla nomina ad ufficiale è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all’inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all’articolo 1810-*bis*, comma 1, lettera *n*)<sup>8</sup>, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni; **gli oneri connessi sono riportati nell’annesso 1 alla tabella 38.**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	404.910	301.950	201.960	99.990	0	0	0	0	0

La norma illustrata ha lo scopo di armonizzare il trattamento economico fondamentale del personale appartenente al ruolo dei graduati in servizio permanente che, nelle more di vedersi attribuita la qualifica speciale, è stato promosso al grado di sergente e quindi beneficiario di un assegno *ad personam* inferiore. L’assegno funzionale attribuito non è cumulabile con quello eventualmente percepito dal grado apicale dei graduati con 8 anni di anzianità di grado in ragione della normativa vigente ante riordino.

- **la lettera b)** inserisce la **lettera b-bis** al comma 8 dell’articolo **11** prevedendo un assegno lordo *una tantum* al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 30 settembre 2017 il grado di caporal maggiore capo scelto,

<sup>8</sup> Articolo 1810-*bis*, comma 8, lettera *n*), “*maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante*”;



sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, in relazione alle diverse anzianità nel grado e attribuisce un assegno pari ad euro 200 ai sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado. La modifica si rende necessaria al fine di riconoscere un emolumento al personale del ruolo che comunque ha una notevole anzianità di servizio derivante dall'alimentazione proveniente dall'inferiore ruolo graduati. **Gli oneri connessi, pari a euro 1.398.660 per l'anno 2019, sono riportati nell'annesso 1 alla tabella 39.**

Al fine di completare l'estensione delle norme di concertazione al personale dirigente viene:

- modificato il **comma 14, lettera c)**, prevedendo l'applicazione agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, di alcuni istituti previsti dall'articolo 11, commi 11 e 12 e dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;
- inserito il **comma 14-bis** prevedendo che sono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2019 agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

Al **comma 3**, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30. La misura mira a rendere progressiva in modo omogeneo con gli altri ruoli la misura dell'assegno funzionale per il ruolo dei volontari in servizio permanente anche in relazione alle nuove maggiori funzioni previste per tale ruolo dal provvedimento di riordino di cui al decreto legislativo n. 94/2017. **Gli oneri connessi sono riportati nell'annesso 1 alla tabella 41 e alla tabella 42 relativamente agli oneri previdenziali in caso di cessazione anticipata;**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tab.41		12.949.891	13.244.961	14.139.886	14.056.910	13.039.343	13.210.213	11.798.479	10.841.882	9.326.258
Tab.42		11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	12.320	12.320	12.320	12.320

**L'articolo 11** reca *Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.*

Al **comma 1**, sono apportate modifiche all'articolo **2262-bis** del COM recante Disposizioni transitorie e di *coordinamento in tema di riordino*. In particolare:

- **la lettera a)** modifica il **comma 3** dell'articolo prevedendo che agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, è corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Le modifiche sono necessarie al fine di evitare disparità di trattamento tra ufficiali fino al grado di capitano che matura il requisito dei 13 anni di servizio dalla nomina di ufficiale/aspirante prima dell'entrata in vigore del provvedimento ed il personale che matura tale requisito successivamente. In mancanza della modifica il suddetto perso-



nale si vedrebbe attribuiti due diversi istituti retributivi. Nel primo caso un assegno ad personam riassorbibile che andrebbe a vanificare i miglioramenti economici futuri a discapito di una categoria che non beneficia più degli adeguamenti retributivi previsti dal soppresso istituto della omogeneizzazione stipendiale. La predetta penalizzazione non interessa il personale di cui al secondo caso al quale è attribuito un assegno personale di riordino non riassorbibile. La modifica consente di attribuire il medesimo istituto retributivo al personale che si trovi nelle condizioni previste dalla norma. La norma non comporta maggiori oneri in quanto la misura iniziale degli assegni è la stessa.

- la **lettera b)** modifica il **comma 8 prevedendo** che agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3<sup>9</sup>, e 1811-bis, comma 2<sup>10</sup>, decorrono dalla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente o corrispondente, ove più favorevole.

**La norme di cui alle lettere a) e b) non comportano maggiori oneri in quanto la misura iniziale degli assegni è la stessa.**

- la **lettera c)** aggiunge, **dopo il comma 8, i seguenti:**

**8-bis**Attribuisce il caporal maggiori capo scelto qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianità di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, un assegno lordo “una tantum” negli importi di seguito stabiliti:

- a) euro 250,00 ai caporal maggiori capo scelto con qualifica speciale e gradi corrispondenti;
- b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capo scelto con qualifica speciale e corrispondenti;
- c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.

**8-ter**attribuisce l’assegno di cui al comma 8-bisanche al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell’anno 2020, negli importi di seguito specificati:

- a) euro 250,00 ai caporal maggiori capo scelto e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013;
- b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capo scelto e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;
- c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.

---

<sup>9</sup> Articolo 1811, comma 3. *Agli ufficiali superiori con più di 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio è effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante.*

<sup>10</sup> Articolo 1811-bis, comma 2 *Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante.*



**Gli oneri relativi ai commi 8-bis e 8-ter per l'anno 2019, pari a euro 7.016.447, sono riportati all'Annesso 1 tabella 43.**

**8-quater** attribuisce ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi degli articoli 1273 e 1284 vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente comma, è corrisposto un assegno una tantum pari a euro 150,00 quale compensazione per il ritardo nella promozione a scelta per terzi; **gli oneri per l'anno 2019, pari a euro 926.777, sono riportati all'Annesso 1 tabella 44.**

Al **comma 2** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente decreto. Se dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente decreto, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a) , della legge 31 dicembre 2009, n 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

**L'articolo 12 al comma 1** reca gli oneri complessivi del decreto in esame, valutati in euro 9.427.750 per l'anno 2019, euro 38.040.356 per l'anno 2020, euro 39.238.419 per l'anno 2021, euro 39.411.391 per l'anno 2022, euro 47.700.840 per l'anno 2023, euro 46.035.694 per l'anno 2024, euro 33.127.924 per l'anno 2025, euro 32.071.647 per l'anno 2026, euro 34.649.316 per l'anno 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dall'anno 2028, alla cui copertura si provvede, quanto a euro 4.722.126 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; quanto a euro 4.705.624 per l'anno 2019, euro 38.040.356 per l'anno 2020, euro 39.238.419 per l'anno 2021, euro 39.411.391 per l'anno 2022, euro 47.700.840 per l'anno 2023, euro 46.035.694 per l'anno 2024, euro 33.127.924 per l'anno 2025, euro 32.071.647 per l'anno 2026, euro 34.649.316 per l'anno 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, come rimodulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104.

Il comma 2 stabilisce che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1 dell'articolo in esame, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 640.815, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

I riepiloghi degli oneri e delle risorse a copertura sono anche riportati nelle Tabelle 48,49 e 50.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

la

POSITIVO

NEGATIVO

30 SET. 2019

Direttore Generale dello Stato  
*[Firma]*



**1- CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER I PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DEL RIORDINO DEI RUOLI RELATIVI AL PERSONALE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA (COMPRESA LA CAPITANERIA DI PORTO).**

Al fine di determinare gli oneri derivanti dai provvedimenti di riordino sono stati elaborati gli sviluppi delle consistenze medie per ogni grado e posizione economica per il periodo 2019-2028. A tal fine la banca dati di riferimento è stata tratta dall'elenco del personale pagato da NoiPA nel mese di gennaio 2019, previa verifica della coerenza delle risultanze con i dati comunicati (tramite portale SICO) per la pubblicazione del Conto annuale 2018.

Per determinare lo sviluppo decennale delle consistenze medie sono stati adottati i seguenti criteri:

- si è proceduto all'aggiornamento dei gradi già attribuiti o maturati ma non ancora recepiti nelle banche dati di riferimento;
- gli sviluppi di carriera per il decennio in esame sono stati effettuati tenendo conto delle nuove permanenze in ogni grado e qualifica fissate nel presente provvedimento e decorrenti dal 1° gennaio 2020;
- le cessazioni sono state determinate con i seguenti criteri:
  - o è stato presunto il collocamento in quiescenza al limite dell'età ordinamentale ad eccezione di quanto previsto al successivo punto;
  - o è stato considerato l'anticipo delle fuoriuscite, rispetto al limite di età, determinato dagli strumenti di agevolazione dell'esodo previsti nel COM (contingenti di collocamento anticipato in ausiliaria di cui all'art. 2230 del COM e, a decorrere dal 2020 al 2024). Le fuoriuscite così calcolate sono state dedotte da quelle previste per limite d'età nell'anno di riferimento.
  - o è stato considerato il transito ad altri ruoli (dal ruolo Graduati al ruolo Sergenti e al ruolo Marescialli, dal ruolo Sergenti al ruolo Marescialli e così via), sulla base delle riserve di posti definite nei reclutamenti autorizzati nel triennio 2020-2022;

I conteggi degli oneri sono stati effettuati moltiplicando il costo "lordo stato" di ogni qualifica economica per le consistenze medie espresse in "anni persona";

Ulteriori differenti decorrenze sono eventualmente specificate in ogni singolo provvedimento.

Nell'applicare i suddetti criteri sono state considerate le norme da applicare nei periodi transitori.



**2- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI CORRETTIVO AL RIORDINO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO, STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO – NORME COMUNI A PIÙ CATEGORIE – ART. 1.**

**a. Promozione ad anzianità al personale valutato idoneo e posto in congedo prima del dell'attribuzione del grado superiore.**

Gli oneri sono determinati dall'incremento del trattamento di fine servizio spettante a seguito della promozione/attribuzione della qualifica tra il grado precedente e quello di destinazione in sede di avanzamento. Il provvedimento avrà effetti su poche unità di personale che riveste il grado di luogotenente e non è riesce ad avere l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente per collocamento in congedo. Nel 2019 sono compresi gli oneri che decorrono dal 2017.

**Tabella 1. Differenziale incremento indennità di buonuscita tra Luogotenente e Primo Luogotenente.**

Descrizione	Primo Luogotenente	Luogotenente	Differenza	Incremento 6 scatti	Quota retributiva	Incremento pensione per 13 mensilità
Stipendio 12 mens.	26.351,40	25.550,18	801,22	921,40	41,94%	421,57
Ind. Vac. Contr.	184,46	178,85	5,61	6,45		
Assegno Funzionale	3.531,03	3.531,03				
<b>TOTALE</b>	<b>30.066,89</b>	<b>29.260,06</b>				
QUOTA TSF	2.004,46	1.950,67				
Anni servizio	40	40				
	80.178,37	78.026,83				
<b>Onere previdenziale</b>		<b>2.151,54</b>				

**Tabella 2. Oneri per la promozione ad anzianità al personale valutato idoneo e posto in congedo prima del dell'attribuzione del grado superiore. – Forze Armate – Art. 1 lett. z).**

Descrizione provvedimento	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Promozioni valutati idonei congedati	19	6	6	6	6	6	6	6	6	6
<b>Totale oneri TFS</b>	<b>40.879</b>	<b>12.909</b>	<b>12.909</b>	<b>12.909</b>	<b>12.909</b>	<b>12.909</b>	<b>12.909</b>	<b>12.909</b>	<b>12.909</b>	<b>12.909</b>
Promossi 2017-2019	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
Promossi 2020		2.529	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
Promossi 2021			2.529	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
Promossi 2022				2.529	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
Promossi 2023					2.529	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
Promossi 2024						2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
Promossi 2025							2.529	2.529	2.529	2.529
Promossi 2026								2.529	2.529	2.529
Promossi 2027									2.529	2.529
Promossi 2028										2.529
<b>Totale oneri pensionistici</b>	<b>8.010</b>	<b>10.539</b>	<b>13.068</b>	<b>15.597</b>	<b>18.126</b>	<b>20.655</b>	<b>23.184</b>	<b>25.713</b>	<b>28.242</b>	<b>30.771</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>48.889</b>	<b>23.448</b>	<b>25.977</b>	<b>28.506</b>	<b>31.035</b>	<b>33.564</b>	<b>36.093</b>	<b>38.622</b>	<b>41.151</b>	<b>43.680</b>



**Tabella 2-bis. Oneri per la promozione ad anzianità al personale valutato idoneo e posto in congedo prima del dell'attribuzione del grado superiore. – Carabinieri – Art. 1 lett. z).**

Descrizione provvedimento	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Promozioni valutati idonei congedati	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Totale oneri TFS</b>	<b>25.818</b>	<b>8.606</b>	<b>8.606</b>	<b>8.606</b>	<b>8.606</b>	<b>8.606</b>	<b>8.606</b>	<b>8.606</b>	<b>8.606</b>	<b>8.606</b>
Promossi 2017-2019	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059
Promossi 2020		1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
Promossi 2021			1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
Promossi 2022				1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
Promossi 2023					1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
Promossi 2024						1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
Promossi 2025							1.686	1.686	1.686	1.686
Promossi 2026								1.686	1.686	1.686
Promossi 2027									1.686	1.686
Promossi 2028										1.686
<b>Totale oneri pensionistici</b>	<b>5.059</b>	<b>6.745</b>	<b>8.431</b>	<b>10.117</b>	<b>11.803</b>	<b>13.489</b>	<b>15.175</b>	<b>16.861</b>	<b>18.547</b>	<b>20.233</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>30.877</b>	<b>15.351</b>	<b>17.037</b>	<b>18.723</b>	<b>20.409</b>	<b>22.095</b>	<b>23.781</b>	<b>25.467</b>	<b>27.153</b>	<b>28.839</b>



**3- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI CORRETTIVO AL RIORDINO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO, STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE MILITARE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEGLI UFFICIALI – ARTT. 2. E 3.**

**a. Collocamento in soprannumero rispetto agli organici del CaSMD e del SGD.**

Il collocamento in soprannumero dei due incarichi apicali delle Forze armate determina promozioni aggiuntive nel grado di Generale di Corpo di armata. L'onere complessivo del provvedimento è pari alla differenza di retribuzione tra il Generale di Divisione e il Generale di Corpo di armata moltiplicato per il numero delle promozioni aggiuntive. La dimostrazione riportata nelle tabelle 1 e 2.

**Tabella 3. Trattamento economico tra il Gen. CA 5ª cl. e Gen. Div. 6ª cl.**

<b>Grado/posiz. economica</b> <b>Voci stipendiali (su 13 mensilità)</b>	<b>Gen. CA</b> <b>5ª cl.</b>	<b>Gen. Div.</b> <b>6ª cl.</b>	<b>Δ Gen.CA - Gen. Div.</b>
Stipendio	69.767,51	59.720,89	
I.I.S.	13.335,92	12.648,67	
Assegno pensionabile	4.604,82	3.912,51	
Assegno Dirigenziale/Ind. Posizione	48.203,70	44.347,41	
Indennità Operative	11.408,38	11.408,38	
<b>TOTALE</b>	<b>147.320,33</b>	<b>132.037,86</b>	
IRAP	12.522,23	11.223,22	
Contributi INPS	45.339,33	40.463,18	
<b>Totale Lordo Stato</b>	<b>205.181,89</b>	<b>183.724,25</b>	<b>21.457,64</b>

**Tabella 4. Oneri per collocamento in soprannumero vertici – Art. 2 lett. aa)**

<b>Descrizione provvedimento</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Promozione Gen. C.A. aggiuntive	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Totale oneri</b>	<b>0</b>	<b>42.915</b>	<b>42.915</b>	<b>42.915</b>	<b>42.915</b>	<b>42.915</b>	<b>42.915</b>	<b>42.915</b>	<b>42.915</b>	<b>42.915</b>

**b. Collocamento nel servizio permanente a disposizione.**

Il rinvio al 2029 del limite per il collocamento nel servizio permanente a disposizione e al 2031 del limite per l'avanzamento al grado di colonnello dei tenenti colonnelli in SPAD, determina un incremento di promozioni al grado di colonnello. Gli oneri derivanti sono pari al numero delle promozioni aggiuntive moltiplicato per la differenza di retribuzione spettante tra i diversi gradi, come specificato nelle tabelle seguenti. Non sono previsti oneri previsti fino all'anno 2021 in quanto non sono previste promozioni aggiuntive.

**Tabella 5. Differenza assegno dirigenziale tra il Colonnello+23 e il Tenente Colonnello+23**

<b>Qualifica/posiz. economica</b>	<b>Colonnello</b> <b>+ 23 anni</b>	<b>Tenente colonn.</b> <b>+ 23 anni</b>	<b>Δ Col.+23 –</b> <b>Ten.Col.+23</b>
Indennità dirigenziale	13.530,91	3.076,73	
IRAP	1.150,12	261,52	
Contributi Prev. Assist.	768,56	174,76	
Cassa Statali Amministrazione	3.765,65	856,25	
<b>Totale Lordo Stato</b>	<b>19.215,25</b>	<b>4.369,27</b>	<b>14.845,98</b>





**Tabella 6. Oneri per estensione collocamento in SPAD e promozioni a colonnello fino al 2031 – Art. 2 lett. n) e all'art. 3 lettera d)**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Promozioni Col. SPAD	-	-	-	46	57	57	60	61	64	63
<b>Totale oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.915</b>	<b>846.221</b>	<b>846.221</b>	<b>890.759</b>	<b>905.605</b>	<b>950.143</b>	<b>935.297</b>

**c. Decorrenza delle promozioni “a scelta” dal 1° gennaio.**

L'onere derivante dall'anticipo dal 1° luglio al 1° gennaio della decorrenza delle promozioni a scelta è determinato dalla differenza di trattamento economico tra il grado di provenienza e il grado di destinazione moltiplicato per le unità che vengono promosse a scelta ogni anno, per i sei mesi di anticipo (6/13 del differenziale del trattamento economico annuale “lordo stato”). Nel determinare il numero di promozioni che genera oneri va inoltre considerato che il provvedimento riguarda esclusivamente le promozioni “tabellari” (non anche ad esempio, le promozioni ex art. 1072 c.1, 1079 c. 1 del COM).

Si riportano nelle tabelle seguenti: il numero di promozioni a scelta che si prevede di anticipare, il riepilogo degli oneri ed il differenziale di costo tra i vari gradi.

**Tabella 7. Promozioni a scelta che si prevede di anticipare al 1/1 per ogni grado Forze Armate**

Grado provenienza	Grado destinazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gen. Div.	Gen. CA		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Gen. Brig.	Gen. Div.		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Col.	Gen. Brig.		9	9	9	9	9	9	9	9	9
T.Col.	Col.		59	59	59	59	59	59	59	59	59
Cap.	Magg.		310	310	310	310	310	310	310	310	310
<b>Totale promozioni anticipate</b>		<b>0</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>388</b>

**Tabella 8. Oneri per anticipo promozioni a scelta al 1° gennaio Forze Armate. – Art. 2 lett. v)**

Grado provenienza	Grado destinazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gen. Div.	Gen. CA		49.518	49.518	49.518	49.518	49.518	49.518	49.518	49.518	49.518
Gen. Brig.	Gen. Div.		95.772	95.772	95.772	95.772	95.772	95.772	95.772	95.772	95.772
Col.	Gen. Brig.		49.695	49.695	49.695	49.695	49.695	49.695	49.695	49.695	49.695
T.Col.	Col.		393.934	393.934	393.934	393.934	393.934	393.934	393.934	393.934	393.934
Cap.	Magg.		613.183	613.183	613.183	613.183	613.183	613.183	613.183	613.183	613.183
<b>Totale promozioni anticipate</b>		<b>0</b>	<b>1.202.052</b>	<b>1.202.052</b>	<b>1.202.052</b>	<b>1.202.052</b>	<b>1.202.052</b>	<b>1.202.052</b>	<b>1.202.052</b>	<b>1.202.052</b>	<b>1.202.052</b>

Il provvedimento ha effetti anche sulle promozioni del personale dell'Arma dei Carabinieri. Gli oneri determinati dal Comando Generale dell'Arma sono riportati nelle tabelle seguenti. In sede di ripartizione delle risorse, una somma corrispondente agli oneri da sostenere verrà stornata dalle risorse assegnate all'Arma a quelle destinate alle Forze armate.



Tabella 7-bis. Promozioni a scelta che si prevede di anticipare al 1/1 per ogni grado Carabinieri.

Grado provenienza	Grado destinazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gen. Brig.	Gen. Div.		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Col.	Gen. Brig.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
T.Col.	Col.		27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
<b>Totale promozioni anticipate</b>		<b>0</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>

Tabella 8-bis. Oneri per anticipo promozioni a scelta al 1° gennaio Carabinieri. – Art. 2 lett. v)

Grado provenienza	Grado destinazione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gen. Brig.	Gen. Div.		11.883	11.883	11.883	11.883	11.883	11.883	11.883	11.883	11.883
Col.	Gen. Brig.		5.982	5.982	5.982	5.982	5.982	5.982	5.982	5.982	5.982
T.Col.	Col.		200.185	200.185	200.185	200.185	200.185	200.185	200.185	200.185	200.185
<b>Totale promozioni anticipate</b>		<b>0</b>	<b>218.050</b>	<b>218.050</b>	<b>218.050</b>	<b>218.050</b>	<b>218.050</b>	<b>218.050</b>	<b>218.050</b>	<b>218.050</b>	<b>218.050</b>

Tabella 9. Trattamento economico tra il Gen. CA 5° cl. e Gen. Div. 6° cl. – Forze armate

Grado/posiz. economica Voci stipendiali (su 13 mensilità)	Gen. CA 5° cl.	Gen. Div. 6° cl.	Δ Gen.CA - Gen. Div.
Stipendio	69.767,51	59.720,89	
I.I.S.	13.335,92	12.648,67	
Assegno pensionabile	4.604,82	3.912,51	
Assegno Dirigenziale/Ind. Posizione	48.203,70	44.347,41	
Indennità' Operative	11.408,38	11.408,38	
<b>TOTALE</b>	<b>147.320,33</b>	<b>132.037,86</b>	
IRAP	12.522,23	11.223,22	
Contributi INPS	45.339,33	40.463,18	
<b>Totale Lordo Stato</b>	<b>205.181,89</b>	<b>183.724,25</b>	<b>21.457,54</b>

Tabella 10. Trattamento economico tra il Gen. Div. 5° cl. e Gen. Brig. 6° cl. – Forze armate

Grado/posiz. economica Voci stipendiali (su 13 mensilità)	Gen. Div. 5° cl.	Gen. Brig. 6° cl.	Δ Gen.Div. - Gen.Brig.
Stipendio	57.086,15	51.046,49	
I.I.S.	12.648,67	12.199,29	
Assegno pensionabile	3.912,51	3.451,02	
Assegno Dirigenziale/Ind. Posizione	44.347,41	22.176,38	
Indennità' Operative	11.408,38	10.656,14	
<b>TOTALE</b>	<b>129.403,12</b>	<b>99.529,32</b>	
IRAP	10.999,27	8.459,99	
Contributi INPS	39.580,28	30.513,89	
<b>Totale Lordo Stato</b>	<b>179.982,66</b>	<b>138.503,21</b>	<b>41.479,45</b>



Tabella 10-bis. Trattamento economico tra il Gen. Div 5<sup>a</sup> cl. e Gen.Brig. 6<sup>a</sup> cl. – Carabinieri.

Grado/posiz. Economica Voci stipendiali (12 mensilità)	Gen. Div. 4 <sup>a</sup> cl.	Gen. Brig. 3 <sup>a</sup> cl.	Δ Gen.Div. - Gen.Brig.
Stipendio	50.262,83	40.883,39	
I.I.S.	11.675,69	11.260,88	
Indennita' Mensile Pensionabile	15.574,15	14.313,86	
Assegno Dirigenziale/Ind. Posizione	40.936,07	20.470,50	
<b>TOTALE (13 mensilita')</b>	<b>128.319,48</b>	<b>94.172,69</b>	
Oneri Amministrazione	49.979,89	36.593,27	
<b>Totale Lordo Stato</b>	<b>178.299,37</b>	<b>130.765,96</b>	<b>47.533,41</b>

Tabella 11. Trattamento economico tra il Gen. Brig.5<sup>a</sup> cl. e Col.+23 5<sup>a</sup> cl. – Forze armate

Grado/posiz. economica Voci stipendiali (su 13 mensilità)	Gen. Brig. 5 <sup>a</sup> cl.	Col.+23 5 <sup>a</sup> cl.	Δ Gen.Brig. - Col.+23
Stipendio	48.794,44	48.794,44	
I.I.S.	12.199,29	12.199,29	
Assegno pensionabile	3.451,02	3.451,02	
Assegno Dirigenziale/Ind. Posizione	22.176,38	13.530,91	
Indennità Operative	10.656,14	10.656,14	
<b>TOTALE</b>	<b>97.277,27</b>	<b>88.631,80</b>	
IRAP	8.268,57	7.533,70	
Contributi INPS	29.759,23	27.175,97	
<b>Totale Lordo Stato</b>	<b>135.305,07</b>	<b>123.341,47</b>	<b>11.963,47</b>

Tabella 11-bis. Trattamento economico tra il Gen. Brig.5<sup>a</sup> cl. e Col.+23 5<sup>a</sup> cl. – Carabinieri

Grado/posiz. economica Voci stipendiali (12 mensilità)	Gen. Brig. 2 <sup>a</sup> cl.	Col.+23 2 <sup>a</sup> cl.	Δ Gen.Brig. - Col.+23
Stipendio	38.804,58	38.804,58	
I.I.S.	11.260,88	11.260,88	
Indennita' Mensile Pensionabile	14.313,86	14.313,86	
Assegno Dirigenziale/Ind. Posizione	20.470,50	12.490,07	
<b>TOTALE (13 mensilita')</b>	<b>91.920,64</b>	<b>83.275,17</b>	
Oneri Amministrazione	35.647,18	32.329,05	
<b>Totale Lordo Stato</b>	<b>127.567,82</b>	<b>115.604,23</b>	<b>11.963,60</b>



**Tabella 12. Trattamento economico tra il Col.+23 iniz. e T.Col.+23 iniz. – Forze armate**

Grado/posiz. economica Voci stipendiali (su 13 mensilità)	Col.+23 Iniz.	T.Col.+23 Iniz.	Δ- Col.+23 – T.Col. +23
Stipendio	37.534,19	37.534,19	
I.I.S.	12.199,29	12.199,29	
Assegno pensionabile	3.451,02	3.451,02	
Assegno Dirigenziale/Ind. Posizione	13.530,91	3.076,73	
Indennità' Operative	10.656,14	10.656,14	
<b>TOTALE</b>	<b>77.371,55</b>	<b>66.917,37</b>	
IRAP	6.576,58	5.687,98	
Contributi INPS	23.402,66	20.278,95	
<b>Totale Lordo Stato</b>	<b>107.350,79</b>	<b>92.884,29</b>	<b>14.466,49</b>

**Tabella 12-bis. Trattamento economico tra il Col.+23 iniz. e T.Col.+23 iniz. – Carabinieri**

Grado/posiz. economica Voci stipendiali (12 mensilità)	Col.+23 1^ cl. Iniz.	T.Col.+23 1^ Cl. Iniz.	Δ- Col.+23 – T.Col. +23
Stipendio	36.725,76	36.725,76	
I.I.S.	11.260,88	11.260,88	
Indennità' Mensile Pensionabile	14.313,86	14.313,86	
Assegno Dirigenziale/Ind. Posizione	12.490,07	2.836,94	
<b>TOTALE (13 mensilita')</b>	<b>81.023,12</b>	<b>70.565,56</b>	
Oneri Amministrazione	31.382,97	27.369,35	
<b>Totale Lordo Stato</b>	<b>112.406,09</b>	<b>97.934,91</b>	<b>14.471,17</b>

**Tabella 13. Trattamento economico tra il Magg.+13 iniz. e il Cap.+13. – Forze armate**

Grado/posiz. economica Voci stipendiali (su 13 mensilità)	Magg.+13 iniz	Cap.+13	Δ Magg+13 - Cap+13
Stipendio	25.834,48	29.029,57	
Assegno Personale di riordino		8.450,00	
I.I.S.	11.580,19		
Assegno pensionabile	2.813,42		
Importo aggiuntivo pensionabile		4.107,22	
Assegno Dirigenziale/Ind. Posizione	2.941,42		
Assegno Funzionale		1.850,00	
Indennità' Operative	9.151,66	5.413,04	
<b>TOTALE</b>	<b>52.321,17</b>	<b>48.849,83</b>	
IRAP	4.447,30	4.152,24	
Contributi INPS	15.628,64	15.109,35	
<b>Totale Lordo Stato</b>	<b>72.397,11</b>	<b>68.111,42</b>	<b>4.285,69</b>



**4- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI CORRETTIVO AL RIORDINO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO, STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE MILITARE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI MARESCIALLI – ARTT. 4. E 5.**

**a. Revisione avanzamento ruolo Marescialli**

Lo sviluppo della carriera nel ruolo marescialli è indicato nella tabella 11, nelle cui colonne è riportato: l'anno di nomina nel grado attualmente rivestito, gli anni di permanenza previsti a normativa vigente per ogni grado, la riduzione prevista dal provvedimento correttivo, la data di promozione al grado superiore in base alle nuove disposizioni e la successiva progressione di carriera.

**Tabella 15. Sviluppo di carriera dal grado di Maresciallo fino all'attribuzione della qualifica di 1° Luogotenente.**

	norm. vig.		Correttivo		norm. vig.		Correttivo		norm. vig.		Correttivo		norm. vig.		Correttivo					
Mar.Ord	Mar Capo				1° Mar.				LGT				1° LGT							
2014	7	2021	-1	6	2020	8	2029	-1	7	2028	8	2037	-2	6	2035	4	2041	-2	2	2039
2015	7	2022	-1	6	2021	8	2030	-1	7	2029	8	2038	-2	6	2036	4	2042	-2	2	2040
2016	7	2023	-1	6	2022	8	2031	-1	7	2030	8	2039	-2	6	2037	4	2043	-2	2	2041
2017	7	2024	-1	6	2023	8	2032	-1	7	2031	8	2040	-2	6	2038	4	2044	-2	2	2042
2018	7	2025	-1	6	2024	8	2033	-1	7	2032	8	2041	-2	6	2039	4	2045	-2	2	2043
2019	7	2026	-1	6	2025	8	2034	-1	7	2033	8	2042	-2	6	2040	4	2046	-2	2	2044
2020	7	2027	-1	6	2026	8	2035	-1	7	2034	8	2043	-2	6	2041	4	2047	-2	2	2045
2021	7	2028	-1	6	2027	8	2036	-1	7	2035	8	2044	-2	6	2042	4	2048	-2	2	2046
2022	7	2029	-1	6	2028	8	2037	-1	7	2036	8	2045	-2	6	2043	4	2049	-2	2	2047
Mar Capo					1° Mar.				LGT				1° LGT							
2010						8	2018	0	8	2018	8	2026	-2	6	2024	4	2030	-2	2	2028
2011						8	2019	0	8	2019	8	2027	-2	6	2025	4	2031	-2	2	2029
2012						8	2020	0	8	2020	8	2028	-2	6	2026	4	2032	-2	2	2030
2013						8	2021	-1	7	2020	8	2029	-2	6	2027	4	2033	-2	2	2031
2014						8	2022	-2	6	2020	8	2030	-2	6	2028	4	2034	-2	2	2032
2015						8	2023	-2	6	2021	8	2031	-2	6	2029	4	2035	-2	2	2033
2016						8	2024	-2	6	2022	8	2032	-2	6	2030	4	2036	-2	2	2034
2017						8	2025	-2	6	2023	8	2033	-2	6	2031	4	2037	-2	2	2035
2018						8	2026	-2	6	2024	8	2034	-2	6	2032	4	2038	-2	2	2036
2019						8	2027	-2	6	2025	8	2035	-2	6	2033	4	2039	-2	2	2037
2020						8	2028	-2	6	2026	8	2036	-2	6	2034	4	2040	-2	2	2038
1° Mar. -8									LGT				1° LGT							
2009											8	2017	0		2017	4	2021	-1	3	2020
2010											8	2018	0		2018	4	2022	-2	2	2020
2011											8	2019	0		2019	4	2023	-3	1	2020
2012											8	2020	0		2020	4	2024	-3	1	2021
2013											8	2021	-1		2020	4	2025	-3	1	2022
2014											8	2022	-2		2020	4	2026	-3	1	2023
2015											8	2023	-3	5	2020	4	2027	-3	1	2024
2016											8	2024	-3	5	2021	4	2028	-3	1	2025
2017											8	2025	-3	5	2022	4	2029	-3	1	2026
2017 (sacca)											8	2025	-2	6	2023	4	2029	-2	2	2027

Gli oneri derivanti dalla modifica delle permanenze per l'avanzamento dal grado di Maresciallo fino all'attribuzione della qualifica di 1° Luogotenente, sono stati determinati considerando il numero di unità di personale promosse in anticipo per la differenza di costo tra il grado di provenienza e quello successivo, per il periodo di anticipo.

Negli oneri sono inclusi quelli derivanti dalla riduzione di permanenza previste per i Marescialli del ruolo musicisti delle Forze armate, mentre gli oneri dei Marescialli del ruolo musicisti dell'Arma dei Carabinieri sono riportati al successivo punto a.1..

**Tabella 16. Oneri riduzione permanenza per l'avanzamento da Maresciallo Ordinario a Maresciallo Capo e successivo avanzamento al grado di 1°Maresciallo. – Art. 4 lett. g), n); Art. 5 lett. h)**

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Unità da MO a MC		292	321	329	307	307	307	307	307	307
Unità da MC a 1M		0	0	0	0	0	0	0	0	292
Oneri da MO a MC		358.624	394.241	404.066	377.046	377.046	377.046	377.046	377.046	377.046
Oneri da MC a 1M		-	-	-	-	-	-	-	-	489.555
<b>Totale oneri</b>		<b>358.624</b>	<b>394.241</b>	<b>404.066</b>	<b>377.046</b>	<b>377.046</b>	<b>377.046</b>	<b>377.046</b>	<b>377.046</b>	<b>866.601</b>

**Tabella 17. Oneri riduzione permanenza per l'avanzamento da Maresciallo Capo a Primo Maresciallo e successivo avanzamento al grado di Luogotenente e attribuzione della qualifica di 1°Luogotenente – Art. 4 lett. n); Art. 5 lett. d), h)**

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Unità da MC a 1M (1° anno)		410	374	288	254	199	239	431		
(2° anno)		540	410	374	288	254	199	239	431	0
<b>TOTALE</b>		<b>950</b>	<b>784</b>	<b>662</b>	<b>542</b>	<b>453</b>	<b>438</b>	<b>670</b>	<b>431</b>	<b>0</b>
Unità da 1M a LGT (1° anno)						512	578	305	405	308
(2° anno)							512	578	305	405
<b>TOTALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>1.091</b>	<b>884</b>	<b>710</b>	<b>713</b>
Unità da LGT a 1°LGT										683
										0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683</b>
Oneri da MC a 1M		1.592.730	1.314.422	1.109.881	908.695	759.481	734.332	1.123.294	722.597	-
Oneri da 1M a LGT		-	-	-	-	943.925	2.009.469	1.628.029	1.308.780	1.312.926
Oneri da LGT a 1° LGT		-	-	-	-	-	-	-	-	847.805
<b>Totale oneri</b>		<b>1.592.730</b>	<b>1.314.422</b>	<b>1.109.881</b>	<b>908.695</b>	<b>1.703.406</b>	<b>2.743.801</b>	<b>2.751.323</b>	<b>2.031.377</b>	<b>2.160.731</b>

**Tabella 18. Oneri riduzione permanenza per l'avanzamento da Primo Maresciallo a Luogotenente e successiva attribuzione della qualifica di 1° Luogotenente. – Art. 4 lett. n); Art. 5 lett. e), f), h)-**

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Unità da 1M a LGT (1°anno)		1.776	1.229	421	6.557					
(2° anno)		1.223	1.776	1.229	421	6.557				
(3°anno)		1.288	1.223	1.776	1.229	421		0	0	
<b>TOTALE</b>		<b>4.287</b>	<b>4.228</b>	<b>3.426</b>	<b>8.207</b>	<b>6.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Unità da LGT a 1° LGT (1°anno)		1.632	1.505	1.288	1.223	1.776	1.229	421	4.618	0
(2° anno)		1.808	1.632	1.505	1.288	1.223	1.776	1.229	421	4.618



Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(3°anno)		632	1.808	1.632	1.505	1.288	1.223	1.776	1.229	421
<b>TOTALE</b>		<b>4.072</b>	<b>4.945</b>	<b>4.425</b>	<b>4.016</b>	<b>4.287</b>	<b>4.228</b>	<b>3.426</b>	<b>6.268</b>	<b>5.039</b>
Oneri da 1°M.llo a LGT		7.899.671	7.790.952	6.313.103	15.122.149	12.857.466	-	-	-	-
Oneri da LGT a 1° LGT		5.054.554	6.138.205	5.492.731	4.985.042	5.321.433	5.248.196	4.252.677	7.779.818	6.254.266
<b>Totale oneri</b>		<b>12.954.225</b>	<b>13.929.157</b>	<b>11.805.835</b>	<b>20.107.190</b>	<b>18.178.898</b>	<b>5.248.196</b>	<b>4.252.677</b>	<b>7.779.818</b>	<b>6.254.266</b>

**Tabella 19. Differenza di costo tra il M.llo Capo e il M.llo Ordinario**

Grado	Maresciallo Capo (+19 aa.serv.)		Maresciallo Ordinario (+19 aa.serv.)		Δ Mar. Capo Mar. Ord.
	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	
Stipendio annuo (13 mens)	25.750,49	10.817,78	25.268,26	10.615,20	
Indennità vacanza contrattuale	180,27	75,73	176,90	74,32	
Importo aggiuntivo pens.le	3.922,62	1.282,70	3.852,42	1.259,74	
Indennità operativa di campagna	4.531,93	1.481,94	4.196,27	1.372,18	
Assegno funzionale	1.981,85	760,63	1.981,85	760,63	
Retribuzione annua lorda	36.367,16	14.418,78	35.475,71	14.082,07	
<b>Totale Lordo Stato</b>		<b>50.785,94</b>		<b>49.557,78</b>	<b>1.228,16</b>

**Tabella 20. Differenza di costo tra il 1° Maresciallo e il Maresciallo Capo.**

Grado	1° Maresciallo (+20 aa.serv.)		Maresciallo Capo (+20 aa.serv.)		Δ 1° Mar. Mar. Capo.
	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	
Stipendio annuo (13 mens)	26.522,04	11.141,91	25.750,49	10.817,78	
Indennità vacanza contrattuale	185,64	77,99	180,27	75,73	
Importo aggiuntivo pens.le	4.018,95	1.314,20	3.922,62	1.282,70	
Indennità operativa di campagna	4.531,93	1.481,94	4.196,27	1.372,18	
Assegno funzionale	1.981,85	760,63	1.981,85	760,63	
Retribuzione annua lorda	37.240,41	14.776,67	36.031,50	14.309,02	
<b>Totale Lordo Stato</b>		<b>52.017,08</b>		<b>50.340,52</b>	<b>1.676,56</b>

**Tabella 21. Differenza di costo tra il Luogotenente e il 1° Maresciallo.**

Grado	Luogotenente (+31 aa.serv.)		1° Maresciallo (+31aa.serv.)		Δ LGT 1° Mar.
	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	
Stipendio annuo (13 mens)	27.679,36	11.628,10	26.522,04	11.141,91	
Indennità vacanza contrattuale	193,74	81,39	185,64	77,99	
Importo aggiuntivo pens.le	4.160,39	1.360,45	4.018,95	1.314,20	
Indennità operativa di campagna	4.464,72	1.459,96	4.464,72	1.459,96	
Assegno funzionale	3.326,38	1.276,66	3.326,38	1.276,66	
Retribuzione annua lorda	39.824,59	15.806,56	38.517,73	15.270,72	
<b>Totale Lordo Stato</b>		<b>55.631,15</b>		<b>53.788,44</b>	<b>1.842,70</b>



Tabella 22. Differenza di costo tra il 1° Luogotenente e il Luogotenente.

Grado	1° Luogotenente (+32aa.serv.)		Luogotenente (+32aa.serv.)		Δ 1° LGT LGT
	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	
Stipendio annuo (13 mens)	28.547,35	11.992,74	27.679,36	11.628,10	
Indennità vacanza contrattuale	199,84	83,95	193,74	81,39	
Importo aggiuntivo pens.le	4.160,39	1.360,45	4.160,39	1.360,45	
Indennità operativa di campagna	5.580,90	1.824,95	5.580,90	1.824,95	
Assegno funzionale	3.825,28	1.468,14	3.825,28	1.468,14	
Retribuzione annua lorda	42.313,76	16.730,24	41.439,67	16.363,03	
<b>Totale Lordo Stato</b>		<b>59.044,00</b>		<b>57.802,71</b>	<b>1.241,30</b>

**a.1. Revisione avanzamento ruolo Marescialli – Marescialli musicisti Carabinieri**

Si riportano di seguito gli oneri relativi alla riduzione delle permanenze dei marescialli ruolo musicisti dell'Arma dei Carabinieri.

Tabella 17-bis. Oneri riduzione permanenza per l'avanzamento dei Marescialli musicisti dell'Arma dei Carabinieri – Art. 5 lett. h)

**RIDUZIONE DI UN ANNO DI PERMANENZA PER IL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO, 1 ANNO A MARESCIALLO CAPO E 1 ANNO PER MARESCIALLO MAGGIORE ANTE RIORDINO - ARMA CARABINIERI**

anno	unità	precedente grado	nuovo grado	costo annuo precedente posizione economica	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessivo
2020	1	Mar. Ord. +17	Mar. Capo +17	52.316 €	53.436 €	1.120 €	1.120 €
2021	0	Mar. Ord. +17	Mar. Capo +17	52.316 €	53.436 €	1.120 €	0 €
2022	0	Mar. Ord. +17	Mar. Capo +17	52.316 €	53.436 €	1.120 €	0 €
2023	8	Mar. Ord. +17	Mar. Capo +17	52.316 €	53.436 €	1.120 €	8.961 €
2024	0	Mar. Ord. +17	Mar. Capo +17	52.316 €	53.436 €	1.120 €	0 €
2025	6	Mar. Ord. +17	Mar. Capo +17	52.316 €	53.436 €	1.120 €	6.721 €
2026	0	Mar. Ord. +17	Mar. Capo +17	52.316 €	53.436 €	1.120 €	0 €
2027	0	Mar. Ord. +17	Mar. Capo +17	52.316 €	53.436 €	1.120 €	0 €
2028	0	Mar. Ord. +17	Mar. Capo +17	52.316 €	53.436 €	1.120 €	0 €

anno	unità	precedente grado	nuovo grado	costo annuo precedente posizione economica	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessivo
2020	2	Mar. Capo +17	Mar. Magg.	53.436 €	55.161 €	1.725 €	3.449 €
2021	6	Mar. Capo +17	Mar. Magg.	53.436 €	55.161 €	1.725 €	10.348 €
2022	6	Mar. Capo +17	Mar. Magg.	53.436 €	55.161 €	1.725 €	8.624 €
2023	5	Mar. Capo +17	Mar. Magg.	53.436 €	55.161 €	1.725 €	8.624 €
2024	9	Mar. Capo +17	Mar. Magg.	53.436 €	55.161 €	1.725 €	15.523 €
2025	0	Mar. Capo +17	Mar. Magg.	53.436 €	55.161 €	1.725 €	0 €
2026	0	Mar. Capo +17	Mar. Magg.	53.436 €	55.161 €	1.725 €	0 €
2027	1	Mar. Capo +17	Mar. Magg.	53.436 €	55.161 €	1.725 €	1.725 €
2028	3	Mar. Capo +17	Mar. Magg.	53.436 €	55.161 €	1.725 €	5.174 €

anno	unità	precedente grado	nuovo grado	costo annuo precedente posizione economica	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessivo
2020	3	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.851 €	56.987 €	1.136 €	3.409 €
2021	3	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.851 €	56.987 €	1.136 €	3.409 €
2022	0	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.851 €	56.987 €	1.136 €	0 €
2023	2	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.851 €	56.987 €	1.136 €	2.272 €
2024	0	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.851 €	56.987 €	1.136 €	0 €
2025	3	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.851 €	56.987 €	1.136 €	3.409 €
2026	2	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.851 €	56.987 €	1.136 €	2.272 €
2027	0	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.851 €	56.987 €	1.136 €	0 €
2028	4	Mar. Magg.+8	Luogotenente	55.851 €	56.987 €	1.136 €	4.545 €

anno	unità	precedente grado	nuova qualifica	costo annuo precedente posizione economica	costo annuo nuova posizione economica	differenza costo annuo posizione economica	onere complessivo
2020	0	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.987 €	58.228 €	1.241 €	0 €
2021	3	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.987 €	58.228 €	1.241 €	3.724 €
2022	3	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.987 €	58.228 €	1.241 €	3.724 €
2023	5	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.987 €	58.228 €	1.241 €	6.205 €
2024	1	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.987 €	58.228 €	1.241 €	1.241 €
2025	2	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.987 €	58.228 €	1.241 €	2.483 €
2026	0	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.987 €	58.228 €	1.241 €	0 €
2027	3	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.987 €	58.228 €	1.241 €	3.724 €
2028	6	Luogotenente	Luogotenente C.S.	56.987 €	58.228 €	1.241 €	7.448 €





**Tabella 18-bis. Riepilogo oneri per la riduzione della permanenza per l'avanzamento dei Marescialli musicisti dell'Arma dei Carabinieri – Art. 5 lett. h)**

RIEPILOGO ONERI					
anno	Passaggio Mar. Ord. a Mar. Capo	Passaggio Mar. Capo a Mar. Magg.	Riduzione 1 Anno per avanzamento a Lgt. Per gli MM -8	Attribuzione C.S.	onere complessivo
2020	1.120 €	3.449 €	3.409 €	0 €	7.978 €
2021	0 €	10.348 €	3.409 €	3.724 €	17.481 €
2022	0 €	8.624 €	0 €	3.724 €	12.347 €
2023	8.961 €	8.624 €	2.272 €	6.206 €	26.064 €
2024	0 €	15.523 €	0 €	1.241 €	16.764 €
2025	6.721 €	0 €	3.409 €	2.483 €	12.612 €
2026	0 €	0 €	2.272 €	0 €	2.272 €
2027	0 €	1.725 €	0 €	3.724 €	5.449 €
2028	0 €	5.174 €	4.545 €	7.448 €	17.167 €

**Tabella 19-bis. Differenza di costo tra il M.llo Capo e il M.llo Ordinario**

CON RIORDINO 2018		vecchio grado		nuovo grado	
voce	periodo	Maresciallo Ordinario +17 a. nel grado		Maresciallo Capo +17 anni nel grado	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.324,55	9.798,64	23.769,68	9.985,64
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.943,71	816,55	1.980,81	832,14
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	163,27	68,59	166,39	69,90
	13 <sup>a</sup> mensilità	13,61	5,72	13,87	5,83
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.348,24	3.056,87	9.647,76	3.154,82
	13 <sup>a</sup> mensilità	779,02	254,74	803,98	262,90
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12
	13 <sup>a</sup> mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51
<b>TOTALI</b>		<b>37.554,25</b>	<b>14.761,74</b>	<b>38.364,34</b>	<b>15.071,86</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>52.316</b>		<b>53.436</b>

**Tabella 20-bis. Differenza di costo tra il M.llo Maggiore e il M.llo Capo**

CON RIORDINO 2018		vecchio grado		nuovo grado	
voce	periodo	Maresciallo Capo +17 a. nel grado		Maresciallo Maggiore	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.769,68	9.985,64	24.481,88	10.284,84
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.980,81	832,14	2.040,16	857,07
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	166,39	69,90	171,37	71,99
	13 <sup>a</sup> mensilità	13,87	5,83	14,28	6,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.647,76	3.154,82	10.080,00	3.296,16
	13 <sup>a</sup> mensilità	803,98	262,90	840,00	274,68
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12
	13 <sup>a</sup> mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51
<b>TOTALI</b>		<b>38.364,34</b>	<b>15.071,86</b>	<b>39.609,54</b>	<b>15.551,37</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>53.436</b>		<b>55.161</b>



**5- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI CORRETTIVO AL RIORDINO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO, STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE MILITARE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI SERGENTI – ARTT. 6. E 7.**

**a. Revisione avanzamento ruolo Sergenti.**

Lo sviluppo della carriera nel ruolo sergenti è indicato nella tabella 20, nelle cui colonne è riportato: l'anno di nomina in ogni grado, gli anni di permanenza previsti per ogni grado e, nell'ultima colonna, la somma delle permanenze in ogni grado che, a regime, è stabilita in 16 anni.

**Tabella 24. Sviluppo di carriera dal grado di Sergente fino all'attribuzione della Qualifica Speciale al personale che riveste il grado di Sergente Maggiore Capo.**

SERG	perm	SM	Perm	SMC	D.lgs 94		Correttivo		
					perm	SMC QS	perm	rid	SMC QS
2001	7	2008	7	2015	3	2018	3	0	2018
2002	7	2009	7	2016	3	2019	3	0	2019
2003	7	2010	7	01/01/2017	3	2020	3	0	2020
2004	7	2011	6	01/04/2017	5	2022	3	-2	2020
2005	7	2012	5	01/07/2017	6	2023	4	-2	2021
2006	7	2013	4	01/10/2017	7	2024	5	-2	2022
2007	7	2014	4	2018	7	2025	5	-2	2023
2008	7	2015	4	2019	7	2026	5	-2	2024
2009	7	2016	5	2021	6	2027	4	-2	2025
2010	7	01/01/2017	5	2022	6	2028	4	-2	2026
2011	6	02/01/2017	5	2022	7	2029	5	-2	2027
2012	5	03/01/2017	5	2022	8	2030	6	-2	2028
2013	5	2018	5	2023	8	2031	6	-2	2029
2014	5	2019	5	2024	8	2032	6	-2	2030
2015	5	2020	5	2025	8	2033	6	-2	2031
2016	5	2021	5	2026	8	2034	6	-2	2032

Gli oneri derivanti dalla modifica delle permanenze per l'avanzamento dal grado di Sergente fino all'attribuzione della qualifica Speciale, sono stati determinati considerando il numero di unità di personale promosse in anticipo per la differenza di costo tra il gradi di provenienza e quello successivo, per il periodo di anticipo. È stato inoltre considerato il passaggio del tipo di avanzamento al grado di sergente maggiore capo, precedentemente a scelta "per terzi", in forza al presente provvedimento ad anzianità, dopo 5 anni di permanenza nel grado.

**Tabella 25. Oneri riduzione permanenza per l'attribuzione della qualifica speciale nei gradi di Sergente Maggiore Capo. – Art. 6 lett. i); Art. 7 lett. b)**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anticipo 1° anno		1.197	1.196	1.178	885	897	1.041	698	902	1.061
Anticipo 2° anno		0	1.197	1.196	1.178	885	897	1.041	698	902
<b>Totale unità anticipo</b>		<b>1.197</b>	<b>2.393</b>	<b>2.374</b>	<b>2.063</b>	<b>1.782</b>	<b>1.938</b>	<b>1.739</b>	<b>1.600</b>	<b>1.963</b>
<b>Oneri anticipo QS</b>		<b>1.733.415</b>	<b>3.465.382</b>	<b>3.437.867</b>	<b>2.987.498</b>	<b>2.580.573</b>	<b>2.806.481</b>	<b>2.518.303</b>	<b>2.317.012</b>	<b>2.842.685</b>



**Tabella 21-bis. Differenza di costo tra il Luogotenente e il M.ilo Maggiore**

CON RIORDINO 2018		vecchio grado		nuovo grado	
voce	periodo	Maresciallo Maggiore +8 a. nel grado		Luogotenente	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.927,50	10.472,04	25.550,18	10.733,63
	13 <sup>a</sup> mensilità	2.077,29	872,67	2.129,18	894,47
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	174,49	73,30	178,85	75,13
	13 <sup>a</sup> mensilità	14,54	6,11	14,90	6,26
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.080,00	3.296,16	10.198,80	3.335,01
	13 <sup>a</sup> mensilità	840,00	274,68	849,90	277,92
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12
	13 <sup>a</sup> mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51
<b>TOTALI</b>		<b>40.095,67</b>	<b>15.755,59</b>	<b>40.903,66</b>	<b>16.083,05</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>55.851</b>		<b>56.987</b>

**Tabella 22-bis. Differenza di costo tra il Luogotenente carica speciale e il Luogotenente**

CON RIORDINO 2018		vecchio grado		nuova qualifica	
voce	periodo	Luogotenente		Luogotenente Carica Speciale	
		lordo dipendente	oneri Amministrazione	lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	25.550,18	10.733,63	26.351,40	11.070,22
	13 <sup>a</sup> mensilità	2.129,18	894,47	2.195,95	922,52
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	178,85	75,13	184,46	77,49
	13 <sup>a</sup> mensilità	14,90	6,26	15,37	6,46
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.198,80	3.335,01	10.198,80	3.335,01
	13 <sup>a</sup> mensilità	849,90	277,92	849,90	277,92
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12	1.829,40	702,12
	13 <sup>a</sup> mensilità	152,45	58,51	152,45	58,51
<b>TOTALI</b>		<b>40.903,66</b>	<b>16.083,05</b>	<b>41.777,73</b>	<b>16.450,25</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>56.987</b>		<b>58.228</b>

**b. Attribuzione del grado di Luogotenente ai Primi Marescialli Luogotenente (pre-riordino) iscritti nel ruolo d'onore.**

In via applicativa non è stato possibile, a seguito dell'entrata in vigore delle norme del riordino, attribuire il grado di luogotenente ai primi marescialli con qualifica di luogotenente appartenenti al ruolo d'onore. A tal fine è stato previsto in via normativa al fine di sanare tale anomalia.

Gli oneri sono stati calcolati moltiplicando la differenza di costo tra il grado di Primo Maresciallo Lgt (parametro 139) e quello di Luogotenente (parametro 143,5) per il numero di unità destinatarie del provvedimento. Gli oneri complessivi sono riportati nella tabella seguente.

**Tabella 23. Oneri per l'avanzamento dei Primi Marescialli del ruolo d'onore a Luogotenente. – Art. 5 lett. e)**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Parametro 139 lordo stato (incl. IVC)	38.341,34									
Parametro 143,5 lordo stato (incl. IVC)	39.582,61									
<b>Differenza</b>	<b>1.241,27</b>									
Unità da 1°M.Ho a LGT		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Oneri da LGT a 1° LGT Ru.On.		4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965



**Tabella 26. Differenza di costo tra il Sergente Maggiore Capo QS e il Sergente Maggiore Capo.**

Grado	Sergente Magg. Capo QS (+30aa.serv.)		Sergente Maggiore Capo (+4 aa.grado+32aa.serv.)		Δ SMC QS - SMC
	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	
Stipendio annuo (13 mens)	25.268,26	10.615,20	24.255,61	10.189,78	
Indennità vacanza contrattuale	176,90	74,32	169,81	71,34	
Importo aggiuntivo pens.le	3.838,25	1.255,11	3.838,25	1.255,11	
Indennità operativa di campagna	4.981,47	1.628,94	4.981,47	1.628,94	
Assegno funzionale	1.950,22	748,49	1.950,22	748,49	
Retribuzione annua lorda	36.215,10	14.322,05	35.195,36	13.893,66	
<b>Totale Lordo Stato</b>		<b>50.537,15</b>		<b>49.089,02</b>	<b>1.448,13</b>

**b. Oneri derivanti dalla eliminazione della promozione per terzi da Sergente Maggiore a Sergente Maggiore Capo con anticipo al primo gennaio della promozione dei corsi già valutati per l'avanzamento.**

Gli oneri derivanti dall'anticipo al primo gennaio della promozione al grado di Sergente Maggiore Capo dei corsi per i quali si era già provveduto alla valutazione "per terzi", sono stati calcolati considerando: 6,5 mesi di anticipo per il 3° terzo dei SM con decorrenza grado 2014 (oneri 2020); 8 mesi di anticipo per il 2° terzo 2015 (oneri 2020); un anno e 8 mesi per il 3° terzo SM 2015 (un anno oneri 2020, 8 mesi oneri 2021).

**Tabella 27. Oneri anticipo decorrenza al 1 gennaio decorrenza promozioni a Sergente Maggiore Capo dei corsi già valutati per l'avanzamento. – Art. 7 lett. a);**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SM 2014 prom a SMC 3° terzo		303	0	0	0	0	0	0	0	0
SM 2015 prom a SMC 2° terzo		296	0	0	0	0	0	0	0	0
SM 2015 prom a SMC 3° terzo		296	296	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale AA/P anticipo al 1 Genn.</b>	<b>0</b>	<b>895</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oneri anticipo 1° genn. Prom terzi</b>	<b>0</b>	<b>863.473</b>	<b>259.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabella 28. Differenza di costo tra il Sergente Maggiore Capo e il Sergente Maggiore.**

Grado	Sergente Magg. Capo (+22 aa.serv.)		Sergente Maggiore (+22aa.serv.)		Δ SMC SM
	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	
Stipendio annuo (13 mens)	23.966,27	10.068,23	23.435,84	9.845,40	
Indennità vacanza contrattuale	167,80	70,49	164,07	68,93	
Importo aggiuntivo pens.le	3.838,25	1.255,11	3.755,83	1.228,16	
Indennità operativa di campagna	4.531,93	1.481,94	4.196,27	1.372,18	
Assegno funzionale	1.950,22	748,49	1.950,22	748,49	
Retribuzione annua lorda	34.454,47	13.624,27	33.502,23	13.263,15	
<b>Totale Lordo Stato</b>		<b>48.078,74</b>		<b>46.765,38</b>	<b>1.313,35</b>



**c. Oneri derivanti dalla riduzione della durata minima del corso Sergenti da tre a due mesi.**

Gli oneri derivanti dalla riduzione del corso Sergenti sono stati calcolati moltiplicando la differenza di trattamento economico annuale, in ragione di 1/13, tra il Sergente e il Caporal Maggiore Scelto (grado da quale si rileva la maggior parte dei passaggi dal ruolo graduati al ruolo Sergenti) per il numero medio dei Sergenti che vengono reclutati ogni anno.

La dimostrazione è riportata nelle tabelle seguenti.

**Tabella 29. Differenza di costo tra il Caporal Maggiore Scelto e il Sergente.**

Grado	Sergente		Caporal Maggiore Scelto		Δ SERG CMS
	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	
Stipendio annuo (13 mens)	22.519,62	9.460,49	20.928,30	8.791,98	
Indennità vacanza contrattuale	157,64	66,22	146,51	61,55	
Importo aggiuntivo pens.le	3.698,76	1.209,49	3.686,54	1.205,50	
Indennità operativa di campagna	2.937,35	960,51	2.517,84	823,33	
Assegno funzionale	-	-	-	-	
Retribuzione annua lorda	29.313,37	11.696,72	27.279,19	10.882,36	
<b>Totale Lordo Stato</b>		<b>41.010,09</b>		<b>38.161,55</b>	<b>2.848,54</b>
<b>Differenza di costo tra il Caporal Maggiore Scelto e il Sergente per 1 mese</b>					<b>219,12</b>

**Tabella 30. Oneri derivanti dalla riduzione della durata minima del corso Sergenti da tre a due mesi. – Art. 6 lett. c)**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Partecipanti annuali al corso sergenti	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800
<b>Oneri riduzione corso sergenti</b>	<b>0</b>	<b>175.295</b>	<b>175.295</b>	<b>175.295</b>	<b>175.295</b>	<b>175.295</b>	<b>175.295</b>	<b>175.295</b>	<b>175.295</b>	<b>175.295</b>



**6- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI CORRETTIVO AL RIORDINO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO, STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE MILITARE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI GRADUATI – ARTT. 8. E 9.**

**a. Revisione avanzamento ruolo Graduati.**

Lo sviluppo della carriera nel ruolo Graduati è riportato nella tabella 27, è riportato: l'anno di nomina in ogni grado, gli anni di permanenza previsti per ogni grado e, nell'ultima colonna, la somma delle permanenze in ogni grado che, a regime, è stabilita in 15 anni.

**Tabella 31. Sviluppo di carriera dal grado di Sergente fino all'attribuzione della Qualifica Speciale al personale che riveste il grado di Sergente Maggiore Capo.**

CMC	perm	CMS	perm	CMCS	D.lgs 94/2017		Correttivo		
					perm	CMCS QS	perm	rid	CMCS QS
2001	5	2006	5	2011	7	2018	7	0	2018
2002	5	2007	5	2012	7	2019	7	0	2019
2003	5	2008	5	2013	7	2020	7	0	2020
2004	5	2009	5	2014	7	2021	6	-1	2020
2005	5	2010	5	2015	7	2022	5	-2	2020
2006	5	2011	5	2016	7	2023	5	-2	2021
2007	5	2012	5	2017	7	2024	5	-2	2022
2008	5	2013	4	2017	8	2025	6	-2	2023
2009	5	2014	4	2018	8	2026	6	-2	2024
2010	5	2015	4	2019	8	2027	6	-2	2025
2011	5	2016	4	2020	8	2028	6	-2	2026
2012	5	2017	4	2021	8	2029	6	-2	2027
2013	5	2018	4	2022	8	2030	6	-2	2028
2014	5	2019	4	2023	8	2031	6	-2	2029
2015	5	2020	4	2024	8	2032	6	-2	2030
2016	5	2021	4	2025	8	2033	6	-2	2031
2017	5	2022	4	2026	8	2034	6	-2	2032
2018	5	2023	4	2027	8	2035	6	-2	2033

Gli oneri derivanti dalla modifica delle permanenze per l'avanzamento dal grado di Caporal Maggiore Scelto fino all'attribuzione della qualifica Speciale, sono stati determinati considerando il numero di unità di personale promosse in anticipo per la differenza di costo tra il gradi di provenienza e quello successivo, per il periodo di anticipo.

**Tabella 32. Oneri riduzione permanenza per l'attribuzione della qualifica speciale nel grado di Caporal Maggiore Capo Scelto. – Art. 8 lett. d); – Art. 9 lett. c)**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anticipo 1° anno		837	2.358	1.886	2.899	2.690	1.592	3.900	2.325	2.508
Anticipo 2° anno		3057	837	2.358	1.886	2.899	2.690	1.592	3.900	2.325
<b>Totale unità anticipo</b>		<b>3.894</b>	<b>3.195</b>	<b>4.244</b>	<b>4.785</b>	<b>5.589</b>	<b>4.282</b>	<b>5.492</b>	<b>6.225</b>	<b>4.833</b>
<b>Oneri anticipo QS</b>		<b>4.833.604</b>	<b>3.965.938</b>	<b>5.268.057</b>	<b>5.939.598</b>	<b>6.937.599</b>	<b>5.315.226</b>	<b>6.817.193</b>	<b>7.727.063</b>	<b>5.999.180</b>



Tabella 33. Differenza di costo tra il Caporal Maggiore Capo Scelto QS e il Caporal Maggiore Capo Scelto.

Grado	Caporal Magg. Capo Sc. QS (+25 aa.serv.)		Caporal Magg. Capo Sc.+5 (+25 aa.serv.)		Δ CMCS QS CMCS+5
	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	Lordo dip.te	Prev/Ass IRAP	
Stipendio annuo (13 mens)	23.435,84	9.845,40	22.567,84	9.480,75	
Indennità vacanza contrattuale	164,07	68,93	157,98	66,37	
Importo aggiuntivo pens.le	3.718,26	1.215,87	3.718,26	1.215,87	
Indennità operativa di campagna	4.196,27	1.372,18	4.196,27	1.372,18	
Assegno funzionale	1.579,93	606,38	1.579,93	606,38	
Retribuzione annua lorda	33.094,37	13.108,75	32.220,28	12.741,55	
<b>Totale Lordo Stato</b>		<b>46.203,13</b>		<b>44.961,83</b>	<b>1.241,30</b>



**7- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI CORRETTIVO AL RIORDINO IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO – ART. 10.**

**a. Attribuzione del compenso per lavoro straordinario al personale VFP4 deceduto senza aver fruito dei turni di riposo.**

Il provvedimento attribuisce al volontario in ferma prefissata quadriennale deceduto senza aver fruito dei turni di riposo, la remunerazione a favore degli eredi del compenso per lavoro straordinario nella misura prevista per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti. Gli oneri stimati sono riportati nella tabella seguente.

**Tabella 34. Quantificazione oneri compenso per lavoro straordinario al personale VFP4 deceduto senza aver fruito dei turni di riposo. – Art. 10, comma 1 lett. a)**

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Straordinario VFP4 deceduti	0	5.003	5.001	5.003	5.004	5.005	5.005	5.006	5.006	5.007

**b. Assegno personale ai Caporal Maggiori Capo Scelto con otto anni nel grado vincitori del concorso Sergenti nell'anno 2017.**

Il provvedimento compensa il trattamento economico sfavorevole che ha avuto il personale del ruolo Graduati vincitore del concorso Sergenti nell'anno 2017; in particolare coloro che rivestivano la qualifica economica di CMCS+8 sono stati destinatari di assegno ad personam conteggiato sulla base di valori parametrali antecedenti al riordino. Ciò ha determinato un trattamento economico sfavorevole e sperequato rispetto al personale con la medesima anzianità di grado vincitore corsi successivi al riordino ai quali è stato attribuito un assegno ad personam calcolato sul differenziale tra sergente e CMCS Qualifica Speciale. Gli oneri complessivi sono stati calcolati e sono riportati nelle tabelle seguenti.

**Tabella 35. Quantificazione oneri assegno ad personam al personale del ruolo graduati vincitore del concorso Sergenti nell'anno 2017**

Descrizione	Destinatari	Onere lordo unitario	Onere lordo annuo	Permanenza Serg.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
					4 mesi	intero	intero	intero	intero	6 mesi
CMCS +8 Concorso sergenti 2017	2	1.262,02	2.524,04	5	1.051,68	2.524,04	2.524,04	2.524,04	2.524,04	1.164,94

**Tabella 36. Oneri annuali assegno ad personam al personale del ruolo graduati vincitore del concorso Sergenti nell'anno 2017 – Art. 10, comma 2 lett. a)**

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CMCS +8 Concorso sergenti 2017	6.100	2.524	2.524	1.165	0	0	0	0	0	0

**c. Salvaguardia Straordinario Capitano +13**

La misura assicura la retribuzione oraria del compenso per il lavoro straordinario dei capitani con 13 anni dalla nomina ad ufficiale pari a quella percepita dagli stessi prima del riordino.

A tal fine, per la determinazione degli oneri, è stata calcolata la differenza tra i due costi orari ed è stata moltiplicata per i percipienti, supponendo un monte orario medio retribuito di 110 ore pro capite.





**Tabella 37. Determinazione onere unitario per incremento costo orario straordinario.**

<b>STRAORDINARIO</b>	<b>Feriale diurno</b>	<b>Festivo diurno Feriale notturno</b>	<b>Festivo notturno</b>
Importo Parametrati	15,67	17,72	20,45
Importo Cap+13	22,45	25,38	29,28
Differenza	6,78	7,66	8,83
<b>Costo "lordo stato"</b>	<b>9,00</b>	<b>10,16</b>	<b>11,72</b>

**Tabella 38. Onere complessivo incremento costo orario compenso straordinario Capitano+13. – Art. 10, comma 2 lett. a)**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale percipienti	0	409	305	204	101	0	0	0	0	0
Totale ore retribuite (110 ore pro-capite)	0	44.990	33.550	22.440	11.110	0	0	0	0	0
<b>Totale onere</b>	<b>0</b>	<b>404.910</b>	<b>301.950</b>	<b>201.960</b>	<b>99.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**d. Integrazione una tantum apicali personale riordino dal 01/01/2017 al 30/09/2017.**

Il presente provvedimento estende l'emolumento "una tantum" previsto nel D.Lgs. 94/2017 al personale che aveva raggiunto il grado apicale con determinate anzianità al 1° gennaio 2017, al personale che raggiunge le medesime anzianità entro il 30/09/2017. Attribuisce inoltre l'emolumento ai Sergenti Maggiori Capo che alla data del 30/09/2017 avevano maturato almeno 4 anni di anzianità nel grado. Al riguardo, per le Forze armate, non si rilevano posizioni aggiuntive rispetto a quanto già corrisposto in sede di riordino per Luogotenenti+4, Luogotenenti+8, SMC+12, mentre per i Caporal Maggiori Capo Scelto che hanno maturato gli 8 anni di anzianità in un periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2017 e per i per i SMC+4 (per i quali, per effetto delle norme transitorie del riordino di cui al DLgs 94/2017, è stata attribuita la qualifica speciale con le medesime decorrenze del personale meno anziano), gli oneri complessivi, determinati moltiplicando il costo unitario "lordo stato" per i destinatari è riportato nella tabella seguente.

**Tabella 39. Quantificazione una tantum integrativa al personale apicale di cui al D.L. 94/2017. – Art. 10, comma 2 lett. b)**

Grado/ qualifica	Destinatari	IMPORTO Lordo Dip.te	ONERI AMM.NE			ONERE PRO- CAPITE	ONERE A BILANCIO
			IRAP	PENS.	TOTALE		
			8,50%	24,20%			
SMC +4al 30/09/2017	2.654	200,00	17,00	48,40	65,40	265,40	704.373
CMCS+8 dal 1/1 al 30/9/17	654	800,00	68,00	193,60	261,60	1.061,60	694.287
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>							<b>1.398.660</b>

**e. Incremento Assegno Funzionale Graduati +17**

A seguito delle norme introdotte dal riordino che hanno previsto l'attribuzione di maggiori responsabilità al personale del ruolo graduati, avente determinate anzianità/gradi, che hanno



integrato le precedenti previsioni che attribuivano al ruolo stesso unicamente mansioni esecutive, si rende imprescindibile la rideterminazione dell'assegno funzionale per graduati con +17 anni di servizio riparametrandolo in misura proporzionale rispetto all'analogo emolumento delle categorie sergenti e marescialli. Al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità acquisite e riequilibrare l'assegno funzionale per la categoria graduati con 17 anni di servizio, si è provveduto a determinare:

- 1) il rapporto tra l'importo mensile dell'assegno previsto per ciascuna categoria e quello della categoria immediatamente superiore nelle tre fasce di anzianità stabilite per l'attribuzione;
- 2) il nuovo importo da attribuire ai graduati alla maturazione dell'anzianità di servizio di 17 anni in base allo stesso differenziale determinato per i 27 ed i 32 anni;
- 3) il costo lordo annuo pro-capite tenendo conto che l'emolumento è corrisposto per 13 mensilità ed è soggetto a ritenute IRAP, Pensionistiche e Buonuscita a carico dell'Amm.ne;
- 4) l'onere a bilancio considerando quale potenziale destinatario il personale del ruolo VSP con anzianità compresa tra i 17 ed i 27 anni di servizio.

Per le Forze armate l'onere dell'intervento, volto a incrementare l'ammontare dell'assegno funzionale già previsto per il personale del ruolo dei graduati con 17 anni di servizio è riportato nella sottostante tabella.

Inoltre, l'intervento non determina oneri previdenziali indotti, atteso che la platea dei beneficiari, in ragione dell'anzianità posseduta, è costituita esclusivamente da personale inquadrato nel sistema contributivo puro, decorrente dal 1° gennaio 1996.

**Tabella 40. Rideterminazione assegno funzionale Graduati. Calcolo onere unitario annuo per incremento.**

Descrizione	Importo 2020-2024	Importo dal 2025
Incremento annuo lordo	270,00	300,00
13 <sup>a</sup> mensilità	22,50	25,00
Incremento lordo dipendente per 13 mensilità	<b>292,50</b>	<b>325,00</b>
IRAP	24,86	27,63
Ritenute pensionistiche a carico Amm.ne	70,79	78,65
Ritenute TFS a carico Amm.ne	16,61	18,46
<b>Onere unitario annuo "lordo stato"</b>	<b>404,76</b>	<b>449,74</b>

**Tabella 41. Determinazione dei destinatari e dell'onere complessivo dell'incremento dell'assegno funzionale ai Graduati con 17 anni di servizio. – Art. 10, comma 3**

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Consistenze Graduati +17-27		31.342	31.994	32.723	34.934	34.729	32.215	29.373	26.234	24.107
IN maturazione 17° anno		3.821	3.685	4.220	2.909	2.686	3.119	2.613	2.389	1.627
OUT maturazione 27° anno		1.158	1.650	915	2.178	4.300	5.061	4.852	3.616	4.097
OUT concorso 958		1.111	406	194	36	0	0	0	0	0
OUT transito ad altri ruoli		900	900	900	900	900	900	900	900	900
<b>Totale destinatari</b>		<b>31.994</b>	<b>32.723</b>	<b>34.934</b>	<b>34.729</b>	<b>32.215</b>	<b>29.373</b>	<b>26.234</b>	<b>24.107</b>	<b>20.737</b>
<b>Totale onere</b>		<b>12.949.891</b>	<b>13.244.961</b>	<b>14.139.886</b>	<b>14.056.910</b>	<b>13.039.343</b>	<b>13.210.213</b>	<b>11.798.479</b>	<b>10.841.882</b>	<b>9.326.258</b>



Inoltre, in caso di fuoriuscite per “altre cause” di personale del ruolo graduati con anzianità di servizio superiore ai 17 anni e inferiore ai 27 anni, si avrebbe un incremento del trattamento di fine servizio, i cui oneri sono riportati nelle tabelle seguenti.

**Tabella 42. Oneri previdenziali in caso di cessazione di VSP con anzianità compresa tra 17 e 27 anni di servizio. – Art. 10, comma 3)**

DESCRIZIONE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Incremento ass. funzionale		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Quota mensile		22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	25,00	25,00	25,00	25,00
Incremento TFS per anno di servizio		18	18	18	18	18	20	20	20	20
Media aa. Servizio		22	22	22	22	22	22	22	22	22
Incremento TFS		396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Totale Unità interessate		28	28	28	28	28	28	28	28	28
<b>Onere complessivo</b>		<b>11.088</b>	<b>11.088</b>	<b>11.088</b>	<b>11.088</b>	<b>11.088</b>	<b>12.320</b>	<b>12.320</b>	<b>12.320</b>	<b>12.320</b>



**8- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI CORRETTIVO AL RIORDINO – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO TRANSITORIE E FINALI – ART. 11.**

**a. Una tantum personale non destinatario di riduzioni permanenze per l'avanzamento.**

Il provvedimento attribuisce un'indennità una tantum al personale con grado apicale e qualifica speciale al fine di compensare il mancato beneficio derivante dalle riduzioni delle permanenze nel grado e per il raggiungimento della qualifica speciale. In particolare l'una tantum è attribuita a:

- I 1° Luogotenente che hanno maturato la qualifica entro il 31/12/2019;
- I Sergenti Maggiori Capo che hanno maturato la qualifica speciale entro il 31/12/2019;
- I Caporal Maggiori Capo scelti che hanno maturato la qualifica speciale entro il 31/12/2019;

**Tabella 43. Oneri una tantum personale non destinatario di riduzioni permanenze per l'avanzamento. – Art. 11, comma 1 lett. c)**

Grado/ qualifica	Destinatari	IMPORTO Lordo Dip.te	ONERI AMM.NE			ONERE pro-capite	ONERE A BILANCIO
			IRAP	PENS.	TOTALE		
			8,50%	24,20%			
1°Luogotenente	7.380	450,00	38,25	108,90	147,15	597,15	4.406.967
Serg.Magg.Capo QS	447	350,00	29,75	84,70	114,45	464,45	207.610
CMCS QS	7.240	250,00	21,25	60,50	81,75	331,75	2.401.870
							<b>7.016.447</b>

**b. Una tantum Sergenti Maggiori Capo promossi per terzi**

Il presente emolumento “una tantum” è destinato a remunerare i Sergenti Maggiori Capo che non hanno beneficiato della modifica della modalità di avanzamento introdotta con il presente provvedimento, che ha tolto l'avanzamento “a scelta per terzi” sostituendolo con l'avanzamento ad anzianità. I beneficiari sono coloro che sono stati promossi in seconda e terza valutazione.

**Tabella 44. Una tantum Sergenti Maggiori Capo promossi per terzi – Art. 11, comma 1 lett. c)**

Grado/ qualifica	SMC promossi “a scelta”	Destinatari (2° e 3° terzo)	IMPORTO Lordo Dip.te	ONERI AMM.NE			ONERE pro-capite	ONERE A BILANCIO
				IRAP	PENS.	Totale		
				8,50%	24,20%			
SMC promossi a scelta	6.984	4.656	150,00	12,75	36,30	49,05	199,05	<b>926.777</b>



## 9- QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER I PROVVEDIMENTI DI CORRETTIVO AL RIORDINO NON RICOMPRESI NEI PRECEDENTI PARAGRAFI –

### a. Oneri per incremento spese previdenziali derivanti da riduzione permanenze.

La riduzione delle permanenze nei gradi determina, in alcuni casi, che il personale verrà collocato in quiescenza con un grado superiore a quello che avrebbe raggiunto senza le riduzioni in parola; ciò comporta la corresponsione di un'indennità di buonuscita maggiore e un incremento della quota retributiva nel calcolo della pensione. In particolare ciò si verificherà per alcuni luogotenenti che verranno collocati in quiescenza a partire dal 2025 che senza le riduzioni di permanenza non avrebbero conseguito la qualifica di primo luogotenente. Gli oneri sono stati calcolati moltiplicando l'incremento differenziale tra il Luogotenente e il Primo Luogotenente dell'indennità di buonuscita e della quota retributiva del trattamento di quiescenza per le unità per le unità che raggiungeranno il limite di età con un grado superiore a quello che avrebbero raggiunto senza la riduzione delle permanenze. A decorrere dal 2029 non si registrano ulteriori incrementi di trattamenti pensionistici stante il progressivo passaggio al sistema contributivo puro.

**Tabella 45. Differenziale incremento indennità di buonuscita per riduzione permanenze.**

Descrizione	Primo Luogotenente	Luogotenente
Stipendio 12 mens.	26.351,40	25.550,18
Ind.Vac.Contr	184,46	178,85
Assegno Funzionale	3.531,03	3.531,03
TOTALE	30.066,89	29.260,06
QUOTA TSF	2.004,46	1.950,67
Anni servizio	40	40
Totale	80.178,37	78.026,83
<b>Onere previdenziale</b>		<b>2.151,54</b>

**Tabella 46. Differenziale incremento trattamento pensionistico per riduzione permanenze.**

Descrizione	Primo Luogotenente	Luogotenente	Differenza	Incremento 6 scatti	Quota retributiva	Incremento per pensione 13 mensilità
Stipendio 12 mens.	26.351,40	25.550,18	801,22	921,40	23,30%	234,21
Ind.Vac.Contr	184,46	178,85	5,61	6,45		
Assegno Funzionale	3.531,03	3.531,03				
TOTALE	30.066,89	29.260,06				

**Tabella 47. Oneri per incremento spese previdenziali derivanti da riduzione permanenze. Art 4 lett. n); Art. 5 lett. e), f), h).**

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Unità interessate	-	-	-	-	-	-	68	112	87	25
Incremento TFS	-	-	-	-	-	-	146.305	240.973	187.184	53.789
Incremento pensione 2025	-	-	-	-	-	-	15.926	15.926	15.926	15.926
Incremento pensione 2026	-	-	-	-	-	-		26.231	26.231	26.231
Incremento pensione 2027	-	-	-	-	-	-			20.376	20.376
Incremento pensione 2028	-	-	-	-	-	-				5.855
<b>Totale oneri</b>	-	-	-	-	-	-	<b>162.299</b>	<b>283.242</b>	<b>249.804</b>	<b>122.202</b>



**b. Incremento delle spese di funzionamento conseguenti al provvedimento di correttivo al riordino.**

Il presente provvedimento non determina alcun incremento sulle spese di funzionamento in quanto non vengono autorizzate nuove o maggiori immissioni (che avrebbero comportato un incremento delle spese di vitto, vestiario, formazione, ecc.), e non comporta passaggi di ruolo che avrebbero determinato un incremento delle spese di trasferimento al fine di assolvere gli incarichi connessi con il nuovo ruolo.





## 10- RIEPILOGO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E COPERTURA FINANZIARIA

**Tabella 48. Riepilogo oneri Forze Armate**

Descrizione	Riferimento	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Promozioni personale valutato e congedato	Art. 1 lett. z)	48.889	23.448	25.977	28.506	31.035	33.564	36.093	38.622	41.151	43.680
Collocamento in soprannumero vertici	Art. 2 lett. aa)	0	42.915	42.915	42.915	42.915	42.915	42.915	42.915	42.915	42.915
Estensione promozioni a colonnello SPAD fino al 2031	Art. 2 lett. n) Art. 3 lettera d)	0	0	0	682.915	846.221	846.221	890.759	905.605	950.143	935.297
Anticipo promozioni a scelta al 1/1	Art. 2 lett. v)	0	1.202.052	1.202.052	1.202.052	1.202.052	1.202.052	1.202.052	1.202.052	1.202.052	1.202.052
Riduzione permanenza avanzamento da M.llo Ord. a M.llo Capo	Art. 4 lett. g), n); Art. 5 lett. h)	0	338.624	394.241	404.066	377.046	377.046	377.046	377.046	377.046	866.601
Riduzione permanenza avanzamento da M.llo Capo a 1° M.llo	Art. 4 lett. n); Art. 5 lett. d), h)	0	1.592.730	1.314.422	1.109.881	908.695	1.703.406	2.743.801	2.751.323	2.031.377	2.160.731
Riduzione permanenza avanzamento da 1° M.llo a LGT e 1° LGT	Art. 4 lett. n); Art. 5 lett. e), f), h)	0	12.954.225	13.929.157	11.805.835	20.107.190	18.178.898	5.248.196	4.252.677	7.779.818	6.254.266
Oneri da LGT a 1° LGT Ru.On.	Art. 5 lett. e)	0	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965
Riduzione permanenza attribuzione della qualifica speciale ai SMC	Art. 6 lett. i) Art. 7 lett. b)	0	1.733.415	3.465.382	3.437.867	2.987.498	2.580.573	2.806.481	2.518.303	2.317.012	2.842.685
Anticipo al 1° gennaio corsi Sergenti Maggiori parzialmente promossi	Art. 7 lett. a);	0	863.473	259.168	0	0	0	0	0	0	0
Oneri riduzione corso sergenti	Art. 6 lett. c)	0	175.295	175.295	175.295	175.295	175.295	175.295	175.295	175.295	175.295
Riduzione permanenza attribuzione della qualifica speciale ai CMCS	Art. 8 lett. d); Art. 9 lett. c)	0	4.833.604	3.965.938	5.268.057	5.939.598	6.937.599	5.315.226	6.817.193	7.727.063	5.999.180
Incremento costo orario compenso straordinario Capitano+13	Art. 10, c. 2 lett. a)	0	404.910	301.950	201.960	99.990	0	0	0	0	0
Incremento dell'assegno funzionale ai Graduati con 17 anni di servizio	Art. 10, comma 3	0	12.949.891	13.244.961	14.139.886	14.056.910	13.039.343	13.210.213	11.798.479	10.841.882	9.326.258
Oneri prev.li assegno funzionale VSP+17-27	Art. 10, comma 3	0	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	12.320	12.320	12.320	12.320
Straordinario VFP4 deceduti	Art. 10, c. 1 lett. a)	0	5.003	5.001	5.003	5.004	5.005	5.005	5.006	5.006	5.007
Ulteriore una tantum personale riordinato: SMC+4 e CMCS+8	Art. 10, c. 2 lett. b)	1.398.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Una tantum Sergenti Maggiori Capo promossi per terzi	Art. 11, c. 1 lett. c)	926.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assegno <i>ad personam</i> ai CMCS+8 vincitori del concorso Sergenti 2017	Art. 10, c. 2 lett. a)	6.100	2.524	2.524	1.165	0	0	0	0	0	0
Una tantum personale non destinatario di riduzioni permanenze	Art. 11, c. 1 lett. c)	7.016.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri per effetti su prestazioni previdenziali	Art. 4 lett. n); Art. 5 lett. e), f), h)	0	0	0	0	0	0	162.299	283.242	249.804	122.202
<b>TOTALE ONERI FORZE ARMATE</b>		<b>9.396.873</b>	<b>37.158.162</b>	<b>38.345.036</b>	<b>38.521.456</b>	<b>46.795.502</b>	<b>45.137.970</b>	<b>32.232.666</b>	<b>31.185.043</b>	<b>33.757.849</b>	<b>29.993.454</b>



Tabella 49. Riepilogo oneri norme comuni Arma dei Carabinieri

Descrizione	Riferimento	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Promozioni personale valutato e congedato	Art. 1 lett. z)	30.877	15.351	17.037	18.723	20.409	22.095	23.781	25.467	27.153	28.839
Anticipo promozioni a scelta al 1° gennaio	Art. 2 lett. v)	0	218.050	218.050	218.050	218.050	218.050	218.050	218.050	218.050	218.050
Oneri riduzione permanenze M.lli musicisti	Art. 5 lett. h)	0	7.978	17.481	12.347	26.064	16.764	12.612	2.272	5.449	17.167
<b>Totale oneri Carabinieri</b>		<b>30.877</b>	<b>241.379</b>	<b>252.568</b>	<b>249.120</b>	<b>264.523</b>	<b>256.909</b>	<b>254.443</b>	<b>245.789</b>	<b>250.652</b>	<b>264.056</b>

Tabella 50. Riepilogo ripartizione risorse e copertura oneri. – Art. 12

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Risorse fondo	68.699.292	119.080.774	118.971.958	119.214.962	119.302.027	119.280.968	118.989.017	119.187.920	118.903.958	119.273.503
Rimodulazione D.L. 104 del 21/09/2019	-8.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-7.000.000	17.000.000	11.000.000	0	0	0	0
<b>Totale risorse rimodulate</b>	<b>60.699.292</b>	<b>112.080.774</b>	<b>112.971.958</b>	<b>112.214.962</b>	<b>136.302.027</b>	<b>130.280.968</b>	<b>118.989.017</b>	<b>119.187.920</b>	<b>118.903.958</b>	<b>119.273.503</b>
<b>QUOTA RISORSE FORZE ARMATE</b>	<b>9.427.750</b>	<b>38.040.356</b>	<b>39.238.419</b>	<b>39.411.391</b>	<b>47.700.840</b>	<b>46.035.694</b>	<b>33.127.924</b>	<b>32.071.647</b>	<b>34.649.316</b>	<b>30.898.325</b>
Totale oneri Forze Armate	9.396.873	37.158.162	38.345.036	38.521.456	46.795.502	45.137.970	32.232.666	31.185.043	33.757.849	29.993.454
Totale oneri Carabinieri	30.877	241.379	252.568	249.120	264.523	256.909	254.443	245.789	250.652	264.056
<b>Totale oneri Annesso 1</b>	<b>9.427.750</b>	<b>37.399.541</b>	<b>38.597.604</b>	<b>38.770.576</b>	<b>47.060.025</b>	<b>45.394.879</b>	<b>32.487.109</b>	<b>31.430.832</b>	<b>34.008.501</b>	<b>30.257.510</b>
Oneri indiretti	0	640.815	640.815	640.815	640.815	640.815	640.815	640.815	640.815	640.815
<b>Totale complessivo oneri</b>	<b>9.427.750</b>	<b>38.040.356</b>	<b>39.238.419</b>	<b>39.411.391</b>	<b>47.700.840</b>	<b>46.035.694</b>	<b>33.127.924</b>	<b>32.071.647</b>	<b>34.649.316</b>	<b>30.898.325</b>



# ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

*Amministrazione proponente:* Ministero della difesa

*Titolo del provvedimento:* Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.”.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### *1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente provvedimento trova fondamento nella delega di cui all’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, la quale prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti, sia disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, sia disposizioni correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante le disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

La lettera b) del medesimo comma 2, dell’articolo 1, della citata legge n. 132 del 2018 prevede, simmetricamente, sia uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, sia disposizioni correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, il comma 3, dell’articolo 1, della citata legge n. 132 del 2018 prevede che i decreti legislativi di cui alle lettere a) e b), del comma 2 - posto il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia - siano adottati secondo, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (per le Forze di polizia, la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive, ivi prevista, è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data).

Il comma 4 dispone, altresì, che i decreti legislativi di cui al comma 2 siano adottati secondo la procedura prevista dall’articolo 8, comma 5, della citata legge n. 124 del 2015, (su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti).

Infine, il comma 5 dispone in merito gli eventuali oneri derivanti dall’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2, per i quali si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (che reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

Per quanto riguarda le Forze armate è da evidenziare il rinvio disposto dall’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244 del 2012 il quale, nel prevedere la possibilità di ulteriori interventi con disposizioni integrative del riordino dei ruoli, per assicurare la sostanziale equiordinazione, richiama i principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (di conversione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante

autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e per la perequazione dei trattamenti economici del personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia, nonché delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), e ai criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015.

Si ricorda che i richiamati principi di cui alla legge delega n. 216 del 1992 hanno previsto la definizione delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego, compresi gli aspetti retributivi, del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, e le necessarie modificazioni agli ordinamenti del medesimo personale per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, proprio per conseguire una disciplina omogenea - la c.d. equiordinazione - fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge<sup>1</sup>. Si ricorda, altresì, che in tale quadro, insieme ad altri provvedimenti, si è realizzata nel tempo la costituzione del comparto "Sicurezza-Difesa", caratterizzato dalla definizione omogenea delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (esclusi i dirigenti e il personale di leva) nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, nonché dall'adozione di una disciplina omogenea in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del medesimo personale<sup>2</sup>. Infine, i criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015, riguardano l'esercizio della delega per la revisione della disciplina del personale delle Forze di polizia in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera mediante l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva. Ciò assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.

Il presente provvedimento, sulla base dei principi e i criteri sopra descritti, reca, in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, disposizioni integrative nell'ambito del codice dell'ordinamento militare, nonché disposizioni correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, continuando ad assicurare la sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate con il personale delle Forze di polizia.

L'esercizio della delega relativa alle Forze armate è - in base a quanto previsto dal sopra citato articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4, 5 e della legge n. 132 del 2018 - ancora una volta, come è avvenuto per i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017 - contestuale e coordinato con quello della delega riferita alle Forze di polizia, dall'articolo 1, comma 2, lettera b); ciò per esigenze di carattere sistematico risultando, in tal modo, coerente con la realizzazione del programma.

## *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni che disciplinano l'ordinamento militare sono previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal testo unico

---

<sup>1</sup>In attuazione di tali principi sono stati emanati il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, e i decreti legislativi 12 maggio 1995 nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201, in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo, rispettivamente, delle Forze armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

<sup>2</sup> L'evoluzione normativa ha, poi, determinato la riferibilità del principio di equiordinazione al personale appartenente a tutti i gradi e qualifiche alla luce della corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile contenuta nell'articolo 632 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, della comune struttura stipendiale e delle comuni, contestuali e armonizzate modalità e procedure di adeguamento dei contenuti del rapporto di impiego.

delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei quali sono confluite le previgenti disposizioni di fonte, rispettivamente, primaria e secondaria, a seguito dell'operazione di codificazione e riassetto normativo posta in essere in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246. Le disposizioni del codice dell'ordinamento militare sono state oggetto di modifiche e integrazioni da parte dei decreti legislativi 28 gennaio 2014 n. 7 e n. 8, adottati in attuazione della delega conferita dalla legge n. 244 del 2012, a loro volta, modificati e integrati dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91.

Infine, da ultimo, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono state inserite nel codice dell'ordinamento militare le modifiche dovute al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 24.

Con l'intervento di riordino, rilievo particolare ha assunto la modifica della disciplina del trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale delle Forze armate, disciplinato da provvedimenti legislativi<sup>3</sup>, quale conseguenza dell'introduzione di nuovi gradi per il personale non dirigente e del riconoscimento del rango dirigenziale ad altri gradi, con la finalità di assicurare la coerenza tra il nuovo ordinamento delle carriere e il correlato trattamento economico.

Inoltre, la disciplina relativa al trattamento economico del personale militare non dirigente, è stata prevista da provvedimenti di concertazione, che disciplinano il rapporto di impiego di tale personale, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate).

Sotto il profilo finanziario, il riordino previsto dal presente provvedimento trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse previste dalle seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*), che per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi disciplinati al comma 2 del medesimo articolo 1, rinvia alle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;
- articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*), che prevede che le risorse per la realizzazione di tali misure siano contenute nel fondo che è stato appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse

---

<sup>3</sup>Decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato); legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare); decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego); articolo 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo); decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86).

- già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
- articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004*), che prevede un'autorizzazione di spesa da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia;
  - articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*), che prevede che le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato - non impiegate, a suo tempo, a legislazione vigente - di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (pari a 31.010.954 di euro) a decorrere dall'anno 2017, siano destinate alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, ossia Corpo forestale e Carabinieri), mediante l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387), euro a decorrere dal 2019;
  - articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), che dispone che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi indicati al comma 1 della stessa legge (per la modifica della disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali), il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui allo stesso articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
  - articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*), che dispone che - per l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilità di bilancio e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie - le risorse recuperate della revisione dello strumento militare siano destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, per il mantenimento in efficienza dello strumento militare e sostenere le capacità operative e, inoltre, che per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano accertati i risparmi realizzati grazie alle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria e che affluiscono, con apposite variazioni di bilancio, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare (*Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio*).

Il presente provvedimento incide, in via correttiva e integrativa, sulla disciplina dei ruoli e delle carriere di ufficiali e sottufficiali e graduati delle Forze armate.

In particolare, sono previste misure sia di carattere temporaneo, sia di carattere strutturale, per il miglioramento della funzionalità delle Amministrazioni e l'operatività del personale del comparto "Sicurezza e Difesa".

In merito agli interventi di carattere strutturale si segnalano, tra gli altri, quelli che, ai fini della progressione di carriera, sono volti alla riduzione dei tempi di permanenza nei gradi, per i sottufficiali, le procedure per l'attribuzione delle qualifiche ai gradi apicali dei ruoli dei sottufficiali e dei volontari, quelli volti all'estensione al personale dirigente di alcuni istituti previsti dai provvedimenti di concertazione. E, ancora, la previsione volta a estendere il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità, al servizio militare incondizionato (ove il citato personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente). Nel caso di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del personale militare con il grado di

maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato (per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio), lo stesso può presentare domanda manifestando il consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale.

Gli oneri relativi agli interventi strutturali sono in funzione di una platea di destinatari la cui consistenza numerica è destinata a variare nel corso degli anni, in ragione delle ordinarie dinamiche delle cessazioni dal servizio e del fisiologico passaggio del personale da una qualifica inferiore a una superiore. Ciò influisce, pertanto, sulle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, che sono determinate, in misura differente, a partire dall'anno 2019, fino all'anno 2024.

Più nel dettaglio, il provvedimento incide negli ambiti di seguito descritti:

a. per gli ufficiali:

- adeguamento dei requisiti e delle modalità di reclutamento nonché dei percorsi formativi;
- fissazione del contingente massimo da collocare in soprannumero mediante decreto dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa anziché decreto ministeriale;
- estensione agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'applicazione di taluni istituti già previsti per il personale non dirigente;
- trattamento economico e previdenziale;

b. per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti:

- adeguamento dei requisiti e delle modalità di reclutamento nonché dei percorsi formativi;
- per il ruolo marescialli, avanzamento a scelta distinto per categorie e specialità e attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità;
- adeguamento dei requisiti nelle procedure per l'attribuzione delle qualifiche ai gradi apicali;
- riduzione della permanenza nel grado: per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per l'avanzamento al grado di primo maresciallo, per l'avanzamento al grado di luogotenente; per la promozione ad anzianità, per l'avanzamento a maresciallo ordinario, per l'avanzamento a maresciallo capo;
- previsione del periodo di permanenza minima nel grado per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore;
- previsione di condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- previsione di determinate modalità e requisiti per l'attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti;
- trattamento economico e previdenziale;

c. per il personale appartenente ai ruoli dei graduati e la truppa:

- previsione dell'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, per i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa;
- previsione di specifici requisiti per i caporali maggiori capi scelti per l'attribuzione della qualifica speciale;
- trattamento economico e previdenziale.

Infine, con il presente provvedimento si incide, altresì, in via correttiva e integrativa su alcuni aspetti della disciplina del trattamento economico.

In particolare:

- sospensione dell'assegno di lungo servizio all'estero presso organismi terzi alla Difesa che impiegano il personale senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, in caso di particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dagli stessi enti, comandi od organismi; in tal caso si provvede all'integrazione, fino a concorrenza, di quanto effettivamente spettante al militare (articolo 1808, codice dell'ordinamento militare);
- istituzione di un apposito fondo – per fronteggiare specifiche esigenze operative o per valorizzare l'attuazione di programmi specifici o il raggiungimento di obiettivi qualificati – a favore degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali per attribuire misure alternative al compenso per lavoro

- straordinario e per riconoscere, a favore dei maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi (articolo 1826-*bis*, codice dell'ordinamento militare);
- attribuzione ai caporali maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, il grado di sergente, di un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per il caporale maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente. Ciò al fine di compensare la misura inferiore dell'assegno *ad personam* dovuto alla promozione al grado di sergente (articolo 10, comma 8-*bis*, decreto legislativo n. 94 del 2017);
  - previsione - per il personale che, dal 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianità di 13 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante - della corresponsione del compenso per lavoro straordinario al compimento della citata anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore (articolo 10, comma 9-*bis*, decreto legislativo n. 94 del 2017);
  - previsione di un assegno lordo *una tantum* per il personale con il grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno 4 anni di anzianità nel grado - che al 31 dicembre 2016 e secondo la legislazione vigente alla medesima data - abbia conseguito il citato grado entro il 30 settembre 2017 (articolo 11, comma 8, lett. b-*bis*, decreto legislativo n. 94 del 2017);
  - applicazione per gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018 (permessi brevi, licenza straordinaria per congedo parentale, licenza ordinaria, orario di lavoro, trattamento di missione, tutela legale), nonché degli articoli 11, 12 e 17, del decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 (trattamento di missione, trattamento economico di trasferimento, tutela delle lavoratrici madri), (articolo 11, comma 14-*bis*, decreto legislativo n. 94 del 2017);
  - previsione, fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'incremento (pari a 270 euro) delle misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio; nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ulteriore incremento (pari a 30 euro) di tali misure dell'assegno funzionale.

### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento reca previsioni normative che incidono, in termini di integrazione, modificazione, delimitazione temporale degli effetti e abrogazione, sulle disposizioni previste dai libri quarto (*Personale militare*), sesto (*Trattamento economico, assistenza e benessere*), settimo (*Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio*) e nono (*Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali*) del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Per la parte riferita al trattamento economico e previdenziale, il provvedimento - all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) - incide, altresì, sulle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, in particolare:

- articolo 10: mediante l'inserimento dei commi 8-*bis* (assegno personale attribuito ai caporali maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017, il grado di sergente) e 9-*bis* (compenso per lavoro straordinario corrisposto, al personale che, al 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianità di 13 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore);
- articolo 11, comma 8: mediante la modifica dell'alinea e l'inserimento della lettera b-*bis* (attribuzione di un assegno lordo *una tantum* al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 30 settembre 2017 il grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno 4 anni di anzianità nel grado) e al comma 14, mediante la modifica della lettera c) (applicazione agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, di alcuni istituti previsti dall'articolo 11, commi 11 e 12

(trattamento di missione) e dall'articolo 17 (tutela delle lavoratrici madri) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nonché l'inserimento del comma 14-bis (applicazione, dal 1° gennaio 2019, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018, relativi, rispettivamente, a permessi brevi, licenza straordinaria per congedo parentale, licenza ordinaria, orario di lavoro, trattamento di missione, tutela legale).

Il presente provvedimento incide, inoltre - all'articolo 10, comma 3 - sull'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 (*Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.*), in merito alle misure annue dell'assegno funzionale pensionabile, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio, prevedendone l'incremento di euro 270.

Le modifiche incidenti sul trattamento economico, risultano, così e ancora una volta, effettuate su due piani collegati, quello legislativo e quello dei provvedimenti di concertazione.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell'ambito di esercizio della delega conferita dall'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4, 5 della legge n. 132 del 2018 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione. Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione, trattandosi di materie da sempre disciplinate con norme primarie.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'ordinamento e il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Il provvedimento è coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

Le seguenti disposizioni del provvedimento prevedono l'abrogazione espressa delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare a fianco di ciascuna indicate:

- articolo 1, comma 1, lettera cc), n. 2): abrogazione del comma 6-bis dell'articolo 1275;
- articolo 2, comma 1, lettera l): abrogazione dell'articolo 859;



- articolo 4, comma 1, lettera h), n. 2): abrogazione del comma 3 dell'articolo 1323;
- articolo 4, comma 1, lettera i): abrogazione dell'articolo 1325;
- articolo 5, comma 1, lettera a), n. 3: abrogazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 2197;
- articolo 6, comma 1, lettera b): abrogazione dell'articolo 691;
- articolo 6, comma 1, lettera i), n. 2): abrogazione del comma 3 dell'articolo 1323-*bis*;
- articolo 7, comma 1, lettera b), n. 4: abrogazione del comma 3 dell'articolo 2254-*ter*;
- articolo 8, comma 1, lettera c): abrogazione dell'articolo 1049;
- articolo 8, comma 1, lettera d), n. 2: abrogazione del comma 3 dell'articolo 1307-*bis*;
- articolo 9, comma 1, lettera b): abrogazione dell'articolo 2205;
- articolo 10, comma 1, lettera i), n. 2): abrogazione dei commi 2 e 3, dell'articolo 1919.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

All'articolo 1051-*bis* del codice dell'ordinamento militare (*Promozioni in particolari situazioni*), è prevista la seguente disposizione avente effetti retroattivi: con decorrenza dal 1° luglio 2017 - il militare deceduto o in congedo per limite di età o invalidità permanente, dopo essere stato inserito in aliquota di avanzamento ad anzianità e aver maturato la permanenza minima nel grado rivestito o, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo il conseguimento del requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore - è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, promosso al grado superiore.

L'articolo 10, comma 2 del provvedimento prevede le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 94 del 2017 aventi effetti retroattivi:

- all'articolo 10:
  - inserimento del comma 8-*bis*: con decorrenza dal 1° ottobre 2017, attribuzione di un assegno personale (pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto per il caporale maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente) ai caporali maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, il grado di sergente;
  - inserimento del comma 9-*bis*: con decorrenza dal 1° gennaio 2018, corresponsione al personale che riveste il grado di capitano e corrispondenti e che non ha maturato una anzianità di 13 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, del compenso per lavoro straordinario, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore;
- all'articolo 11:
  - previsione, al comma 8, della corresponsione - al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegua entro 30 settembre 2017 il grado di caporale maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti - di un assegno lordo *una tantum*, in relazione alla diversa anzianità nel grado e qualifica;
  - inserimento del comma 14-*bis*: che dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'applicazione agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018 (permessi brevi, licenza straordinaria per congedo parentale, licenza ordinaria, orario di lavoro, trattamento di missione, tutela legale).

Il decreto non prevede disposizioni recanti effetti di reviviscenza di norme abrogate.

Il decreto prevede la seguente disposizione di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente:

- all'articolo 10, comma 1, lettera d): inserimento del comma 2-*bis* all'articolo 1868 del codice dell'ordinamento militare: per chiarire la corretta interpretazione delle disposizioni dello stesso articolo, precisando che, ai fini del trascinarsi (delle indennità operative di

campagna, di imbarco e di controllo dello spazio aereo) le misure percentuali da applicare, ragguagliate in misura di un ventesimo di anno, sono quelle vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

Le seguenti disposizioni del provvedimento prevedono discipline transitorie parzialmente derogatorie rispetto alla disciplina prevista a regime nelle medesime materie:

- articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2: all'articolo 2196-*bis* (regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) che prevede, fino all'anno 2024, l'innalzamento del limite di età di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo (comunque non superiore a 45 anni), sino a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
- articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1.3) e n. 2): all'articolo 2233-*quater* (Piano di programmazione triennale scorrevole) che prevede che agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, e ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017, per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado vigenti al 31 dicembre 2016, continuino ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi già vigenti al 31 dicembre 2016; e ancora, che per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possano essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016;
- articolo 3, comma 1, lettera c): all'articolo 2239 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica), è inserito il comma 3-*quater* con la previsione che fino all'anno 2024 o al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 244 del 2012, per i ruoli Naviganti normale e normale delle Armi, la laurea specialistica sia richiesta nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore;
- articolo 3, comma 1, lettera d): all'articolo 2250-*ter* (Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione): è previsto che le promozioni annuali, in caso di disponibilità insufficiente di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, siano conferite in numero pari 10 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, per gli anni successivi al 2031;
- articolo 5, comma 1, lettera a): all'articolo 2197 (Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica): si prevede di mantenere fino al 2024 la flessibilità nella ripartizione della percentuale dei posti tra concorsi pubblici (non superiore al 70 per cento) e concorsi interni (non inferiore al 30 per cento) e si prevede, altresì, la deroga ai requisiti per la partecipazione al concorso interno del personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente che può accedere con 7 anni di servizio, di cui 3 in servizio permanente (invece di dei 10 di servizio, di cui 7 in servizio permanente, attualmente previsti); e ancora inserimento dell'elevazione del limite di età a 50 anni per i concorsi interni, fino al 2022;
- articolo 5, comma 1, lettera d): all'articolo 2251-*bis* (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021) si prevede, fino all'anno 2021 la riduzione della permanenza per la valutazione al grado di primo maresciallo, (8 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; 6 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019; 6 anni per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020);
- articolo 5, comma 1, lettera e), n. 4: all'articolo 2251-*ter* (Disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica): si prevede, mediante l'inserimento dei commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, una disciplina transitoria, per le permanenze minime nel grado di primo maresciallo per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione a luogotenente, tenendo conto della riduzione di permanenza nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo (8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012; 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il

- 31 dicembre 2016; 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017; 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019; 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020; 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020; 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020);
- articolo 5, comma 1, lettera f), n. 1 e n. 2: all'articolo 2251-*quater* (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) si prevede, mediante l'inserimento al comma 2 delle lettere da *c-bis*) a *c-septies*), una disciplina transitoria per le permanenze minime nel grado di luogotenente, per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, che riduce i tempi per la valutazione del personale che, a causa di una anzianità al 1° gennaio, verrebbe inserito in aliquota di valutazione 364 giorni dopo la maturazione dell'anzianità prevista (2 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018; 1 anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019; 1 anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, 2 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, 3 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, 4 anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020);
  - articolo 5, comma 1, lettera h): con l'inserimento dell'articolo 2251-*sexies* (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) si prevede una disciplina del periodo transitorio (anno 2020), in deroga all'articolo 1278 (Periodi minimi di permanenza nel grado), per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti, pari a 7 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, e a 6 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
  - articolo 7, comma 1, lettera a): all'articolo 2254-*bis* (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), mediante l'inserimento dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, si prevede - per le promozioni relative alle aliquote di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell'avanzamento a scelta al grado di sergente maggiore capo - che il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta sia promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza e che il restante personale sia sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo; inoltre, sono indicati, fino al 31 dicembre 2019, i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo (7 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010, 6 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011; 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015);
  - articolo 7, comma 1, lettera b), n. 2: all'articolo 2254-*ter*, al fine di disciplinare, nel periodo transitorio, il progressivo raggiungimento delle nuove e ridotte permanenze nel grado di sergente maggiore capo per l'accesso alla qualifica speciale si prevede - per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2022 - in deroga all'articolo 1323-*bis*, (Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), una riduzione dei requisiti di anzianità richiesti in relazione all'anzianità di grado (3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016; 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019; 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e

il 31 dicembre 2020; 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022);

- articolo 9, comma 1, lettera c): all'articolo 2255-ter (Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica speciale ai caporali maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) mediante la sostituzione del comma 2, si prevede una riduzione dei requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento nell'aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale (7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013; 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016; 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017).

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono previsti i seguenti atti attuativi:

- decreto del Ministro della difesa, che individua ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative del personale - dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio con invalidità che comporta il collocamento in congedo assoluto, ai fini dell'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della rispettiva Forza armata del coniuge, dei figli e dei fratelli (articolo 705, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, che stabilisce le aliquote di valutazione fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b) dell'articolo 2233-quater (personale non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma transitato nei ruoli civili dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche appartenente all'Esercito, alla Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica, nonché, personale militare in servizio permanente) (articolo 2233-quater, comma 3-bis, del codice dell'ordinamento militare
- decreto del Ministro della difesa, di concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto, che stabilisce eventuali ulteriori requisiti, i titoli e le prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, nei concorsi per l'alimentazione dei ruoli dei marescialli (articolo 682, comma 6, del codice dell'ordinamento militare),
- decreto del Ministro della difesa, che definisce i corsi di particolare livello tecnico cui partecipano i marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (articolo 972, comma 1, del codice dell'ordinamento militare);
- decreto del Ministro della difesa, di concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto, che definisce le modalità per lo svolgimento del concorso per il reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, (articolo 690, comma 3, del codice dell'ordinamento militare);

- decreto del Ministro della difesa, che definisce le modalità di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, per i volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, esclusi dalle medesime procedure poiché sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che ha dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato (articolo 704, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare).

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.